



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto Processuale Civile

**NUOVE FUNZIONALITÀ DELLA FASE PREPARATORIA
NELLA RECENTE RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
SPUNTI DI RAFFRONTO COMPARATO**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Vincenzo Ansanelli

Candidato:

Stefano Gatti

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

CAPITOLO I

LA FASE PREPARATORIA NEI CODICI PREUNITARI ITALIANI

1.1. Il singolare assetto della fase preparatoria nel Regolamento Lombardo-Veneto del 1815	5
1.2. L'unicità del processo civile disciplinato nel Regolamento Toscano del 1814	12
1.3. I Codici di matrice francese	18
1.4. I Codici Sardi del 1854 e 1859	26

CAPITOLO II

LA FASE PREPARATORIA NELLE CODIFICAZIONI DEL XIX E XX SECOLO E SUE SUCCESSIVE EVOLUZIONI

2.1. Il Codice di procedura civile italiano del 1865	31
2.2. La disciplina della fase preparatoria nei progetti di riforma di matrice dottrinale	38
2.3. Il Codice di procedura civile del 1942	55
2.4. Evoluzione della disciplina nelle riforme del c.p.c. italiano fra XX e XXI secolo	63

CAPITOLO III

SPUNTI DI RAFFRONTO COMPARATO IN TEMA DI PREPARAZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Eccezionalismo della disciplina del <i>pretrial</i> statunitense	77
3.2. Il “processo su misura” francese	83
3.3. Il modello “ <i>multy-track</i> ” inglese	88
3.4. Preparazione della controversia fra tradizione e innovazione nella LEC spagnola	94
3.5. Minime considerazioni conclusive in prospettiva comparata: il principio di proporzionalità	97

CAPITOLO IV

LA FASE PREPARATORIA NELLA “RIFORMA CARTABIA”

4.1. Il singolare percorso della riforma	101
4.2. Nuovi <i>standard</i> contenutistici e redazionali degli atti introduttivi	105

4.3. Mutato ruolo del giudice: le verifiche preliminari <i>ex art. 171-bis</i> c.p.c.	111
4.4. L'anticipazione della nuova fase di preparazione scritta della controversia e la prima udienza <i>ex art. 183</i> c.p.c.	115
4.5. Prime valutazioni su efficacia e possibili discrasie applicative della nuova fase preparatoria nel processo civile italiano	123
BIBLIOGRAFIA	133

CAPITOLO I

LA FASE PREPARATORIA NEI CODICI PREUNITARI ITALIANI

Sommario: 1.1. Il singolare assetto della fase preparatoria nel Regolamento Lombardo-Veneto del 1815 – 1.2. L'unicità del processo civile disciplinato nel Regolamento Toscano del 1814 – 1.3. I Codici di matrice francese – 1.4. I Codici sardi del 1854 e del 1859

1.1. Il singolare assetto della fase preparatoria nel Regolamento Lombardo-Veneto del 1815

I primi anni del XIX secolo furono scanditi da un susseguirsi di eventi che caratterizzarono fortemente il panorama politico, culturale e giuridico dell'Italia preunitaria. In particolar modo, fu con la caduta dell'Impero napoleonico che si pose il problema della risistemazione dei confini statali dei territori conquistati dal generale francese e la connessa necessità di stabilire, per ognuno di detti Stati, quale diritto si dovesse applicare. A seguito del Congresso di Vienna conclusosi nel 1815, fu istituito nella zona settentrionale della penisola italiana, alle dirette dipendenze dell'imperatore austriaco Francesco I d'Asburgo-Lorena, il Regno Lombardo-Veneto, che venne poi assorbito all'interno del Regno d'Italia solo nel 1866.

Sul piano della disciplina del processo civile, la prima naturale conseguenza del ritorno alla dominazione austriaca può rinvenirsi nella restaurazione del Regolamento giudiziario per la Galizia Occidentale, già in vigore nel 1796¹. Infatti, “*a fine di rendere uniforme la Procedura legale negli affari contenziosi*”, l'Impero austro-ungarico aveva dapprima esteso tale disciplina processuale alla regione soggetta al Governo di Venezia e, dopo la costituzione del Regno Lombardo-Veneto, anche a quest'ultimo, appunto emanando, nel 1815, il Regolamento per il Regno Lombardo-Veneto².

¹ FERRI, *Verso il processo civile moderno*, in *Riv. Historia et ius*, 2014, p.1.

² Cfr. *Regolamento generale del processo civile del regno lombardo veneto*, Milano, 1815, p. I, ove può leggersi: “vogliamo che il comune Regolamento giudiziario civile nelle Nostre provincie (...) venga tosto pubblicato in quella forma medesima, in cui era già introdotto a Venezia l'anno 1803, anche nelle provincie dello stesso Regno soggette al Governo di Milano”.

I principi ispiratori del Regolamento generale del processo civile del regno lombardo veneto vengono definiti, in modo chiaro e immediato, già nel primo capitolo intitolato “*Del processo giudiziario in genere*”, rendendo così evidente l’ambizione del legislatore di delineare un processo civile snello e celere³.

In effetti, il § 1 del Regolamento assegna alle parti il potere di impulso processuale e limita, per contro, i poteri istruttori e inquisitori del giudice, esercitabili da quest’ultimo sono in casi residuali espressamente previsti dalla legge. In particolare, secondo quella che si definisce la “*regola generale di attivazione nella procedura*”, nessun potere di impulso spetta al giudice⁴. E discende, quindi, da ciò, che il primo principio affermato dal Regolamento è proprio quello dispositivo: vero e proprio principio-cardine di ogni modello processuale moderno e contemporaneo, non a caso definito dalla dottrina dell’epoca come il “*sommo principio*”⁵.

In riferimento alla fase preparatoria, però, rileva maggiormente quanto sancito dal § 2 e seguenti, nei quali il legislatore austriaco pone innanzitutto un limite al numero di atti che le parti possono produrre e scambiarsi per instaurare la controversia. Vi si prevede, nello specifico, che ciascuna parte possa disporre di due soli atti difensivi per il completamento delle proprie prospettazioni, in fatto e in diritto, nonché per la deduzione delle relative prove. E, segnatamente, che l’attore possa avvalersi della “*petizione*” e della “*replica*”, mentre il convenuto della “*risposta*” e della “*duplica*”. Inoltre, vi si stabilisce un innovativo e caratteristico onere di completezza degli atti introduttivi delle parti. Dal lato dell’attore, si prevede che la “*petizione*” dovrà recare una precisa esposizione del “*fatto dal quale crederà aver acquistato qualche diritto*”, rispettando “*l’ordine de’ tempi*” e allegando “*tutte le circostanze che possano essere atte a provarlo*”.

Dal lato del convenuto, si prevede, in maniera analoga, che con la “*risposta*” occorrerà prendere posizione su “*tutte le circostanze narrate*”

³ Cfr. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017, *passim*

⁴ Le citazioni in corsivo nel testo sono tratte da SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*, Milano 1854, p. 166.

⁵ Cfr. GENNARI, *Sommo principio del processo civile*, Pavia 1843, *passim*.

dall'attore", in modo chiaro e specifico. Il legislatore austriaco intende a tutti gli effetti lasciare che siano le parti a definire l'oggetto della controversia e, pertanto, dispone che *"l'attore nella petizione, ed il reo nella risposta dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione"*. Con ciò evidenziando, ancora una volta, il grado di attenzione e di cura necessari a una corretta e sollecita impostazione della controversia, per il tramite degli atti introduttivi delle parti.

In definitiva, da queste prime disposizioni di apertura, già emerge una piuttosto chiara fisionomia della fase preparatoria, nonché una tendenziale aspirazione alla concentrazione delle relative attività processuali.

Come in parte anticipato, nello schema del Regolamento, la petizione attorea si compone di tre elementi essenziali, ossia il "fatto", inteso quale insieme delle circostanze dirette a fondare il "diritto" azionato (e, quindi, a costituire la *causa petendi*), e la "domanda" in senso stretto, quale chiara, precisa e tendenzialmente immutabile indicazione del *petitum*⁶.

Con riferimento, invece, al convenuto, occorre aggiungere a quanto sopra che l'attività difensiva realizzabile in sede di "risposta" può rispettivamente sostanziarsi nella contraddizione, nella rettificazione, nella reintegrazione e, infine, nell'eccezione. Con la contraddizione, il convenuto contesta un fatto allegato dall'attore e, affinché la stessa possa considerarsi attendibile, è necessario che sia *"espressa, chiara, speciale, e fatta nell'atto processuale immediatamente susseguente all'atto ove occorre il fatto che si impugna"*, pena il configurarsi di effetti assimilabili alla *facta confessio*⁷. Per contro, con la rettificazione (o reintegrazione) dei fatti, il convenuto introduce nuove circostanze di fatto, dirette a integrare la narrativa realizzata dall'attore e, in quanto tali, costituenti oggetto di uno specifico onere probatorio della parte stessa⁸.

⁶ Le citazioni in corsivo nel testo sono tratte da SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*, Milano 1854, cit., p. 170 ss.

⁷ Le citazioni in corsivo nel testo sono tratte da SONZOGNO, *op. cit.* pp. 173.

⁸ SONZOGNO, *op. loc. cit.*, *ivi* l'A. intende sottolineare, ancora una volta, che uno dei principi su cui si fonda l'intera disciplina del processo civile è il principio di non contestazione.

Come ultima possibile tecnica di difesa, nei confronti delle allegazioni di controparte, il convenuto dispone delle eccezioni previste dal § 6 del Regolamento, a norma del quale dovranno proporsi con la risposta “*insieme tutte le eccezioni dilatorie e perentorie, e in primo luogo quelle che avranno origine dal fatto*”. Occorre precisare, a riguardo, che per eccezione si deve intendere l’allegazione di un fatto “*in forza del quale il diritto dell’avversario deve ritenere tolto o modificato, o sospeso per qualche tempo l’esercizio*” e che “*la legge fa distinzione fra eccezione di fatto e di legge, ordinando che si adducano prima le eccezioni che derivano dal fatto*”⁹.

Il legislatore austriaco attribuisce un ruolo predominante alle ragioni attinenti al “fatto” piuttosto che al “diritto”, evidenziando quanto si ricerchi, già nei primissimi atti del processo, una tendenziale completezza delle allegazioni che possa, soprattutto in un’ottica di concentrazione ed economia processuale, facilitare la trattazione preliminare della controversia e la sua conseguente rapida decisione. Per limitarsi a qualche esempio, si assiste a una rigorosa applicazione del principio di non contestazione durante l’intero svolgimento delle attività preparatorie.

Inoltre, si prevede uno stringente regime di preclusioni, già nella fase di scambio delle memorie di “replica” e “duplica”, non configurandosi, per le parti, altre possibilità di allegazione di fatti nuovi, salvo che il giudice le ritenga necessarie “*per replicare a eccezioni in senso stretto*” sollevate dalla controparte¹⁰.

Nel pieno rispetto dei già descritti principi generali, il § 12 del Regolamento prevede che i fatti vadano allegati in ordine diacronico (ossia, appunto, rispettando “*l’ordine de’tempi*”), senza “*ragionamenti ed allegazioni*

Nel caso in cui, invece, un fatto venga contraddetto dalla controparte, si instaura un regolare contraddittorio in cui è naturalmente necessario dare adeguata prova di ciò che si afferma.

⁹ SONZOGNO, *op. cit.* p.174, *ivi* l’A. precisa che le eccezioni dilatorie producono l’effetto di sospendere per un certo periodo di tempo la facoltà di esercitare un determinato diritto di cui un soggetto è titolare, mentre quelle perentorie, se sollevate e accolte, causano il venir meno, in tutto o in parte, di tale diritto.

¹⁰ ANSANELLI, *op. cit.*, p. 45

di leggi” in grado di appesantire la narrativa, così realizzata dalla parte, ma con il corredo delle necessarie deduzioni e produzioni istruttorie¹¹.

Si evince, sotto tale ultimo profilo, un caratteristico (e, per l’epoca, innovativo) onere di deduzione e di produzione probatoria che ciascuna parte dovrà assolvere direttamente sia con il proprio atto introduttivo sia con le successive memorie di trattazione. E tutto ciò, evidentemente, al fine di assicurare, in tal modo, il sostanziale esaurimento delle attività di preparazione della controversia¹².

All’enunciazione dei principi e delle regole di carattere generale segue, nella sistematica del Regolamento, la fondamentale distinzione tra processo “*in iscritto*”, costituente il modello tipico/generale, e processo “*verbale*”, configurante una sorta di eccezione rispetto al primo.

Con riguardo al primo modello procedimentale, rileva, innanzitutto, che il giudice attribuisce al convenuto un termine entro il quale dovrà costituirsi in giudizio, depositando la propria “risposta”. Segnatamente, a norma del § 31 stabilisce il termine per la costituzione in giudizio varia dai quarantacinque ai novanta giorni, a seconda che il domicilio del convenuto si trovi dentro o fuori i confini del Regno. Va, inoltre, precisato che, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, opera *ex lege* il principio di non contestazione, dovendosi, pertanto, “*prestare intiera fede all’attore*”, con conseguente soccombenza del convenuto. Il convenuto ha poi facoltà di contestare “*in limine*” la petizione attorea, sollevando una specifica eccezione dilatoria di giudicato, con l’onere di produrre il provvedimento giudiziale attestante l’intervenuta decisione, in via definitiva, sulla medesima questione oggetto del giudizio¹³. Nel corso della

¹¹ sul punto SONZOGNO, *op. cit.*, p. 178, *ivi* l’A. osserva che, in seguito alla Risoluzione Sovrana 2 agosto 1816, “*i Registri dei Negozianti nella città e porto di Venezia possono tenersi in lingua inglese*”. È curioso come già nei primi decenni del XIX secolo, in ambito prevalentemente commerciale e marittimo, la lingua inglese fosse diffusa a tal punto da venire recepita all’interno di un atto normativo del Regno e resa obbligatoria la sua conoscenza.

¹² Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 45. Appare evidente come la necessità di definire con estrema chiarezza i fatti descritti già nelle allegazioni iniziali sia finalizzata a favorire, per quanto possibile, una rapida e semplice risoluzione della controversia. La preparazione della causa si deve pertanto intendere come la fase più importante, dal cui esito dipende il raggiungimento del fine cui tende l’intera disciplina processualeciviltistica di derivazione austro ungarica.

¹³ Le citazioni in corsivo nel testo tra virgolette sono tratte dal § 31 e ss. del Regolamento.

trattazione della causa sarà poi compito del giudice assegnare dei termini stringenti alle parti per la produzione di replica e duplica, garantendo così un celere e lineare sviluppo della controversia ¹⁴.

Il secondo modello di processo previsto, definito “*processo verbale*”, può essere definito, utilizzando una terminologia corrente, come un modello procedimentale sommario a istruttoria semplificata. L’istruzione della causa è, infatti, resa più semplice attraverso una rigida applicazione dell’oralità per il compimento di tutti gli atti del processo.

La principale particolarità di tale disciplina consiste nella previsione della facoltà delle parti di optare per l’una o per l’altra forma di procedimento. Infatti, il § 16 del Regolamento dispone che il “*processo verbale*” si applichi, in via generale, alle cause instaurate “*nella campagna*” o, comunque, ove l’oggetto della controversia sia di esiguo valore economico, ovvero attenga a richieste risarcitorie derivanti da “*ingiurie verbali*”.

Sempre in quest’ottica di disponibilità privata delle forme procedimentali, si prevede che le parti possano convenire per iscritto di ricorrere all’applicazione del rito verbale anche fuori dalle ipotesi previste *ex lege*, con conseguente obbligo del giudice di attenersi alla pattuizione in tal senso realizzata. Fuori dai casi appena ricordati, la scelta del rito verbale compete ovviamente all’attore (§ 18), con relativo obbligo del giudice di fissare, in tempi brevi, l’udienza di comparizione delle parti (§ 20). Nello schema del rito verbale, la prima udienza di comparizione è destinata ad esaurire tutte le attività del processo. E ben si comprende, in quest’ottica, la previsione della sanzione di soccombenza in caso di mancata comparizione di taluna delle parti. In ogni caso, prima di tale udienza, le parti dovranno comunque comunicarsi, in forma scritta, tutti i documenti e le richieste istruttorie di cui intendano

¹⁴ Con questa previsione il legislatore attribuisce al giudice il potere di influire direttamente sul processo. Tale potere di carattere essenzialmente ordinatorio rappresenta, quantomeno per il rito ordinario scritto, una vera eccezione rispetto al tendenziale accentramento degli oneri e dei poteri di impulso in capo alle parti.

valersi, così da garantire un rapido incedere dell'istruzione probatoria e della relativa discussione finale della causa¹⁵.

Un ultimo argomento di interesse da affrontare riguarda quelli che possono considerarsi strumenti alternativi di soluzione della controversia. In questa prospettiva, ci si può riferire all'istituto dei “*comпонimenti amichevoli*”, disciplinati dal § 346 e seguenti del Regolamento. Si tratta, come intuitivo, di accordi di carattere transattivo, per la cui finalizzazione è prevista anche la facoltà del giudice di concedere una sospensione del giudizio, se richiesta da entrambe le parti. Oltre che concedere l'eventuale sospensione del giudizio, il giudice ha il potere-dovere di farsi promotore della conciliazione delle parti, pur senza “*insistere con esortazioni importune*”.

Sotto diverso profilo, le parti hanno facoltà di compromettere in arbitri la controversia, con un apposito contratto scritto analiticamente disciplinato dal § 349 del Regolamento.

Occorre, infine, ricordare la Notificazione 2 marzo 1824 dei Governi di Milano e di Venezia, con la quale viene introdotto una sorta di tentativo preliminare di conciliazione per tutte le controversie devolute alla Pretura. Nello specifico, nell'incontro appositamente dedicato all'esperimento del tentativo di conciliazione, ciascuna parte dovrà esporre il contenuto delle proprie richieste, con il corredo della necessaria documentazione; e ciò affinché il Pretore possa “*con prudenza ed in buona maniera indurre le medesime ad un amichevole componimento*”¹⁶.

In conclusione, il modello di fase preparatoria configurato dal Regolamento lombardo-veneto si caratterizza per una rigida applicazione del principio dispositivo, seppur temperata da alcuni correttivi (come l'operare del meccanismo della *ficta confessio*), diretti ad assicurare uno svolgimento celere

¹⁵ V. sul punto ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, p.50 ss; TARUFFO, *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, *passim*; GIORDANI, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*, *passim*. Evidenti analogie sono riscontrabili nel modello processuale statunitense caratterizzato dalla fase di *pretrial*, di cui si approfondirà la tematica nel capitolo III della presente indagine.

¹⁶ GIORDANI, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 116-123.

e ordinato delle attività di trattazione preliminare della controversia. Nello schema del rito ordinario scritto, l'autonomia riconosciuta alle parti implica una certa marginalità e residualità dei poteri giudiziali di direzione del procedimento. Per contro, nel rito verbale e nell'ambito dei vari strumenti di risoluzione alternativa della controversia, il ruolo del giudice si configura come molto più attivo e, per certi versi, fondamentale, nella concreta gestione dell'attività delle parti. Ma a rendere davvero singolare l'assetto della fase preparatoria disegnato dal Regolamento lombardo-veneto è, soprattutto, la previsione di un rigido sistema di preclusioni, coerentemente volte a ordinare il compimento delle attività allegatoria e probatorie delle parti, in vista di una rapida ed efficiente decisione della controversia. Un aspetto, quest'ultimo, che si vedrà essere al centro dei tentativi di riforma della disciplina della fase preparatoria tanto nell'ordinamento processuale italiano quanto in altri ordinamenti di area europeo-continentale.

1.2. *L'unicità del processo civile disciplinato nel Regolamento Toscano del 1814*

Proseguendo con l'analisi della disciplina della fase di preparazione della controversia nei diversi codici preunitari italiani, una particolare attenzione sembra dover essere dedicata alla normativa processuale emanata nel Granducato di Toscana nel 1814.

Come noto, a seguito del Trattato di Lunéville del 1801, i territori del Granducato furono ceduti dall'Austria alla Francia di Napoleone, che ne conservò il governo sino alla caduta dell'Impero francese nel 1814¹⁷. Tale cessione non fu mai accettata né dalla popolazione toscana né, tantomeno, dalla casata Asburgo-Lorena, che fino ad allora aveva governato sui territori del Granducato e che apparteneva a un ramo cadetto della nobile stirpe degli Asburgo d'Austria.

¹⁷ Per alcuni riferimenti di carattere prettamente storico GRECO, *Storia del Granducato di Toscana*, Brescia 2020, *passim*.

Quando finalmente, con Ferdinando III, il potere passò nuovamente agli Asburgo-Lorena, il Granduca assunse una posizione di sostanziale rifiuto sia della cultura giuridica dell'invasore francese sia, con una certa sorpresa, di quella austriaca¹⁸. In quest'ottica nominò una commissione, presieduta da Fossombroni, composta da professori universitari, magistrati e giureconsulti e avente lo specifico scopo di elaborare, entro lo stringente termine di tre mesi, una normativa processuale del tutto nuova e innovativa, distante da ogni forma di influenza francese e alternativa al modello austriaco già in vigore nel territorio veneto¹⁹.

Gli obiettivi principali cui era finalizzata l'attività della commissione Fossombroni consistevano, in primo luogo, nel conciliare "l'uniformità" della disciplina in tutto il territorio toscano con "i bisogni locali delle Provincie" e, in secondo luogo, nello stabilire un assetto del processo civile che permettesse una definizione delle controversie "meno gravosa", ossia più rapida e meno dispendiosa²⁰. Il lavoro della commissione sfocia nella pubblicazione del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, che entra ufficialmente in vigore il 15 novembre 1814 in tutto i territori del Granducato²¹.

Il Regolamento toscano può dirsi basato sulla netta distinzione tra rito ordinario e sommario e, nella segnalata ottica di velocizzare la definizione delle controversie, sul tendenziale allargamento del campo di applicazione di quest'ultimo modello di procedimento. In particolare, a differenza del modello francese, vi si prospetta una "più ampia discussione orale", così come, appunto, un più ampio ricorso al rito sommario²².

¹⁸ Per valutazioni circa l'effettiva volontà del legislatore toscano di distaccarsi, per quanto possibile, dal modello francese e austriaco COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 1999, *passim*; FORTI, *Libri due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del Foro*, Firenze 1863, *passim*; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017, pp. 50-57.

¹⁹ Si v., a riguardo, *amplius*, ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 50-51; COLAO, *op. cit.*, p. 24.

²⁰ Cfr. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 1999, p. 22.

²¹ Il testo del *Regolamento per il Granducato di Toscana* può essere consultato in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. 1 ss.

²² COLAO, *op. ult. cit.*, p. 23, nota n. 44.

Sotto diverso profilo, “*l’amore degli antichi Sistemi*” aveva sicuramente contribuito al sostanziale ritorno al sistema giudiziario definitosi durante l’età leopoldina, caratterizzato da una struttura accentrata, in cui si inserivano giudici imparziali e professionali, ma ancora legata a istituti risalenti al diritto comune²³. Ciò nondimeno, la disciplina recata dal Regolamento non appare affatto risentire di una pur presente continuità con il diritto comune, rappresentando, anzi, nel complesso, un esempio di indubbio perfezionamento delle fonti normative anteriori²⁴.

Come anticipato, nella parte prima del Regolamento toscano, intitolata “*Dell’ordine e forma di procedere nei giudizj ordinarij*”, si rinviene enunciata una distinzione di massima tra rito ordinario e rito sommario, in virtù della quale che il primo assume carattere generale e risulta quindi applicabile nella maggioranza dei casi, mentre il secondo, al pari dei “*giudizi esecutivi*”, si configura come una sorta di eccezione e, segnatamente, quale schema procedimentale improntato alla “*più celere spedizione*”²⁵.

Il giudizio ordinario è instaurato dall’attore con “*domanda*” (art. 2), proposta nella forma di istanza al giudice competente (art. 20). Nel proprio atto introduttivo l’attore è tenuto ad allegare una sommaria descrizione dei fatti costitutivi della pretesa (art. 18), pur avendo la facoltà di “*rettificare*,

²³ Per alcuni riferimenti agli istituti configurati dal diritto toscano in vigore prima della dominazione napoleonica, si v. ASCHERI, *Introduzione. L’unificazione giuridica della Toscana lorense (1814)*, in PICARDI-GIULIANI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana*. 1814, *passim*; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 52; NENCI, *Codice di procedura civile per i Tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note del Canc. Domenico Nenci desunte dalle leggi e circolari dell’I. e R. governo e dalle decisioni della prima magistratura a tutto l’anno 1832*, Firenze 1832, *passim*. A riguardo, si v., inoltre, COLAO, *op. cit.*, p. 23, *ivi* l’A. specifica che il Regolamento, precisamente all’art. 1124, dispone che debbano rimanere in vigore le “*antiche leggi e consuetudini*” proprie del Granducato, quali, ad esempio, il Consiglio del Savio, la revisione su rescritto sovrano e la concordanza dei dubia.

²⁴ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 51-52 e COLAO, *op. cit.*, pp. 20-24, ove si riconduce alle particolari caratteristiche dell’operato della commissione Fossombroni la sostanziale originalità del modello disciplinare toscano rispetto ai classici modelli legislativi di riferimento.

²⁵ Sul punto si rinvia a NENCI, *Codice di procedura civile per i Tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note del Canc. Domenico Nenci desunte dalle leggi e circolari dell’I. e R. governo e dalle decisioni della prima magistratura a tutto l’anno 1832*, Firenze 1832, *cit.*, pp. 5-6, note n. 1-4; CALUSSI, *Dalla riforma dei tribunali all’approvazione del Regolamento di procedura civile*, p. XXXIV, *ivi* l’A. specifica che il rito ordinario è riservato a quelle cause per le quali la legge prescrive particolari oneri di formalità inderogabili in ragione “*dell’importanza della materia o delle parti del processo*”, mentre quello sommario si applica per controversie di facile risoluzione e “*bisognose di una decisione celere*” per le quali sono previste le sole formalità assolutamente necessarie e imprescindibili.

modificare o restringere la domanda” nell’ulteriore corso del procedimento (art. 60). E un medesimo livello di genericità delle allegazioni fattuali viene stabilito dal Regolamento per l’atto introduttivo del convenuto²⁶.

Ad ogni modo, si prevede, da un lato, il divieto dell’attore di “*variare l’azione intentata*” (art. 60) e, dall’altro, la facoltà del convenuto di adire il giudice affinché ordini alla controparte di chiarificare oggetto e ragioni della pretesa, nel caso in cui la domanda attorea contenga una enunciazione eccessivamente vaga e indeterminata del *petitum* e della *causa petendi* (art. 59).

Infine, una disciplina particolarmente analitica viene dettata in merito alla proposizione delle eccezioni da parte del convenuto (art. 70), con un *focus* particolare sulle eccezioni dirette a “*escludere l’azione*” (art. 67). Eccezioni, queste ultime, che devono essere sollevate dal convenuto, prima di ogni altra difesa, a pena di decadenza, con un apposito atto difensivo, accompagnato da tutta la necessaria documentazione²⁷.

Proseguendo con la disamina della normativa granducale, significativa appare la previsione di ulteriori stringenti termini perentori, stabiliti dal legislatore al fine di garantire un lineare incedere del procedimento. In particolare, l’art. 94 dispone che tutte le cause ordinarie debbano concludersi entro sei mesi dal giorno della loro instaurazione dinnanzi a qualsiasi “*Magistrato di prima, seconda, e terza istanza*”, precisando poi, nell’articolo successivo, che i primi tre mesi sono destinati alla attività di preparazione della causa e all’assunzione delle prove (“*compilazione del processo*”), mentre i restanti tre mesi sono dedicati alla discussione e all’emissione della sentenza²⁸. Nell’ipotesi in cui tale termine sia decorso senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva, si incorre *ipso jure* nella “*perenzione della istanza*”,

²⁶ Cfr. NENCI, *op. cit.*, p. 13.

²⁷ Sull’esempio di quanto stabilito per la domanda attorea, si prevede che l’eccezione debba essere corredata da una sommaria esposizione dei relativi fatti costitutivi, nonché concludersi con la “*domanda della dichiarazione che s’implora*”, ossia, in generale, il rigetto della pretesa attorea (art. 68).

²⁸ Il termine perentorio di sei mesi è derogabile in ragione della possibilità di sospendere il processo (art. 97) nei casi previsti dalla legge (art. 98) o se disposto dal giudice. Sul punto si rinvia a NENCI, *Codice di procedura civile pei Tribunali del Gran-Ducato di Toscana*, cit., pp. 30-31.

disciplinata nel titolo IV del Regolamento (art. 109), implicante l'immediata estinzione del giudizio, senza la necessità che il giudice la rilevi con proprio decreto²⁹.

Sulla base di quanto appena detto, si rileva che l'iniziativa processuale, “*coerentemente con la tradizione di ius commune*”, è lasciata all'iniziativa delle parti, mentre al giudice non è attribuito alcun potere di impulso che prescindano dal coinvolgimento di attore e convenuto³⁰. Il giudice dispone, infatti, solo di alcuni poteri di carattere organizzativo della fase preparatoria, precisando, però, che tali strumenti, definiti dal legislatore toscano “*decreti preparatorj e ordinatorj*” (art. 157), attengono soltanto alla sospensione del processo, alla concessione dei termini previsti dal Regolamento e, più in generale, agli aspetti meramente ordinatori del procedimento. In ragione di ciò, tali provvedimenti risultano, in genere, non impugnabili (art. 158), ma non mancano casi in cui il decreto può costituire oggetto di specifica contestazione delle parti da risolversi, nell'ambito di un'apposita udienza, con l'emissione di “*pronunzie pettorali*” (art. 160)³¹. Il tutto nella forma di un *sub*-procedimento incidentale (artt. 188 ss.), scandito da termini perentori comunque piuttosto stringenti.

Un ultimo aspetto da segnalare, con riguardo alla disciplina del rito ordinario, concerne la facoltà delle parti di “*renunziare alla lite*” (artt. 144 ss.), in fase del procedimento³². A seguito della rinuncia, che deve essere “*pura e libera*”, priva di qualsiasi condizione (a pena la sua nullità) e accettata con atto scritto dalla controparte entro un termine espressamente previsto dal Regolamento (art. 151), il giudice dichiara estinta la lite con provvedimento inappellabile destinato ad acquisire il valore di “*cosa giudicata*”.

Con riferimento alla disciplina del rito sommario (artt. 516 ss.), si è anticipato come il Regolamento lo qualifichi quale schema procedimentale

²⁹ Per un approfondimento del tema della perenzione *ipso jure* si rinvia nuovamente a NENCI, *op. cit.*, pp. 31-32 e nota n. 1.

³⁰ Le citazioni in corsivo nel testo sono tratte da COLAO, *op. cit.*, p.23.

³¹ Sul punto si rinvia a CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXXVIII e ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia*, cit., p. 54.

³² Sul punto si rinvia a COLAO, *op. cit.*, p. 40 ss.,

alternativo all'ordinario, anche se, come subito si dirà, tale assetto muta radicalmente con la riforma del 1838³³.

In linea generale, il rito sommario si applica alle cause meramente esecutive, a quelle aventi ad oggetto contratti di locazione, nonché alle controversie di modico valore economico e, più in generale, in tutti quei casi in cui ricorrano esigenze di urgenza o “*celere spedizione*”. A tal proposito, la struttura del contenzioso giudiziale (la strutturazione del procedimento) risulta deformalizzata e, segnatamente, priva di una compiuta scansione delle attività di preparazione della causa ad anticipare l'avvio dell'istruzione probatoria. E, senza particolari formalità, si prevede il potere-dovere del giudice di emettere sentenza ogni qualvolta sia persuaso che “*la causa sia in grado di essere risolta*” (art. 518). In ogni caso, il termine perentorio per la definizione della controversia viene stabilito in un mese (artt. 517-519). Ed è, probabilmente, in ragione delle caratteristiche di tale procedimento che con il *Reale motuproprio* del 3 agosto 1838 ne viene sancita la generalizzata applicazione a tutte le controversie pendenti in primo grado³⁴.

In conclusione, per quanto specificamente concerne il presente tema di indagine, il Regolamento toscano presenta una disciplina, per così dire, unica nel suo genere. Infatti, a dispetto delle contraddizioni disciplinari segnalate, appare significativo l'intento del legislatore granducale di strutturare una disciplina delle attività preparatorie improntata alla semplicità delle forme e, nella particolare declinazione del rito sommario, a un più diretto contatto fra parti e giudice. Tutte caratteristiche, queste, che, per converso, non si rinvencono nella disciplina dei codici preunitari più aderenti al modello francese che si passerà subito a esaminare nel prosieguo.

³³ Il Regolamento prevede un numero considerevole di procedimenti speciali (art. 523 ss.), la cui disciplina, ricalca, di fatto, lo schema del rito sommario. Per un approfondimento di tale tematica si rinvia, ancora una volta, a NENCI, *op. loc. cit.*, e ad ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 55-56.

³⁴ Il testo del *Reale motuproprio* è consultabile online sul sito del Ministero della giustizia https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Motuproprio_2_agosto_1838.pdf. Sul punto si rinvia a GIANZANA, *Prefazione e cenni storici sul codice di procedura civile, relazione Pisanelli, discussione parlamentare*, Roma 1889, p. 63; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 56; FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in onore di A. Torrente*, Milano 1969, *passim*.

1.3. I Codici di matrice francese

Nell'ambito dello studio delle fonti normative in materia processuale civile vigenti nell'Italia preunitaria occorre soffermarsi con particolare attenzione su quei codici che, a differenza dei Regolamenti già approfonditi, sono direttamente riconducibili al *Code de procédure civile* francese del 1806³⁵. I testi normativi a cui si fa riferimento sono, soprattutto, il *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, limitatamente alla sua terza parte intitolata *Leggi della procedura ne' giudizi civili*, il *Codice di processura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla* e, infine, il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* dello Stato Pontificio, conosciuto anche come *Regolamento Gregoriano*.

a) Il Regno delle due Sicilie, dopo essere tornato sotto il controllo della casata Borbone di Spagna, nel 1814, aveva la necessità di ridefinire il quadro normativo generale, emanando un Codice che potesse considerarsi propriamente autoctono³⁶. La cultura giuridica francese era, però, apprezzata dai giuristi del Regno e, pertanto, l'idea di un mero ritorno all'assetto normativo preesistente risultava inattuabile³⁷. Per questo motivo la legislazione francese non fu abrogata subito, ma restò sostanzialmente in vigore fino al 1819, anno in cui, al fine di disciplinare ogni aspetto del diritto, tra cui,

³⁵ Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017, pp. 62 e ss.; PICARDI, *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopolio statale della procedura*, in *Giusto proc. civ.* 2008, p. 938 ss.

³⁶ Per alcuni riferimenti di carattere storico si rinvia a SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna 1997, *passim*; TOMEUCCI, *Breve storia dell'accentramento amministrativo nel regno delle Due Sicilie: 1816-1860*, Bologna 1966, *passim*.

³⁷ Cfr. MASTROBERTI, *Il progetto editoriale di Angelo Lanzellotti nel dibattito costituzionale nelle Due Sicilie tra il 1812 e il 1821*, in BRUNORI-CIANCIO (a cura di), *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità.*, in *Riv. Historia et ius*, Roma 2021, pp. 209 e ss., *ivi* l'A. precisa che, nell'ambito degli accesi dibattiti parlamentari relativi alla necessità di redigere nuove fonti normative napoletane da sostituire a quelle francesi, il presidente del Parlamento Angelo Matteo Galdi aveva espresso il suo parere favorevole a preservare "la divisione del territorio, il sistema di pubblica amministrazione e l'ordine giudiziario" previsti dal *Code* napoleonico, includendo, in tal modo, questi aspetti fondamentali "nell'ossatura costituzionale" del Regno. Questo approccio filofrancese è giustificato dalla necessità di evitare, per quanto possibile, "cangiamenti dell'ordine interno" che potessero creare scontri o, più banalmente, incertezza del diritto.

ovviamente, anche quello processuale civile, entrò in vigore il *Codice per lo Regno delle due Sicilie*³⁸.

Il processo civile è disciplinato nel terzo libro del Codice, intitolato *Leggi della procedura ne' giudizi civili*. Si tratta di un *corpus* normativo, composto da 1117 articoli, che costituisce, in buona parte, la riproposizione del modello francese, con alcune differenze di carattere formale, come, ad esempio, la diversa numerazione degli articoli³⁹. La riaffermazione dell'arretrata normativa previgente sarebbe sicuramente risultata inadatta e superata rispetto alle previsioni degli altri Stati preunitari e, pertanto, il legislatore ha preferito riprodurre pedissequamente la regolamentazione napoleonica⁴⁰. L'unica e vera innovazione rispetto al *Code de procédure civile* consiste nella particolare disciplina della cosiddetta *giustizia minore*, prevista per la risoluzione delle controversie di modesta entità e di facile soluzione⁴¹.

Per prima cosa è necessario analizzare le disposizioni relative alla fase preparatoria del rito ordinario. Il contenzioso si instaura con l'atto di citazione, presentato al giudice competente (art. 151), accompagnato dalla copia di tutti quei documenti su cui "*la dimanda è fondata*" (art.159). A differenza di quanto previsto, ad esempio, nella disciplina del lombardo-veneto, in questo caso la fase preparatoria è costituita dallo scambio di memorie tra le parti, senza limitazioni di sorta quanto al numero o al contenuto di tali scritti

³⁸ Il testo del *Codice per lo Regno delle due Sicilie. III. Leggi della procedura né giudizi civili*, Napoli 1819, è consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. XVIII ss. Per quanto concerne, invece, il mantenimento della normativa francese in assenza di una sua abrogazione *ex abrupto* si rinvia a MONTELEONE, *Il "codice per lo regno delle due sicilie" ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. Dir. Proc. anno LX (seconda serie)*, 2005, p. 5.

³⁹ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 62-63.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980, cit., p. 80; CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.* 1996, p. 71.

⁴⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 63-64; CIPRIANI, *Introduzione. Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, pp. XVII-XVIII; GUARINO, *Aforismi e regole su le leggi della procedura né giudizi civili*, Napoli 1842, p. 33 ss.; TARUFFO, *op. loc. cit.*

⁴¹ Cfr. MONTELEONE, *La mediazione obbligatoria: conciliazione o giurisdizione surrogata?*, in *judicium.it*; ANSANELLI, *op. loc. cit.*

difensivi (artt. 172-173); il che implica l'ammissibilità di nuove allegazioni fattuali e produzioni documentali⁴².

Termini piuttosto stringenti, seppur meramente ordinatori, vengono previsti per la costituzione in giudizio delle parti (artt. 166-167), per la presentazione delle memorie difensive del convenuto sottoscritte dal suo difensore (art. 171) e per la notifica della *controreplica* attorea (art. 172), anche se, in caso di mancato rispetto di detti termini, non è prevista alcuna formale decadenza.

Le stesse parti possono, tra l'altro, stare in giudizio personalmente, sebbene sia comunque obbligatorio nominare un patrocinatore e il tribunale abbia la facoltà di negare tale diritto qualora "*la passione o l'inesperienza*" di attore o convenuto non consenta loro di trattare la causa "*colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per l'istruzione de' giudici*" (art. 180). In questo modo si cerca di evitare che, nel corso del procedimento, si incorra in problematiche che possano portare a un rallentamento dell'*iter* e, conseguentemente, a un allungamento dei tempi necessari per decidere la causa.

Sempre in quest'ottica, è previsto il termine perentorio di tre anni, prorogabile per sei mesi ogni qualvolta sia presentata istanza di riassunzione, entro il quale il procedimento deve concludersi ed essere deciso con sentenza (art. 490). Nel caso in cui ciò non avvenga, le parti hanno la facoltà di chiedere la perenzione della causa con proprio atto (come espressamente sancito dall'art. 492 non opera la perenzione *ipso jure*, a differenza di quanto è stato visto, per esempio, nel Regolamento Toscano).

Un aspetto per il quale la fase preparatoria del rito ordinario disciplinata dal codice borbonico si distingue dal modello napoleonico consiste nella previsione dell'istituto delle *private informazioni*, mediante le quali le parti

⁴²Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 63.

preparano lo svolgimento dell'udienza di discussione fornendo informazioni al giudice⁴³.

Per quanto concerne il procedimento sommario, questo è scarsamente utilizzato ed è una riproposizione fedele della disciplina francese⁴⁴. In particolare, il Codice compie un'elencazione di casi “*da trattarsi sommariamente*” (art. 497) tra i quali, su tutti, spiccano quelle domande che richiedono “*pronta spedizione*” o che, qualora siano “*formate senza alcun documento*”, non eccedono il valore di trecento ducati.

Il rito sommario può considerarsi come il risultato della deformalizzazione e alleggerimento di quello ordinario, come, in effetti, si può evincere da quanto disposto all'art. 498 e seguenti. La causa, infatti, viene decisa durante l'unica udienza di comparizione delle parti e con un unico atto, “*senza altra procedura o formalità*”, eliminando pertanto sia la fase di trattazione che quella di istruzione e giungendo direttamente alla fase decisoria⁴⁵.

Giungendo ora all'analisi della *giustizia minore*, è doveroso precisare che questa ha trovato larga applicazione nei Tribunali partenopei e, soprattutto, rappresenta l'unico elemento di innovazione rispetto alla normativa francese. Si tratta, dunque, delle figure dei *giudici di circondario* e dei *conciliatori*: i primi, disciplinati a partire dall'art. 90 del Codice, sono previsti in sostituzione dei giudici di pace; i secondi ricoprono il ruolo di “*pubblico paciere*” nelle conciliazioni e di organo giurisdizionale in determinate cause previste (artt. 1 e ss.)⁴⁶.

⁴³ Sul punto si rinvia a ANSANELLI, *op. cit.*, p. 63; LANZELOTTI, *Analisi delle leggi di procedura ne' giudizi civili per le due Sicilie, corredata da formole per qualunque atto*, vol. II, Napoli 1835, p. 65 ss.

⁴⁴ Sul punto si rinvia a ANSANELLI, *op. cit.*, p. 66, spec. nota n. 90.

⁴⁵ Sul punto si rinvia nuovamente a ANSANELLI, *op. loc. cit.*; LANZELOTTI, *Analisi delle leggi di procedura ne' giudizi civili per le due Sicilie*, vol. I, p. 209; MOSCA, *Comentario su le leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, VI, Napoli 1843, p. 582.

⁴⁶ Con particolare riferimento alla figura dei *conciliatori* nell'esercizio delle loro funzioni di “*pubblico paciere*” occorre precisare che il Codice partenopeo, in netto contrasto con la matrice ideologica alla base del *Code* del 1806, non impone alle parti il preliminare tentativo di conciliazione della lite, ma, al contrario, consente loro di scegliere liberamente se farvi ricorso o meno. Sul punto si rinvia a quanto in MONTELEONE, *La mediazione obbligatoria: conciliazione o giurisdizione surrogata?*, in *Riv. Iudicium: il processo civile in Italia e in*

Ciò che accomuna questi due schemi procedimentali consiste nella loro applicazione nelle cause di *modesta entità* (motivo per cui vengono definiti procedimenti “minori”)⁴⁷.

Con riferimento al rito dinnanzi ai *conciliatori*, questo è caratterizzato dall’adozione dell’oralità per lo svolgimento delle attività di trattazione e di istruzione della causa, assicurando, in tal modo, una più rapida soluzione della controversia, che dovrebbe realizzarsi all’esito della prima e udienza⁴⁸. Va inoltre osservato che la particolare disciplina di questo modello procedimentale sarà poi recepita nel successivo Codice italiano del 1865⁴⁹.

Per concludere si può affermare che la disciplina del processo civile, così come delineata dal Codice partenopeo, risulta contraddistinta da una certa modernità ed efficienza, per quanto concerne la previsione di riti fortemente deformalizzati e, quindi, idonei a consentire una celere risoluzione delle controversie. Tali caratteristiche, per contro, non si rinvencono nella disciplina del rito ordinario e della fase di preparazione della controversia, in particolare, ove la stretta aderenza con il *Code* francese del 1806 implica l’assenza di limiti al numero di memorie che compongono la trattazione preliminare⁵⁰.

b) La *restauratione* compiuta nel Ducato di Parma presenta alcune affinità con quella realizzata nel Regno delle Due Sicilie. Il legislatore parmense, infatti, non ha abrogato *ex abrupto* la normativa francese ma, al contrario, ha mantenuto in vigore gran parte delle disposizioni contenute nel *Code* francese

Europa, Pisa 2023, p. 2 e ID., *Scritti sul processo civile. Teoria generale del processo-Disposizioni generali del codice di procedura civile*, vol. I, Roma 2012, *passim*.

⁴⁷ La modesta entità della causa è stabilita diversamente a seconda che sia adito il giudice di circondario o il conciliatore. Nel primo caso il limite di valore si attesta intorno ai trecento ducati (art. 97), mentre nel secondo è corrispondente a sei ducati (art. 41).

⁴⁸ V. CIPRIANI, *Introduzione. Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, p. XXIII; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 64-65, spec. note n. 85 e 86, *ivi* l’A. osserva come l’estrema deformalizzazione tipico della *giustizia minore* comportasse anche una “*compressione del diritto di difesa*”, giustificabile, però, dal basso valore economico della controversia, per cui il rispetto delle regole formali fondamentali e fondanti della disciplina processualistica civile poteva essere derogato. Va inoltre precisato che in questi particolari procedimenti la forma orale trova applicazione in maniera pressoché esclusiva. Con tale modalità deve essere infatti proposta la domanda attorea e la richiesta di fissazione dell’udienza (art. 57), devono essere svolte le argomentazioni di parte e l’assunzione delle prove testimoniali e, infine, la pronuncia della sentenza (artt. 68-71).

⁴⁹ V. quanto in CIPRIANI, *op. cit.*, p. XX e in ANSANELLI, *op. loc. cit.*

⁵⁰ V. quanto in MONTELEONE, *Scritti sul processo civile*, pp. 291-292.

del 1806⁵¹. Il *Codice di procedura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla* risulta, in effetti, caratterizzato dall'introduzione di istituti inediti che ne determinano un significativo miglioramento e progresso rispetto al modello offerto dal codice francese⁵².

Sul piano disciplinare, il Codice parmense contempla due diversi schemi procedimentali: il rito ordinario (*processura ordinaria*) e quello sommario⁵³. Per quanto riguarda il primo, l'attore, con il proprio atto di citazione, compie una "succinta" enunciazione delle ragioni che costituiscono il fondamento della pretesa azionata (art. 176) e indica i documenti di cui intende valersi in giudizio (art. 179). Occorre precisare che, nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni inerenti al contenuto necessario dell'atto di citazione, può essere eccepita la nullità di quest'ultimo (art. 178). La comparsa di costituzione e risposta del convenuto, per converso, è contraddistinta da una maggiore accuratezza e specificità, per cui è necessario "indicare con chiarezza i mezzi e le prove", nonché contestare le allegazioni attoree (art. 195).

Nonostante non sia previsto un numero massimo di memorie che le parti possono scambiarsi reciprocamente, la trattazione preliminare della causa è scandita da termini perentori stringenti che garantiscono un celere avanzamento del procedimento.

Durante la fase di preparazione, che può dirsi conclusa con la fissazione dell'udienza di discussione, è inoltre possibile modificare e integrare quanto allegato negli atti introduttivi e può essere richiesta a controparte l'esibizione

⁵¹ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 67; CHIZZINI, *Introduzione. Il codice di procedura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. XXI.

⁵² Per considerazioni circa l'effettivo miglioramento del Codice parmense rispetto al *Code* napoleonico si rinvia a TARUFFO, *La giustizia civile dal '700 ad oggi*, pp. 82-84; GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza 1985, p. 234.

⁵³ Il *Codice di procedura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma 1820, è consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. 1 ss.

dei documenti su cui quest'ultima fonda le proprie ragioni, qualora tali documenti non fossero già acclusi alle memorie di parte (art. 207).

Con riferimento al rito sommario, l'ambito di applicazione di tale schema procedimentale semplificato e deformalizzato è ampio, poiché è previsto che possano essere instaurate in tal modo tutte le controversie che la legge stessa definisce “*sommario*” e, parimenti, quelle che, per particolari caratteristiche di ciascun caso concreto, necessitano di una trattazione “*in via sommaria*”. L'assenza di rigide formalità è riscontrabile, peraltro, nella stessa disposizione di cui all'art. 530, ove si stabilisce che, nel rito sommario, le parti sono dispensate “*da alcuna delle forme e regole, e da alcuno degli atti e termini, che si osservano per la procedura ordinaria*”.

c) La disciplina del processo civile, recata dal Regolamento gregoriano del 1834, consiste in una commistione tra istituti tipici del diritto canonico e della cultura giuridica napoleonica, determinando in tal modo una normativa nuova e originale, da molti riconosciuta come migliorativa di quella contenuta nel *Code* del 1806⁵⁴.

Il *Regolamento Gregoriano* del 1834 prevede una disciplina estremamente semplificata rispetto al modello francese⁵⁵. Innanzitutto, l'atto di citazione è caratterizzato da un alto grado di genericità, poiché l'attore è tenuto a indicare “*l'oggetto della domanda e le ragioni della propria pretesa*” (artt. 541-547) e, inoltre, il contenuto dell'atto introduttivo può essere sempre modificato o

⁵⁴ Sul punto occorre precisare che la dottrina si divide, poiché, in contrasto con l'opinione largamente condivisa che ritiene che l'opera di riforma promossa da Papa Gregorio XVI sia ispirata da principi liberali derivanti dalla Rivoluzione francese, vi è chi crede che, per converso, il Regolamento dello Stato Pontificio sia frutto di un'ideologia reazionaria. Per specifici riferimenti circa i giudizi positivi si rinvia a TARUFFO, *op. cit.*, p. 86 ss.; GIANZANA, *Codice di procedura civile del regno d'Italia – Corredato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini*, vol. I, Torino 1889, p. 33; SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, vol. II, Milano 1927, p. 786. Riguardo ai giudizi negativi si rinvia a MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, in *Riv. It. per le scienze giuridiche*, 1907, pp. 147-210. Infine, per un riferimento alla vita del pontefice Gregorio XVI e alla sua opera di riforma si rinvia a GAMBERALE, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica e Roma*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1927, *passim*; VERCESI, *Tre pontificati, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936, *passim*.

⁵⁵ Il testo del *Regolamento Gregoriano* del 1834 è consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. 102 ss.

integrato, sebbene non sussista la possibilità di variare l'azione intentata nella “*sostanza e genere*” (art. 549)⁵⁶.

Allo stesso modo, anche il convenuto, nella sua comparsa di risposta, è tenuto a prendere posizione sulle allegazioni attoree, enunciando sommariamente tutte le eccezioni che intende opporre a controparte (art. 550). Occorre, inoltre, precisare che, in virtù della maggiore applicazione dell'oralità prospettata dal Regolamento, tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti con gli atti introduttivi devono essere precisate oralmente in sede di udienza di discussione⁵⁷.

È necessario, infine, osservare come questa fase di iniziale preparazione della causa si concluda con la fissazione della prima udienza di comparizione, successiva a una trattazione preliminare piuttosto scarna, costituita dallo scambio di appena una memoria scritta per parte.

In sede di udienza di comparizione il giudice assume un ruolo fondamentale, specie nella definizione delle modalità di svolgimento del procedimento. Il magistrato dinnanzi al quale viene promossa l'azione deve, infatti, verificare se la fattispecie concreta rientri o meno nei casi di applicazione del rito sommario (art. 538). Nell'ipotesi in cui tale verifica abbia esito negativo, la controversia verrà trattata secondo le modalità del rito ordinario, con successivo scambio di un'ulteriore memoria scritta per parte e la fissazione dell'udienza di discussione, a sancire la definitiva chiusura della fase preparatoria⁵⁸.

Nel caso in cui, per contro, la causa sia “*dichiarata sommaria*” (art. 586), il giudice può decidere tra due percorsi procedurali differenti e alternativi. Con il primo, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza la

⁵⁶ La parte di testo in corsivo è tratta da ANSANELLI, *op. cit.*, cit. p. 75.

⁵⁷ V. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, spec. nota n. 120.

⁵⁸ A seguito della discussione orale viene emesso il cosiddetto “*opinamento*”, ossia un provvedimento grazie al quale il giudice manifesta il proprio, seppur ancora non definitivo, convincimento circa la fondatezza delle pretese. Tale istituto permette alle parti di conoscere anticipatamente il probabile esito del procedimento e, pertanto, le stesse sono incentivate a raggiungere accordi transattivi, permettendo in questo modo una notevole diminuzione di giudizi pendenti nei singoli Tribunali. Si v. quanto in ANSANELLI, *op. cit.*, p. 76; TARUFFO, *op. cit.*, p. 88.

necessità di ulteriori approfondimenti o di un nuovo contraddittorio tra le parti, pronuncia la sentenza al termine della stessa udienza di comparizione. Qualora invece ritenesse essenziale lo svolgimento di più specifiche attività processuali, dispone l'iscrizione della causa “*nel registro delle cause sommarie*” che determina l'instaurazione della controversia secondo le norme del rito sommario di cui alla Sezione IV del Regolamento (art. 588).

Da ultimo appare doveroso precisare che nelle cause in materia commerciale e di competenza dei *governatori*, l'intero procedimento si esaurisce nel corso di una sola udienza e senza alcuna trattazione in forma scritta, estremizzando ancora di più la deformalizzazione e semplificazione di tali riti, in ossequio del già ampiamente citato principio di economia processuale⁵⁹.

1.4. *I Codici Sardi del 1854 e 1859*

Proseguendo con l'analisi dei codici preunitari di più stretta aderenza al modello francese, appare necessario approfondire le caratteristiche della codificazione compiuta nel Regno di Sardegna nel corso degli anni immediatamente precedenti all'unificazione italiana. I *Codici sardi* del 1854 e, specialmente, del 1859 rappresentano, infatti, il modello sulla base del quale è stato elaborato e redatto il Codice di procedura civile italiano del 1865⁶⁰.

Per una maggiore chiarezza, va premesso che, in ragione delle contingenti vicende politiche, il codice del 1854 era stato approvato dal Parlamento con l'espressa previsione che, entro i successivi cinque anni, si sarebbe dovuta

⁵⁹ V., ancora, ANSANELLI, *op. cit.*, p. 77.

⁶⁰ V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017, spec. p. 78, nota n. 127; AIMERITO, *La Codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008, p. 283; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980, p.99 ss. Con specifico riferimento al percorso di elaborazione del codice del 1854, si v. TARUFFO, *op. loc. cit.*; AIMERITO, *Urbano Rattazzi e i codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in BALDUZZI-GHIRINGHELLI-MALANDRINO (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'eta' di Urbano Rattazzi*, Milano 2009, pp. 31-34; ID., *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008, p. 40 ss.

compiere una sua completa revisione e la conseguente sostituzione con un nuovo codice⁶¹.

Secondo l'assetto del rito *formale*/ordinario delineato dal primo *Codice Sardo*, l'attore, all'interno dell'atto di citazione, compie un'esposizione "succinta" del fatto su cui si fonda la domanda, enunciandone le relative ragioni di diritto (art. 132), e realizza tutte le deduzioni e le produzioni istruttorie ritenute necessarie a comprovare le allegazioni introduttive (art. 135). In questo modo vengono delineati, seppur ancora superficialmente, la *causa petendi* e il *petitum* attorei, sui quali il convenuto dovrà prendere posizione tramite la propria comparsa di risposta (art. 161)⁶². L'attore può avvalersi, a sua volta, del successivo atto di *replica*, seguito dalla *controreplica* del convenuto (art. 163)⁶³.

La fase di preparazione così disciplinata risulta essere particolarmente snella, caratterizzata da termini perentori stringenti entro cui le parti devono notificare i rispettivi atti e si conclude con l'iscrizione della causa "sul ruolo di spedizione"⁶⁴. In sintesi, si può affermare che la struttura del procedimento *formale* sia essenzialmente suddivisa in due fasi distinte: la prima dedicata all'introduzione della controversia e alla progressiva formazione del *thema*

⁶¹ Il carattere di provvisorietà del *Codice Sardo* del 1854 si può riscontrare, oltre che all'articolo 1 dell'atto di promulgazione di Re Vittorio Emanuele II, anche nella Relazione redatta dalla Commissione Parlamentare all'uopo creata. V. quanto in AIMERITO, *Urbano Rattazzi e i codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, p. 34. Sulla dottrina coeva all'emanazione del codice sardo del 1854 si v. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 79-83; AIMERITO, *op. loc. cit.* Il testo del *Codice Sardo* del 1854 è consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano 2004.

⁶² Va precisato che, tramite le allegazioni iniziali (definite dal Codice "cedole"), le parti sono tenute a stabilire anche di quali mezzi di prova intendano avvalersi in giudizio, ferma restando la possibilità di compiere eventuali integrazioni con la successiva appendice di trattazione scritta.

⁶³ V. *Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia* (on. Boncompagni) *nella presentazione del Progetto alla Camera de' Deputati nella tornata del 22 marzo 1853* (consultabile in MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, *Codice di procedura civile per gli stati sardi*, Torino 1854, p. 141 ss.).

⁶⁴ L'iscrizione sul ruolo di spedizione è richiesta dalla parte che ne ha interesse e determina la conclusione della fase di preparazione. La causa è, quindi, "portata in istato di decisione" (art. 167), con la fissazione dell'udienza di discussione (chiamata, per l'appunto, di "spedizione"), durante la quale le parti devono precisare le proprie conclusioni e, eventualmente, produrre nuovi documenti di cui "il produttore giuri di non averne avuto prima notizia" (art. 168).

decidendum e del *thema probandum*; la seconda diretta alla discussione finale della causa e all'emissione della sentenza.

Il Codice disciplina, inoltre, un particolare procedimento che si svolge “*davanti ai giudici di mandamento*” (artt. 45-77), caratterizzato da una maggiore semplificazione della fase preparatoria rispetto al rito *formale*, in ragione del modesto valore economico della controversia. In particolare, si prevede la facoltà di instaurare la controversia con citazione verbale, nella quale l'attore è tenuto a compiere un'enunciazione sommaria “*dell'oggetto della domanda, dei mezzi (di prova di cui intende avvalersi) e dei titoli su cui si fonda*” (artt. 45-47)⁶⁵.

Caratteristica peculiare di tale disciplina è, poi, la previsione di un tentativo di conciliazione delle parti, che deve essere compiuto dal giudice nell'udienza di prima comparizione. Nel caso in cui tale “*componimento amichevole*” abbia esito positivo, l'accordo raggiunto dalle parti determina la risoluzione immediata della lite. Da ultimo, occorre precisare che è prevista la perenzione *ipso jure* della causa qualora non venga compiuto alcun atto di parte per sei mesi consecutivi (art. 73).

Per concludere la disamina della disciplina processuale delineata dal *Codice Sardo* del 1854 occorre soffermarsi sulle caratteristiche del procedimento sommario, disciplinato agli artt. 501 e seguenti⁶⁶.

Va, innanzitutto, precisato che il legislatore sardo compie un'elencazione esaustiva delle cause che devono essere instaurate mediante il modello sommario, ma, allo stesso tempo, prevede una clausola che ne permette l'applicazione in tutti i casi in cui la causa presenti esigenze di urgenza (art.

⁶⁵ Occorre precisare che tutte le attività si esauriscono nel corso dell'unica udienza di discussione e comparizione delle parti, permettendo in tal modo una concentrazione del procedimento che garantisce una celere risoluzione della controversia.

⁶⁶ Una parte considerevole della disciplina del procedimento sommario si applica altresì ai giudizi “*davanti ai Tribunali di commercio*” (artt. 520-553). Per una trattazione esaustiva dell'argomento si rinvia a PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice “speciali”, tra tradizione e rinnovamento*, in CARRATTA-LANFRANCHI (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino 2005, p. 172 ss.

501). Qualora si renda necessaria una “*pronta spedizione*”, il Tribunale può autorizzare la citazione “*a breve termine*”, concedendo all’attore di anticipare la data di udienza. La struttura del procedimento sommario risulta, infatti, caratterizzata da una significativa deformalizzazione, in virtù della quale tutte le attività necessarie alla soluzione della controversia si svolgono nel contesto della prima udienza⁶⁷.

Passando all’analisi del Codice “definitivo” del 1859, si può segnalare, in primo luogo, una maggiore aderenza della relativa disciplina a quella dettata dal codice napoleonico⁶⁸. La normativa del *Code de procédure civile* e, in particolare, l’ideologia liberale su cui si fonda sono, in effetti, largamente riproposte all’interno del Codice Sardo, anche attraverso un tendenziale incremento dei poteri delle parti nella conduzione del procedimento⁶⁹. In quest’ottica, la fase di preparazione della causa, delineata per il rito ordinario, risulta potenzialmente illimitata, non essendo definito né un numero massimo di memorie che le parti possono scambiarsi (art. 152), né preclusioni o termini perentori da rispettare (art. 162)⁷⁰. Una peculiare previsione concerne la possibilità di compiere un’ulteriore trattazione scritta, attraverso uno scambio di memorie successivo all’iscrizione della causa *sul ruolo di spedizione*, determinando in questo modo una nuova stasi del procedimento e, chiaramente, rendendo meno celere la sua definizione.

Infine, mentre la disciplina dei giudizi davanti ai *giudici di mandamento* e dinnanzi ai Tribunali di commercio è stata riproposta senza particolari modifiche rispetto al Codice previgente, riveste un aspetto di fondamentale rilevanza la riforma del procedimento sommario. In particolare, il legislatore del 1859 ha previsto due percorsi procedimentali distinti: il procedimento sommario “*semplice*” e quello “*a udienza fissa*”. Il primo si applica per le controversie tassativamente indicate all’art. 472 (e in tutti i casi previsti dalla legge). Oltre all’innesto di istituti di derivati dal rito *formale*, nel rito sommario

⁶⁷ Si rinvia a ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 87-88, spec. note n. 160 e 163.

⁶⁸ Il testo del *Codice Sardo* del 1859 è consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano 2004.

⁶⁹ Sul punto si rinvia ancora una volta a ANSANELLI, *op. cit.*, p. 80 e ROSSI, *Procedimento civile (forme del)*, in *Dig. it.*, vol. XIX, II, 1908-1913, p. 382 ss.

⁷⁰ V. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 81-82.

semplice risulta ammessa, in sede di udienza di discussione, la libera modificazione delle domande e delle eccezioni⁷¹. Il secondo modello di procedimento sommario, per contro, è applicabile in un numero non definito di controversie “urgenti”, per le quali si renda necessaria una “*pronta spedizione*” (art. 497), e, sul piano disciplinare, non risulta essere differente dal rito sommario previsto dal Codice del 1854⁷².

Alla luce di quanto detto, l’importanza della disciplina processuale sabauda dipende, soprattutto, dal fatto che il Codice di procedura civile Regno d’Italia ne accoglie gran parte dei principi e degli istituti ivi configurati. In tal modo, molte delle soluzioni, mutate dal *Code* napoleonico e accolte nei Codici sardi del 1854 e del 1859, finiranno per essere recepite nel codice unitario, a cominciare dalla disciplina del rito sommario, sulla quale si incentrerà la riforma di cui alla L. 31 marzo 1901, n. 317.

⁷¹ V. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino 1864-1871, I, p.43; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 91-92.

⁷² Sul punto si rinvia a ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017, p. 31; GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, p. 41; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 91-92 nota n. 174.

CAPITOLO II

LA FASE PREPARATORIA NELLE CODIFICAZIONI DEL XIX E XX SECOLO E SUE SUCCESSIVE EVOLUZIONI

Sommario: 2.1. Il Codice di procedura civile italiano del 1865 – 2.2. La disciplina della fase preparatoria nei progetti di riforma di matrice dottrinale – 2.3. Il Codice di procedura civile del 1942 – 2.4. Evoluzione della disciplina nelle riforme del c.p.c. italiano fra XX e XXI secolo

2.1. *Il Codice di procedura civile italiano del 1865*

Con l'unificazione italiana si era reso necessario attuare una politica di riforme che modificasse e adattasse al nuovo assetto geopolitico tutti i codici già in vigore nel Regno di Sardegna. Nell'ottica di un progetto di generale *piemontesizzazione* dello Stato, è facilmente comprensibile il motivo per cui, specialmente nel Codice di procedura civile italiano del 1865, non siano state accolte le soluzioni già previste nei diversi codici degli Stati preunitari, ma, al contrario, il legislatore abbia utilizzato come modello di riferimento i soli *Codici Sardi* del 1854 e 1859⁷³.

Il processo civile disciplinato nel codice italiano, secondo il parere diffusamente condiviso in dottrina, è ispirato ai principi liberali ereditati dalla cultura giuridica francese di cui è permeato il *Code de procédure civile* del 1806, ossia un ideale che può essere definito di “*liberalismo e liberismo borghese*”⁷⁴. L'azione processuale, infatti, è considerata come un “*elemento del*

⁷³ Per quanto riguarda la *piemontesizzazione* dello Stato italiano, si rinvia a GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari 1985, p. 32, *ivi* l'A. osserva che la nuova normativa italiana doveva cancellare completamente i codici e le leggi “*vigenti in tutti gli Stati preunitari*”. Occorre precisare che, in realtà, il codice italiano ha accolto la figura dei *conciliatori* previsti nel *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. Per un riferimento sul punto si rinvia al par. 1.3. della presente indagine. Per alcuni riferimenti circa l'adozione della legislazione piemontese come modello di riferimento principale per la redazione del codice del 1865 si rinvia a AIMERITO, *La Codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008, p. 283; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980, p. 99 ss.; ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano 1998, *passim*; SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano 1865, p. 11 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli 1935, pp. 401-402; ID., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma 1930, p. 382 ss.

⁷⁴ Il testo in corsivo è tratto da ALLORIO, *La vita del diritto in Italia*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Vol. I. Filosofia e teoria generale del diritto*,

diritto stesso dedotto in giudizio, come il potere di reagire contro la violazione”, e, pertanto, viene affidato alle sole parti un ruolo predominante di impulso e di controllo dell’andamento del processo⁷⁵. Il giudice è del tutto escluso dalla fase preparatoria del procedimento e, proprio per tale ragione, non gli è attribuito alcun potere di carattere direttivo che permetta un’organizzazione delle attività processuali improntata all’efficienza e alla celerità⁷⁶.

Infine, l’estremo “*rigore delle forme processuali*”, sancito a tutela delle “*libertà individuali*”, combinato alla rapida e, per certi aspetti, superficiale elaborazione del testo normativo ha contribuito all’affermazione, in dottrina, di valutazioni essenzialmente negative circa l’assetto disciplinare del processo civile previsto nel Codice del 1865⁷⁷.

Padova 1950, p. 434. Per alcuni riferimenti circa l’influenza del *Code* del 1806 sulla codificazione italiana del 1865 si rinvia a FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 491-515; ASTUTI, *Il “Code Napoleon” in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati successori*, in *Annali di Storia del diritto*, vol. XIV, 1973, p. 54 ss.; ACQUARONE, *L’unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960, p. 6 ss. Sulla scelta politica del legislatore italiano di adottare, specialmente per quanto riguarda il procedimento *sommario*, soluzioni previste dal codice napoleonico del 1806 e già allora fortemente criticate e ritenute superate si rinvia ad ALLARD, *Esame critico del codice di procedura civile del Regno d’Italia*, (traduzione a cura di TRIOLI), Livorno 1871, p. 45 ss.

⁷⁵ La citazione in corsivo è tratta da CHIOVENDA, *op. cit.*, p. 17. In tema si rinvia a SATTA, *Codice di procedura civile*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano 1960, p. 281, *ivi* l’A. ritiene che il processo civile sia un “*regolamento di una lotta tra le parti*” e che il giudice non venga in alcun modo coinvolto in tale lite, eccetto il caso in cui le parti “*sentano la necessità della sua presenza*”.

⁷⁶ Sul punto si rinvia a DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1985, pp. 17-18; DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. dir. proc.* 1993, p. 808 ss.; ALLARD, *Examen critique du code de procédure civile du Royaume d’Italie*, Grand-Paris 1870, p. 59.

⁷⁷ Il testo in corsivo è tratto da DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, *cit.*, p. 808, *ivi* l’A. cita a sua volta le parole di CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, Torino 1901, *passim*. Per un approfondimento sull’*iter* di approvazione del *Codice di procedura civile del Regno d’Italia* si rinvia a MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Roma 2013, p. 51 ss. Per quanto concerne i numerosi e differenti giudizi negativi nei confronti del c.p.c. del 1865 si rinvia, su tutti, a CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *ID.*, *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma 1931, p. 379 ss.; CALAMANDREI, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in *ID.*, *Opere giuridiche* (a cura di CAPPELLETTI), vol. IV, Napoli 1965, p. 14 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, p. 114 ss.; *ID.*, *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIV, Torino 1996, p. 658 ss. Per converso, alcuni giudizi sostanzialmente positivi sono presenti in CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi – La procedura civile nel Regno d’Italia (1866- 1936)*, Milano 1991, p. 133; MONTELEONE, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d’Italia. 1865, Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. VII ss.

Passando a esaminare la disciplina del Codice unitario, occorre premettere che quest'ultimo, in stretta aderenza al *Codice Sardo* del 1859, accoglie la distinzione tra rito *formale* e *sommario*⁷⁸. Tale aspetto risulta evidente nella lettera dell'articolo 155, a norma del quale il procedimento può essere “*formale o sommario*”, ove il primo si configura come il rito utilizzabile per qualsiasi controversia (e, quindi, “*la regola*”), mentre il secondo risulta applicabile solo in determinati casi previsti dalla legge (e, dunque, “*l'eccezione*”)⁷⁹.

In primo luogo, nel Titolo III del Codice intitolato “*Delle citazioni*” sono previsti due forme differenti di atto di citazione, ossia “*per biglietto in carta libera*” ovvero “*per atto formale*” (art. 132). La citazione “*per biglietto*”, in particolare, è ammessa per le controversie da instaurarsi dinnanzi ai *conciliatori* e *pretori*, ma, per quest'ultimi, solo se il valore della causa non ecceda le cento lire e, inoltre, è caratterizzata da un alto grado di genericità delle allegazioni iniziali, poiché l'attore è tenuto soltanto a indicare “*l'oggetto della domanda*”, senza che vi sia alcuna previsione circa l'indicazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa (art. 133). Per converso, l'atto di citazione formale deve contenere “*i fatti in compendio*” e gli “*elementi di diritto*” a sostegno della domanda attorea, oltre ai documenti di cui intende valersi in sede di giudizio (art. 134).

Per quanto riguarda il rito *formale/ordinario*, questo può dirsi caratterizzato, quantomeno nella sua fase preparatoria, dall'assenza di oralità, in favore di uno scambio reciproco tra le parti di memorie scritte, essendo espressamente previsto che qualsiasi istanza, risposta o “*altro atto relativo all'istruzione della causa, si fa per comparsa*” (art. 162)⁸⁰. In questa fase di

⁷⁸ V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017, p. 103.

⁷⁹ V. ancora ANSANELLI, *op. cit.*, p. 114; Cfr. *Relazione Ministeriale sul primo libro del progetto di codice di procedura civile* di Giuseppe Pisanelli, pp. 78-79, consultabile in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865, Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004, p. 1.

⁸⁰ Sul tema si rinvia a BARBA, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche, opere, circolari ministeriali, ecc. pubblicate dal 1866 ad oggi e disposte sistematicamente sotto i relativi e singoli articoli cui tendono ad illustrare*, Milano 1898, pp. 72-73; CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di diritto processuale*

preparazione della controversia, come già accennato in precedenza, le parti assumono un ruolo determinante nello svolgimento della trattazione scritta e nella progressiva definizione del *thema decidendum* e *thema probandum*. Gli atti introduttivi, a causa della loro elevata genericità, non definiscono l'oggetto della controversia, la cui determinazione viene, quindi, affidata allo scambio di un numero indefinito di memorie scritte tra le parti (art. 165)⁸¹. Inoltre, sempre nel contesto di queste modalità di trattazione diluita della controversia, viene consentita alle parti alla proposizione di nuove domande ed eccezioni, nonché l'integrazione delle allegazioni e delle deduzioni compiute con gli atti introduttivi⁸².

La fase di preparazione della controversia si conclude con il deposito dell'istanza di iscrizione "*sul ruolo di spedizione*" (art. 173), anche se tale previsione non può dirsi definitiva⁸³. Il Codice prevede, in effetti, la facoltà in capo alle parti di riaprire la trattazione scritta notificando a controparte una nuova memoria difensiva, rendendo così inefficace l'istanza di iscrizione a ruolo già depositata (art. 174)⁸⁴.

Durante la fase preparatoria è, infine, possibile che si renda necessaria la definizione, da parte del giudice, di alcune questioni dette "*incidenti*", la cui soluzione risulta pregiudiziale o preliminare rispetto al merito della controversia. In questo caso, si instaurano una serie di sub-procedimenti, paralleli rispetto al giudizio *a quo*, caratterizzati da numerosi formalismi e da una durata non preventivamente definita (artt. 181-185). La "*pratica degli incidenti*", da una parte, permette una formazione progressiva del giudicato per

civile, Roma 1930, II, p. 13 ss.; LIEBMAN, *Storiografia giuridica "manipolata"*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 103; MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino 1897, p. 198 ss.

⁸¹ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 104; SONZOGNO, *op. cit.*, p. 32 ss.

⁸² Cfr. GARGIULO, *Codice di procedura civile nel Regno d'Italia*, Napoli 1870-1876, p. 615; MORTARA, *op. cit.*, p. 200.

⁸³ Per alcuni approfondimenti inerenti all'iscrizione "*sul ruolo di spedizione*" prevista dal codice italiano del 1865 si rinvia a GARGIULO, *op. cit.*, p. 633-634; BORSARI, *Il codice di procedura civile italiano annotato da Luigi Borsari*, Torino 1871, vol. IV, pp. 53-56; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 106.

⁸⁴ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 107. Occorre precisare che questa disposizione, sebbene possa comportare continue e durature interruzioni del procedimento, è ritenuta fondamentale dal legislatore italiano del 1865 poiché le parti "*devono avere una piena libertà di discutere*" e, pertanto, possono "*continuare per quanto vogliono la procedura scritta*". Le citazioni in corsivo sono tratte dalla *Relazione Pisanelli*, p. 83.

mezzo di sentenze interlocutorie, ma, dall'altra parte, appesantisce ulteriormente la già complicata e problematica disciplina del procedimento *formale* con “*continui passaggi dalla fase preparatoria a quella incidentale e viceversa*”, causando, in tal modo, la dilatazione dei tempi del processo e determinando una complessiva inefficienza di questo schema procedimentale⁸⁵.

Per quanto riguarda il procedimento *sommario*, occorre premettere che, nel Codice italiano del 1865, è previsto unicamente il procedimento *sommario a udienza fissa*, differenziandosi così dal *Codice Sardo* del 1859, il quale, al contrario, prevedeva anche quello “*semplice*”⁸⁶. La precisa scelta del legislatore di eliminare *in toto* quest'ultimo modello procedimentale dalle disposizioni del codice unitario viene in qualche modo bilanciata dalla contestuale attribuzione in capo al giudice di ampi poteri discrezionali che, nei casi che richiedono “*pronta spedizione*”, gli permettono di abbreviare i termini previsti per lo svolgimento del rito *formale*, garantendo, in tal modo, una più rapida risoluzione della controversia instaurata mediante il modello “*ordinario*”⁸⁷.

⁸⁵ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 109-110. Per un'analisi approfondita del *rito degli incidenti*, v. TRIANI, *Sull'articolo 181 cod. proc. civile*, Bologna 1883, *passim*; PERTILE, *Storia della procedura a cura di Pasquale Del Giudice*, II, Milano 1902, p. 239 ss.; ZANCHI, *Degli incidenti*, Milano 1880, *passim*; MORTARA, *op. cit.*, p. 218 ss.

⁸⁶ Tale impostazione dualista era originariamente prevista dal legislatore italiano poiché si pensava che “*l'essenza di questi procedimenti sommari consiste talvolta nell'abbreviare i termini per l'iscrizione, e talvolta a togliere siffatta istruzione preliminare, commettendone l'ufficio alla procedura orale*”. La citazione è tratta da *Relazione sul progetto del codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, n. 63*, in *Progetto del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino 1864, p. 81. Sul punto si rinvia anche a MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 529 ss.; FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso tratti 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati Sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procédure civile du Canton de Geneve, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati sotto ciascun articolo*, Torino 1870, p. 201 ss.; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, III, Torino 1903, p. 399; ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, p. 63; SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino 1897-1902, p. 478; GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, pp. 50-52. Per un approfondimento della disciplina contenuta nei *Codici Sardi* del 1854 e 1859 si rinvia al par. 1.4. del presente lavoro.

⁸⁷ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 114.

Il Codice disciplina il procedimento *sommario* “a udienza fissa” in soli quattro articoli, dal 389 al 392, rendendo così evidente quanto questo rito sia ritenuto marginale ed eccezionale rispetto a quello *formale*. Innanzitutto, l’instaurazione della controversia nelle forme del rito sommario può avvenire nei casi previsti dalla legge e, curiosamente, tutte le volte in cui il presidente del Tribunale la autorizzi (art. 389, co. 1°)⁸⁸.

Un ulteriore elemento caratterizzante tale modello procedimentale consiste nella sostanziale assenza di una fase preparatoria scritta, di fatto limitata allo scambio degli atti introduttivi. Le attività trattatorie risultano, infatti, concentrate nella prima udienza di comparazione delle parti e di discussione della causa, nel corso della quale le parti sono tenute a presentare i propri atti difensivi e comunicare le reciproche conclusioni (art. 390).

In questo contesto, peraltro, è lasciata la più ampia libertà alle parti, le quali possono modificare le domande ed eccezioni già indicate nell’atto di citazione e comparsa di risposta, oltre alla facoltà di produrre nuovi documenti⁸⁹. Tale procedimento, per i motivi appena illustrati, è stato definito da diversi illustri autori il “*procedimento delle sorprese*”, durante il quale, in ogni momento, le parti possono introdurre nuovi fatti e, pertanto, ampliare l’oggetto della controversia, rendendone più difficoltosa la trattazione anche a causa dei continui rinvii di udienza⁹⁰.

⁸⁸ Per un’elencazione delle controversie per le quali il Codice ammette l’instaurazione con il rito *sommario* si rinvia a LEVI, *Manuale del codice di procedura civile*, Milano 1866, p. 286 ss.

⁸⁹ Sul punto si rinvia a RICCI, *Commentario al codice di procedura civile*, Firenze 1875, p. 412-413; MATTIROLO, *Elementi di Diritto giudiziario civile italiano*, III, p. 274, ivi l’A. rileva che, nell’ottica di garantire alle parti un’ampia libertà, “*tutta l’istruttoria si fa direttamente all’udienza, dovevasi necessariamente in questa lasciare ampia facoltà alle parti di ricercare e di provare con ogni mezzo la verità, di formolare nel modo che stimino più conveniente le proprie conclusioni*”; NORSI, *Sulla riforma al processo sommario nel codice di procedura civile italiano*, in *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia*, III, Roma 1875, p. 371; GALGANO, *op. cit.*, p. 59 ss.; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino 2013, p. 29; SONZOGNO, *op. cit.*, p. 21 ss. Per un riferimento sulla giurisprudenza di merito che ritiene non possibile, per le parti, introdurre *ex novo* in udienza di discussione domande diverse da quelle già indicate negli atti introduttivi si rinvia a CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato dall’avvocato Emanuele Cuzzi*, Torino 1883-1903, pp. 307-308.

⁹⁰ In merito ai continui rinvii di udienza che paralizzano il procedimento si invia a MORRONE, *Proposta di modificazione all’art. 390 del codice di procedura civile presentata alla Camera dei Deputati il 21 marzo 1875*, in TARZIA-CAVALLONE, *I progetti di riforma del*

Un ulteriore rilevante aspetto della normativa inerente al procedimento *sommario* si rinviene nel rinvio dell'art. 392 alla disciplina del rito formale, per tutti gli aspetti del procedimento non specificamente regolati. La conseguenza di tale disposizione, non a caso definita, in dottrina, “*norma suicida*”, consiste in una diffusa applicazione degli istituti inefficienti del rito *formale* a quello *sommario*, determinando così un evidente appesantimento della disciplina di quest'ultimo schema procedimentale⁹¹.

Il modello *sommario* trova applicazione, inoltre, nei giudizi dinnanzi ai *conciliatori* e ai *pretori* che, essendo organi giurisdizionali monocratici, hanno competenza a definire le controversie più semplici o di modesto valore economico (di qui il nome di *giurisdizioni minori*). In questi giudizi risulta assente ogni forma di preparazione scritta e tutte le attività processuali si compiono, oralmente, durante l'unica udienza di discussione, nella quale il giudice può chiudere l'istruzione qualora ritenga che la causa sia “*sufficientemente istruita*”⁹².

Per una maggiore profondità ed esaustività della presente indagine, appare necessario compiere una succinta disamina delle controversie in materia commerciale, la cui celere risoluzione è ritenuta, ovviamente, indispensabile per garantire il buon funzionamento “*dell'economia e del commercio nazionali*”⁹³. Il Codice prevede per questi giudizi la generale applicazione della normativa stabilita per il rito *formale* con alcune differenze, tra cui “*la riduzione dei termini processuali*” (art. 398) e il potenziamento dei poteri di cui dispone il giudice, coinvolgendo quest'ultimo nella programmazione delle attività processuali da compiere⁹⁴.

processo civile (1866-1935), I, Milano 1989, p. 453 ss., *ivi* il Deputato Morrone propone la modificazione dell'art. 390, con l'introduzione del termine di tre giorni prima dell'udienza fissata con il rinvio entro il quale la parte che intende modificare o integrare le allegazioni deve notificare tali variazioni a controparte, in modo tale che quest'ultima possa esaminarle con attenzione e preparare un'adeguata linea difensiva.

⁹¹ V. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, pp. 121-122.

⁹² Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 117; GARGIULO, *op. cit.*, pp. 92-96; RICCI, *op. cit.*, p. 165 ss.

⁹³ La parte di testo in corsivo è tratta da ANSANELLI, *op. cit.*, p. 124.

⁹⁴ V. ancora ANSANELLI, *op. cit.*, p. 125; PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice “speciali”, tra tradizione e*

In conclusione, la normativa stabilita dal Codice di procedura civile italiano del 1865 risulta essere incentrata sulla tutela del diritto di difesa e, pertanto, non persegue finalità di economia processuale nella definizione dei giudizi. Per queste ragioni la normativa del codice unitario è stata fortemente criticata dalla dottrina ed è stata oggetto di numerosi progetti di riforma, che subito si passerà a esaminare nel prosieguo.

2.2. *La disciplina della fase preparatoria nei progetti di riforma di matrice dottrinale*

Secondo autorevole dottrina, il Codice italiano del 1865 non poteva essere considerato “*un approdo*”, ma, piuttosto, “*un punto di partenza per la costruzione di una buona legislazione processuale*” improntata alla correzione dei difetti insiti nel modello liberale del processo civile⁹⁵.

In particolare, il procedimento *formale* risultava inefficiente a causa della disciplina della fase preparatoria, i cui termini, come è noto, non erano preventivamente determinati⁹⁶. L'intenzione del legislatore era, infatti, quella di lasciare la più ampia libertà possibile alle parti, permettendo loro di proseguire *ad libitum* lo scambio di memorie scritte e attribuendo al giudice un ruolo del tutto marginale, senza rilevanti poteri di direzione e di controllo sull'andamento del procedimento. La conseguenza, per certi versi ovvia, di tali previsioni consisteva nell'estrema dilatazione dei tempi occorrenti alla decisione delle controversie. E, di qui, la tendenza della prassi dell'epoca a ricorrere al modello del rito sommario in luogo di quello *formale*⁹⁷.

rinnovamento, in LANFRANCHI-CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino 2005, p. 172 ss.

⁹⁵ La parte di testo in corsivo è tratta da TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 151. Analoghe considerazioni anche in MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile*, vol. III, Milano 1905, p. 360.

⁹⁶ Per una disamina approfondita della disciplina del rito *formale* contenuta nel Codice italiano del 1865 si rinvia al par. 2.1. della presente indagine e, diffusamente, a DE ROSSI, *Della istruzione nei giudizi civili*, in *Arch. giur.* 1874, pp. 485-495; GARGIULO, *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli 1888, p. 279 ss.

⁹⁷ Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, cit., p. 131, *ivi* l'A. rileva che negli ultimi anni del XIX secolo “*l'applicazione del rito formale risulta invero limitata al 4% delle controversie civili*”. Altri dati statistici sull'applicazione del modello di rito *formale* sono contenuti in ROSSI,

Alla base di tale predilezione vi era la preferenza della classe forense per un contatto immediato con il giudice e per più ampia applicazione dell'oralità nella preparazione della causa⁹⁸. E ciò benché, nel rito *sommario*, occorresse confrontarsi con la pratica dei continui rinvii di udienza⁹⁹.

Occorre poi ricordare che il procedimento *sommario* non era stato quasi mai applicato rispettando appieno quanto previsto dal Codice italiano del 1865. La relativa disciplina, contenuta in pochi articoli e, dunque, carente, era stata integrata da quella prevista per il rito *formale*, ai sensi di quanto disposto dalla clausola di rinvio sancita dall'art. 392, determinando la nascita di una sorta di *tertium genus* procedimentale, distante dalla snella e celere disciplina del *sommario*¹⁰⁰. Il campo applicativo di tale schema procedimentale era stato

Procedimento (forme del), p. 399; APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, Milano 1908, p. 6. Per un ultimo riferimento circa la preferenza del modello *sommario* rispetto al *formale* si rimanda a quanto riportato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti GIANTURCO a sostegno del proprio progetto di riforma del 1897, consultabile in TARZIA-CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, vol. I, p. 761, ove è affermato che nel corso del 1895 la percentuale di cause instaurate con il rito *sommario* era prossima al 100%.

⁹⁸ Con riferimento alla diffusa preferenza del modello sommario nella classe forense dell'epoca si rinvia alle considerazioni di MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, Napoli, 1891, p. 20; MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova 1885, p. 67 ss.; GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1925, vol. II, parte I, p. 58 ss.; BORGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma 1902, p. VI. Sul punto si rinvia anche a CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano 1993, cit., p. 395 ss., ivi l'A. rileva che il rito *ordinario* e quello *sommario* "sono per sé due tipi opposti di procedimenti", poiché il primo si fonda sulla forma scritta degli atti, mentre il secondo è caratterizzato dalla predominanza dell'oralità. Quest'ultima non è da considerare quale condizione di validità degli atti del procedimento, ma "da un lato serve a preparare lo svolgimento dell'udienza, dall'altro serve come aiuto alla memoria del giudice".

⁹⁹ Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *op. cit.*, p. 142; MANCINI, *Relazione alla Camera sul d.d.l. 2 marzo 1877*, in TARZIA-CAVALLONE, *op. cit.*, p. 468. Inoltre, si rinvia a quanto in MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, cit., p. 680, ivi l'A. rileva che "il fatto che la causa sia portata a udienza, costituisce per i litiganti come per i loro difensori, il segno più sensibile che essa è in vita e in attività. D'onde un effetto che potrebbe essere detto piuttosto psicologico che giuridico, quantunque si ripercuota anche nel campo del diritto". Analoghe considerazioni in ID., *La riforma del procedimento sommario*, Firenze 1891, p.4. Inoltre, una particolare considerazione sulla natura dei differimenti d'udienza in ID., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova 1886, cit., p. 13, ivi si osserva che i differimenti d'udienza siano un correttivo alla "impossibilità di applicare la legge secondo il suo tenore", per consentire agli avvocati di svolgere una preparazione della controversia privatamente, in via stragiudiziale, ma, in tal modo, "naturalmente accessibile ad inconvenienti e ad abusi".

¹⁰⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 145-146. Sul punto sono rilevanti le considerazioni in CAO, *La riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, Cagliari 1912, cit., p. 172, ivi l'A. rileva come il procedimento sommario "non visse se non per le correzioni sostanziali che la pratica vi introdusse subito, e che erano applicate come legge,

ampliato, comprendendo, oltre alle cause più semplici e lineari, anche quelle complesse, le quali necessitavano di un'accorta preparazione; e, evidentemente, la totale assenza della fase preparatoria del *sommario* non garantiva una approfondita e definitiva delineazione dell'oggetto della controversia¹⁰¹. Quest'ultimo veniva, a ogni udienza, modificato a seguito della proposizione di nuove domande ed eccezioni, ovvero della produzione di nuovi documenti e, pertanto, il giudice era costretto a continui rinvii necessari ad arginare “*il fenomeno delle mutue sorprese*”, con il conseguente lento incedere del procedimento¹⁰².

Per tali ragioni, la dottrina riteneva necessaria una riforma del rito *sommario* che introducesse una fase preparatoria e risolvesse l'annosa questione dei differimenti d'udienza, eliminando definitivamente il procedimento *formale* e istituendo il nuovo (e unico) rito *sommario ordinario*¹⁰³.

Occorre, però, un'ulteriore osservazione. La dottrina, nonostante fosse favorevole alla riforma del Codice unitario, era ancora legata a un approccio prevalentemente esegetico nei confronti del dettato normativo, non assumendo,

da un'onesta e leale consuetudine di tutte le curie italiane. Può ben dirsi dunque che il procedimento sommario, tanto a lungo esaltato, non fu mai nella pratica forense, come non ebbe mai una sostanziale autonomia nella legge”. Analoghe considerazioni in MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino 1903, vol. III, p. 491. Si impone un ultimo rinvio a CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli 1920, cit., p. 13, ove l'A. osserva che “*il procedimento sommario si configurò a somiglianza del formale senza averne nemmeno i vantaggi*”, in termini di garanzie formali e di una fase di preparazione strutturata e, quantomeno, regolamentata.

¹⁰¹ Sulla mancanza della previsione di una fase di preparazione nella disciplina del modello *sommario* si rinvia alla discussione parlamentare e, in particolare, all'intervento del ministro guardasigilli Vigliani consultabili in *Atti parlamentari della Camera dei Deputati, Sessione 1874-1875, Discussioni*, p. 3339.

¹⁰² La parte di testo in corsivo è tratta da ANSANELLI, *op. cit.*, p. 134. Sui numerosi rinvii d'udienza si esprimono diversi autori tra cui MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, cit., p. 402, *ivi* l'A. rileva che i rinvii erano “*spesso resi necessari per dividere in una serie di udienze il complesso delle operazioni preparatorie della disputa*”; MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova 1886, cit., pp. 9-10, *ove* si afferma che l'assenza di una fase di preparazione anteriore alla celebrazione delle udienze di discussione comporta l'inevitabile degenerazione del “*procedimento sommario in una gara di sorprese, d'insidie, di defatigazioni*”; simili considerazioni in ID., *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ad accelerare i giudizi di esecuzione*, p. 678 ss.; ID., *La riforma del procedimento sommario*, p. 4.

¹⁰³ La ricezione della prassi giurisprudenziale all'interno della riforma del Codice del 1865 è definita dalla locuzione “*dare legale sanzione all'uso del foro*” contenuta in MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, cit., vol. I, p. 306. Inoltre, si rinvia a GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, pp. 27-28.

pertanto, il ruolo di “*paladina delle riforme*”¹⁰⁴. E anche di qui la circostanza che nessun progetto di riforma sia mai stato approvato fino al XX secolo¹⁰⁵.

Innanzitutto, il primo disegno di legge presentato in Parlamento risulta essere il *progetto Catucci* del 1868. L’aspirazione di tale progetto era di riformare interamente la disciplina del procedimento *sommario*, estendendo l’applicazione di quest’ultimo anche alle controversie in materia commerciale e prevedendo una fase di preparazione scritta, caratterizzata da un numero di memorie preventivamente determinato, da compiersi anteriormente all’udienza di discussione orale¹⁰⁶. L’intenzione era, infatti, quella di costringere le parti, e i corrispettivi avvocati, a svolgere un’esaustiva preparazione e, quindi, un’effettiva definizione dei limiti oggettivi della controversia, stabilendo inderogabilmente i confini del *thema decidendum* e del *thema probandum*. In questo modo, si sarebbe potuto evitare lo “*sconcio delle contese portate alla decisione dei giudici senza ponderato esame dei titoli e dei documenti delle parti*”, rendendo così più semplice e lineare la risoluzione giudiziale della causa¹⁰⁷.

Nella medesima ottica si pone il *progetto Morrone* del 1875, in cui si prevede il termine di tre giorni prima dell’udienza di discussione entro cui le parti devono notificare reciprocamente le eventuali “*aggiunzioni, modificazioni o variazioni*” apportate ai propri atti difensivi e, nello stesso termine, depositare tutta la documentazione data in comunicazione¹⁰⁸.

Di identica aspirazione sono i successivi progetti *Mancini* del 1877 e *Villa* del 1881, i quali, nel proporre un correttivo alla disciplina del procedimento

¹⁰⁴ La prima citazione è tratta da ANSANELLI, *op. cit.*, p. 133, mentre la seconda è di TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, p. 152.

¹⁰⁵ Il testo dei diversi e numerosi progetti antecedenti alla riforma del procedimento *sommario* del 1901 sono consultabili in TARZIA-CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, vol. I, *passim*. Rilevanti considerazioni in tema di esigenza di riforma del procedimento sommario sono contenute in ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, pp. 348-349; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi – La procedura civile nel Regno d’Italia (1866- 1936)*, p. 24 ss.

¹⁰⁶ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 138; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, p. 402.

¹⁰⁷ La citazione è tratta da APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, cit., p. 4.

¹⁰⁸ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 139.

sommario, vengono accusati, al contrario, di ignorare le reali necessità della procedura e, dunque, di non arginare “*quegli imbarazzi, quelle dilazioni, quegli inconvenienti tutti che si aveva in pensiero di eliminare*”¹⁰⁹.

Occorre precisare, peraltro, che nessuno dei suddetti progetti (e nemmeno i successivi, di cui, però, è superfluo parlare in questa sede) è mai stato approvato dal legislatore italiano. La diffusa richiesta di “*dare legale sanzione all’uso del foro*” e, quindi, di rendere ufficiale, per mezzo di una specifica previsione di legge, la prassi comune nei Tribunali italiani, che preferiva l’oralità tipica del procedimento *sommario*, è rimasta sostanzialmente inevasa fino al 1901, anno della prima, vera riforma in ambito processuale civile, sancita con la legge n. 107¹¹⁰.

Con l’emanazione della legge n. 107 del 1901 e, ancor più con il successivo regio decreto n. 413, si assiste alla effettiva scomparsa del procedimento *sommario*, così come originariamente delineato dal codice unitario del 1865¹¹¹. Al suo posto viene previsto un nuovo rito *sommario*, tramite il quale possono essere instaurate tutte le controversie (il modello *formale*, al contempo, assume definitivamente un carattere residuale ed eccezionale) e caratterizzato da un generale potenziamento della figura del giudice. Persiste però, in questo nuovo assetto disciplinare, la mancanza di una

¹⁰⁹ V. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 139. La citazione è tratta da MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, p. 13.

¹¹⁰ Per un riferimento all’espressione tra virgolette si rinvia a MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, cit., vol. I, p. 306; *Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S. M. il Re presentata da S. E. il Guardasigilli COCCO-ORTU*, Roma 1901, cit., p. 7. Inoltre, è doveroso precisare che, in realtà, la riforma non può dirsi costituita da un singolo testo legislativo, bensì è il prodotto di differenti fonti normative, tra cui le leggi 31 marzo e 7 luglio del 1901; il r.d. n. 413 del 31 agosto 1901 e, infine, il r.d. n. 547 del 19 dicembre 1901. Per alcuni commenti sulla riforma si rinvia ad APICELLA, *Il procedimento sommario, passim*; BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma 1901, *passim*; CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma 1901, *passim*; CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli 1902, *passim*; CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona 1902, *passim*; GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli 1903, *passim*; GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato 1901, *passim*; GUERRA, *Illustrazioni alla legge*, in *Foro sicil.*, IX, p. 95 ss.; LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania 1902, *passim*; LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania 1902, *passim*; MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia 1901, *passim*.

¹¹¹ Il regio decreto n. 413 viene definito “*mini-codice*” di procedura civile in CIPRIANI, *Le dimissioni del Professore Mortara e i “germanisti” del preside Scialoja*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 773, nota n. 7.

fase di preparazione in forma scritta, essendo il legislatore ancora fortemente legato ai principi liberali che avevano ispirato la redazione del Codice del 1865 e, quindi, al concetto di dominio delle parti sull'andamento del procedimento e delle varie attività processuali¹¹².

Con tale riforma, inoltre, si introducono ulteriori elementi di novità, tra cui una nuova disciplina degli atti introduttivi. Vengono previste quattro tipologie di atti di citazione: il *libello introduttivo*, il quale sostanzialmente è la riproposizione di quanto già disposto dal codice unitario, per cui non sono stabiliti requisiti minimi di specificità o di sinteticità, persistendo la facoltà in capo alle parti di modificare l'oggetto della controversia in sede di udienza di discussione; la *contro citazione*, ossia la citazione notificata dal convenuto all'attore che permette al primo di abbreviare i termini ordinari, in un'ottica di celerità del procedimento; la citazione finalizzata alla richiesta di ammissione di determinati mezzi istruttori; la citazione necessaria per la riassunzione della causa nel caso in cui questa sia decaduta o cancellata dal “*ruolo di spedizione*”¹¹³.

Un'altra innovazione riguarda la disciplina relativa alla comunicazione delle prove precostituite. L'obbligo di deposito di quest'ultime, antecedente alla celebrazione dell'udienza di discussione, avrebbe certamente permesso una preparazione della controversia più completa e, soprattutto, avrebbe contrastato il fenomeno della produzione “a sorpresa” di documenti del tutto nuovi che aveva caratterizzato la normativa precedente¹¹⁴. Il legislatore, però, per non contrastare la natura “*imprescindibile*” propria del procedimento *sommario*,

¹¹² Si può affermare che l'elemento caratterizzante di questa riforma sia proprio la commistione tra elementi tipici del *sommario* e del *formale*, mantenendo intatta la struttura di matrice liberale adottata con il Codice del 1865. Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *op. cit.*, p. 159. Inoltre, riportando il testo della legge 31 agosto 1901, n. 107, si rileva che “*sono trattate col procedimento sommario tutte la cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche d'ufficio*” e, contestualmente, che viene prevista “*l'efficace direzione del magistrato*” circa lo svolgimento delle diverse attività processuali. I testi della riforma e della *Relazione Illustrativa* sono consultabili in BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901, passim*.

¹¹³ In tema si rinvia a ROSSI, *Procedimento civile (forme del)*, cit., p. 410, *ivi* l'A. osserva come la citazione “*in via formale*” sia quasi del tutto abolita con la riforma del 1901. Per un riferimento sull'istituto della *contro citazione* si rinvia a MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, vol. II, p. 158; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 148-149.

¹¹⁴ V. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 150.

ossia di permettere che “*l’istruzione rimanga aperta fino al momento in cui termina la discussione all’udienza*”, aveva optato, per un verso, per prevedere un deposito anteriore all’udienza di carattere facoltativo (art. 5) e, dall’altro, per stabilire l’onere delle parti di depositare tutta la documentazione alla chiusura della discussione orale (art. 10), con lo specifico divieto del giudice di esaminare gli eventuali atti non depositati entro tale termine (art. 11)¹¹⁵. Al fine di incentivare la “*preventiva produzione documentale*”, inoltre, è previsto il diritto della parte diligente di ottenere l’immediata discussione della causa, qualora non sussistano “*gravi motivi*” che rendano preferibile il rinvio dell’udienza ad altra data (art. 5)¹¹⁶.

Ad ogni modo, nonostante questa disciplina apparentemente completa, non sono previste preclusioni di sorta e, infatti, le parti possono produrre i documenti di cui non abbiano già dato comunicazione anche in un momento successivo alla conclusione dell’udienza, vanificando, in tal modo, ogni aspirazione del legislatore a rendere certo e definito l’oggetto del contendere prima della discussione¹¹⁷.

Due novità introdotte dalla riforma consistono nella bipartizione della trattazione in udienza e nel potenziamento della figura del giudice, al quale è affidata, nel corso della prima fase, la direzione delle attività processuali. Nella seconda, invece, si prosegue con l’assunzione dei mezzi di prova, la discussione della causa e la sua definizione¹¹⁸.

Sotto altro profilo, è opportuno soffermarsi su quanto previsto dall’articolo 6 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il quale disciplina il delicato fenomeno dei differimenti d’udienza. Il presidente, infatti, è tenuto a concedere il rinvio

¹¹⁵ In tema si rinvia a ROSSI, *Procedimento civile (forme del)*, cit., pp. 413-414, ivi l’A. osserva che l’eventuale previsione di un obbligo di preventivo deposito della documentazione fornita in comunicazione sarebbe stata “*contraria alla natura del rito sommario*”; ANSANELLI, *op. loc. cit.*

¹¹⁶ V. ancora quanto in ANSANELLI, *op. cit.*, p. 151.

¹¹⁷ V. quanto in CUZZERI, *Il procedimento formale*, p. 54; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 151. Va inoltre precisato che, nell’ipotesi di caso fortuito o per il fatto di un terzo la parte non abbia potuto depositare la documentazione di cui intende valersi in giudizio, il presidente del collegio può temperare le norme in parola e ammettere, in deroga, la richiesta di immediata discussione proposta dalla parte. Cfr. *Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S. M. il Re presentata da S. E. il Guardasigilli COCCO-ORTU*, p. 22.

¹¹⁸ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 152-153.

qualora non sia stato compiuto il preventivo deposito dei documenti, mentre, nei casi di richiesta congiunta delle parti o se sussistono “*giusti motivi*”, gli è attribuito un ampio potere discrezionale relativo all’opportunità, in ottica di corretta ed efficiente gestione dei tempi del processo, di disporre o meno tali differimenti d’udienza¹¹⁹.

In apparente contrasto con quanto appena descritto risulta essere il disposto di cui all’art. 9, il quale prevede l’obbligo di rinvio in capo al giudice, qualora siano state proposte all’udienza nuove domande, eccezioni o prodotti nuovi documenti, non rilevando in alcun modo la sussistenza dei “*giusti motivi*”, che l’art. 6 individua quale presupposto necessario per tale scopo¹²⁰.

Pare, inoltre, opportuno osservare che il presidente del collegio, dopo il quinto rinvio, “*può ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo*” (art. 9, co. 3°)¹²¹.

Un elemento della riforma, oggetto di diffuse critiche nella dottrina dell’epoca, è la disciplina degli *incidenti*, la quale resta pressoché immutata rispetto a quanto previsto nel codice unitario. Con il sorgere di *incidenti*, infatti, si instaura un sub-procedimento, parallelo a quello principale, caratterizzato dallo scambio di memorie scritte e dalla celebrazione di un’udienza di discussione, al termine della quale viene pronunciata una sentenza immediatamente impugnabile¹²². La persistenza delle formule tipiche del procedimento *formale*, nonostante quest’ultimo sia stato ormai quasi del tutto abbandonato, comporta una sorta di conflitto strutturale tra la disciplina

¹¹⁹ Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *op. cit.*, p. 155; CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, pp. 58-61; CUZZERI, *Il procedimento sommario*, pp. 26-29; ROSSI, *Procedimento civile (forme del)*, cit., pp. 423-426.

¹²⁰ Appare doveroso riportare le parole di APICELLA, *Il procedimento sommario*, p. 110, ove l’A. afferma che “*con questo articolo (ovverosia l’articolo 9) il legislatore ha fatto delle deroghe, ha sanzionato delle eccezioni alla regola contenuta nel precedente articolo 6*”. Sul medesimo tema si rinvia anche a MARTORELLI, *Sul primo capoverso dell’art. 9 della legge 31 marzo 1901, n. 107*, in *Pal. di Giust.*, 1904, p. 207 ss.; SCHETTINI, *Sull’applicazione dell’art. 9 cap. 1. della legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli 1903, *passim*.

¹²¹ Sul punto si rinvia ad APICELLA, *op. cit.*, pp. 110-111; CASTELLARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Torino 1909-1910, pp. 594-595.

¹²² A riguardo si rinvia a LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano 1932, p. 247; TARUFFO, *op. cit.*, p. 170; CUZZERI, *op. cit.*, pp. 64-65.

del nuovo rito *sommario ordinario* e la pretesa di maggiore celerità ed economia processuale¹²³.

Un ultimo aspetto di interesse della riforma del 1901 consiste nella istituzione della figura del giudice relatore, il quale può essere nominato dal presidente del collegio su istanza di parte ovvero d'ufficio, qualora, "*per la mole dei documenti e per l'importanza stessa della questione*", si renda necessaria la relazione della causa, della quale il giudice incaricato dà lettura nelle prime battute dell'udienza di discussione¹²⁴.

Tale innovazione si pone l'obiettivo di offrire "*il doppio vantaggio di abituare i giudici a parlare in pubblico*" e, parimenti, di permettere alle parti di conoscere con precisione "*tutti i fatti e tutte le circostanze della causa*"¹²⁵.

Alla luce di quanto detto risulta evidente la ragione del sostanziale fallimento di questa riforma, ancora eccessivamente legata al retaggio del modello liberale del processo. Sotto tale profilo, il principale difetto ascrivibile alla l. n. 107 del 1901 può probabilmente parsi consistere nella previsione di un procedimento *sommario* modellato sullo schema del rito *formale*, determinando, così, la "*scomparsa del procedimento sommario in Italia*", inteso quale prototipo procedimentale caratterizzato dall'oralità e dalla estrema semplificazione delle forme¹²⁶.

¹²³ Sul punto appare essere esplicitativo quanto in COSTA, *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola 1917, pp. 133-134, *ivi* l'A. afferma che "*il nostro rito incidentale costituisce una continua possibilità di spezzare il corso del procedimento*" e ritiene che "*sembra un'irrisione parlare di concentrazione nel processo italiano*".

¹²⁴ La parte di testo in corsivo è tratta da ARCHIVIO DELLA CAMERA REGIA, *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943). Riforma del procedimento sommario (22.11.1900-30.01.1901)*, Vol. DCCXXVI, Roma 1901, cit., p. 730.

¹²⁵ Le citazioni sono tratte da *Relazione del 26 novembre 1900*, in ARCHIVIO DELLA CAMERA REGIA, *op. ult. cit.*, p. 690 ss.

¹²⁶ La citazione è di GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, cit., pp. 62-64. Considerazioni della medesima caratura anche in ID., *Sulla riforma del procedimento civile*, cit., p. 169, *ivi* l'A. ritiene che "*queste circostanze, insieme con le poche bazzecole della legge e del decreto 1901 sulla iscrizione a ruolo, sulla comparizione all'udienza, sui rinvii, etc. non sono che delle inezie, le quali, mentre non tolgono che tutta la trama del nostro processo sia sostanzialmente intessuta con le sole norme del procedimento formale, sono affatto inadonee a far attribuire a quel processo la qualifica di procedimento formale*".

L'insoddisfazione diffusa derivante da quanto disposto nella riforma del 1901 aveva riaccessato nella dottrina la volontà di mettere mano alla normativa processuale civile e, finalmente, di prospettare una completa riscrittura.

Successivamente al disegno di legge *Gallo*, presentato nel 1906 e recante “*Riordinamento delle giurisdizioni*”, vengono elaborati i due progetti *Orlando* del 1908¹²⁷. L'obiettivo principale di tali progetti era di recepire ufficialmente nelle norme la prassi giurisprudenziale affermata, “*facendo della legge processuale lo specchio sincero della vita giudiziaria*”¹²⁸. In entrambi i disegni di legge *Orlando* viene sancito il procedimento *sommario* quale unico modello procedimentale possibile, a discapito di quello *formale* che, per converso, viene completamente eliminato¹²⁹.

A seguito dell'abbandono del progetto *Orlando*, nel 1919 viene presentato dalla Commissione per il dopoguerra, presieduta da Giuseppe Chiovenda, un nuovo progetto di riforma, conosciuto, appunto, con il nome di *progetto Chiovenda*. Nell'ottica dell'autore, vi è un sostanziale connubio tra procedimento *sommario* e oralità, un legame indissolubile e imprescindibile¹³⁰. Chiovenda, inoltre, ritiene che sia indispensabile la concentrazione delle attività processuali, ottenibile solo attribuendo all'udienza di discussione un ruolo di assoluto rilievo. E, di qui, oltre alla già citata oralità, l'immediatezza, ossia la presenza di un rapporto diretto tra giudice, parti e prove, e, più in

¹²⁷ Sui progetti *Orlando* si rinvia alle considerazioni in CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in TARZIA-CAVALLONE, *op. cit.*, II, p. 829 ss.; ID., “*Preferisco il cattivo processo attuale*” (*Chiovenda, Mortara e il “Progetto Orlando”*), in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1048 ss.; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 204 ss.; CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia*, p. 395 ss.; D'AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, p. 370 ss.; DE PALO, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.* 1909, I, p. 682 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, p. 184.

¹²⁸ La citazione è tratta dalla relazione del Ministro Orlando intitolata “*Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*”, formulata per presentare il proprio progetto di riforma. Il testo della relazione è consultabile in TARZIA-CAVALLONE, *op. cit.*, II, p. 847 ss.

¹²⁹ Sulla definitiva abolizione del procedimento *formale* si esprime D'AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, I, cit., p. 371, ove l'A. ritiene tale previsione del progetto *Orlando* come un “*troncamento dei vecchi rami disseccati di un albero*”.

¹³⁰ Cfr. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, Roma 1901, in ID., *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, p. 357.

generale, la maggiore implementazione dei poteri officiosi nella direzione del procedimento¹³¹.

In apparente contrasto con la “modernità” di cui sembra essere permeato, nel *progetto Chioventa* risulta, ancora, presente un legame con la visione squisitamente ottocentesca di processo liberale, siccome persiste la facoltà in capo alle parti di proporre nuove domande e di sollevare ulteriori eccezioni, nonché di produrre documenti non preventivamente offerti in comunicazione¹³².

Come detto, la disciplina relativa all’udienza di discussione, ritenuta fase fondamentale del procedimento, risulta esaustiva e tendenzialmente priva di lacune, essendo questa pretesa completezza, nel pensiero chiovendiano, un baluardo liberale posto a tutela dei diritti soggettivi dedotti in giudizio¹³³. Per converso, appare con un grado maggiore di sommarietà la disciplina relativa ai giudizi dinnanzi ai *conciliatori* e ai *pretori*, per i quali è previsto che il giudice non sia tenuto ad osservare alcuna forma, potendo determinare “*liberamente di volta in volta il metodo del procedimento*” (art. 160)¹³⁴.

Con la mancata approvazione del *progetto Chioventa*, la successiva proposta di riforma viene presentata da Lodovico Mortara nel 1923. L’obiettivo di Mortara era di “*conservare al processo civile l'impronta*

¹³¹ In tema di oralità, immediatezza e concentrazione si rinvia alle considerazioni di GALGANO, *Sulla riforma del procedimento civile*, cit., p. 169, ivi si afferma che “*i caratteri veramente essenziali di un procedimento sommario, sono la rapidità soprattutto dello svolgimento, ed in maggiore o minor misura l'intenso contatto fra giudice e parti, il largo potere del giudice nella direzione della lite*”.

¹³² Cfr. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, p. 207. Per un unico riferimento relativo alla definizione di modernità si rinvia a DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in *Elementi per una definizione di complessità processuale* (Angelo Dondi editor), Milano 2011, pp. 5-6.

¹³³ Cfr. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, p. 356; DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 808.

¹³⁴ Di qualche interesse appare la considerazione relativa ai *conciliatori* e ai *pretori* di CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli 1920, cit., p. 99, ove si rileva che questi procedimenti considerati “*giustizia minore*” sono, in realtà, “*il procedimento delle cause che interessano il maggior numero dei cittadini*”, ovvero sia il ceto sociale più povero. Sul punto si esprimono anche altri autori, tra cui AIELLO, *Pretore e conciliatore (processo davanti al)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano 1986, p. 381; PICARDI, *Il conciliatore*, in *L'ordinamento giudiziario. III. Materiali per una riforma*, Rimini 1985, p. 114 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, p. 158 ss.

fondamentale del nostro processo sommario”, compiendo, pertanto, non una modificazione strutturale e profonda della normativa vigente (come, invece, era nelle intenzioni di Chiovenda), bensì un lavoro di più semplice emendamento, al fine di correggere quelle carenze insite nella disciplina del procedimento *sommario* delineata dalla legge n. 107 del 1901¹³⁵.

Il *progetto Mortara* sembra essere, tra i progetti fin qui esaminati, quello maggiormente propenso a migliorare l’assetto disciplinare vigente mediante alcuni “*ritocchi parziali*”, cercando di trasporre in norme la prassi diffusa nei Tribunali e, quindi, assumendo a unico modello procedimentale possibile quello *sommario*. Gli aspetti principali di tale “*riforma conservatrice*” consistono, in sostanza, nella riproposizione di istituti squisitamente ottocenteschi, seppur emendati dei loro caratteristici difetti¹³⁶. Vi si ravvisa, in particolare, l’intento di “*dare alla spedizione delle liti il corso più celere che sia possibile*”, evitando pratiche processuali abusive e limitando l’insorgere di “*soprese e defatigazioni*” nel corso del procedimento. Il che implica, in Mortara, anche una certa avversione nei confronti dell’oralità, essendo convinzione dell’autore che, in mancanza di atti scritti, il giudice non possa esaminare con attenzione e con piena cognizione i fatti della controversia e, pertanto, sia portato a decidere la controversia “*con molta fretta, sulla prima impressione*”¹³⁷.

Nell’ottica di Mortara, gli elementi cardine della riforma, seppur non drastica e strutturale, sono principalmente tre: l’introduzione di un principio di

¹³⁵ Sulla volontà di apportare solo alcuni ritocchi alla normativa vigente si rinvia a MORTARA, *Per il nuovo codice di procedura civile*, cit., pp. 16-17; CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I, Napoli 1965, p. 192; SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino 1965, pp. 179-180.

¹³⁶ L’espressione “*riforma conservatrice*” è coniata da TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze 1977, cit., p. 51 ss.

¹³⁷ V. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., p. 140. In particolare, il progetto di Mortara sembra essere un vero e proprio “*manifesto contro l’oralità*”. La citazione è di SATTA, *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Giur. It.*, 1968, IV, p. 72. Per ulteriori considerazioni in merito all’avversione mortariana nei confronti dell’oralità v. quanto in SEGNI, *Procedimento civile*, p. 180 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, pp. 200-201; ID., *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice*, pp. 245-248; DENTI, *Problemi di riforma. L’oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, p. 440 ss.; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, p. 1464.

proporzionalità relativo alla complessità della controversia, sulla base del quale adeguare il procedimento in concreto; l'estensione dei poteri del giudice, garantendogli un pieno controllo dei tempi del processo; la generale semplificazione della disciplina e la sua razionalizzazione¹³⁸.

In particolare, si ritiene che la fase di preparazione si debba organizzare prevalentemente durante l'udienza di comparizione delle parti celebrata dinnanzi al presidente del collegio giudicante. Ivi il giudice può compiere alcune valutazioni circa la complessità della causa e la conseguente necessità di concedere alle parti un'aggiuntiva appendice di trattazione scritta, da compiersi entro un termine determinato dal giudice stesso (art. 29) e mediante lo scambio di memorie il cui numero massimo è stabilito proporzionalmente “*ai bisogni della discussione*”¹³⁹. Per permettere tale estensione della fase di preparazione scritta, al giudice è attribuito il potere di disporre i differimenti d'udienza, permettendogli, pertanto, di incidere in maniera diretta sui tempi del processo¹⁴⁰.

Un'altra disposizione del progetto Mortara di cui è opportuna la disamina è quella sancita all'art. 51, la quale prevede l'impossibilità per le parti di ampliare l'oggetto della controversia successivamente alla chiusura dell'udienza presidenziale, poiché in questa fase il *thema decidendum* e il *thema probandum* sono da considerarsi immutabili e ormai definitivi. L'obiettivo è, infatti, quello di non vanificare l'intera fase di preparazione, evitando le “*soprese*” che caratterizzavano l'assetto del rito *sommario* e che, come detto, avevano permesso il diffondersi, nella prassi, di espedienti abusivi e dilatori.

Un ultimo aspetto interessante del *progetto Mortara* consiste nella riproposizione della disciplina del *rito degli incidenti*, ai sensi della quale la domanda incidentale deve avere la forma della *comparsa* e il giudice, alla prima udienza di comparizione delle parti, deve adottare “*i provvedimenti*”

¹³⁸ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 221.

¹³⁹ V. ancora ANSANELLI, *op. cit.*, p. 222.

¹⁴⁰ Sul punto si rinvia a D'ONOFRIO, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del codice di procedura civile*, in *Dir. e giur.*, 1925, p. 20 ss.; ANSANELLI, *op. ult. loc. cit.*

preliminari di sua competenza”, fissando una successiva udienza per la definizione della questione incidentale¹⁴¹.

In definitiva, il progetto di riforma presentato da Mortara può dirsi basato sulla conservazione della tradizionale impostazione liberale del processo e sul rispetto delle ormai consolidate prassi giudiziarie.

L'aspetto che più di tutti rende questo progetto interessante e particolarmente attuale (ma che, comunque, non gli ha permesso di essere approvato e adottato) consta nella previsione di alcuni “*standard di flessibilità*”, ossia di una adattabilità della forma del procedimento in relazione alla concreta complessità della causa. In tal senso il giudice assume il ruolo fondamentale di gestore del procedimento che, grazie ai propri provvedimenti, può soddisfare i “*bisogni della discussione*”, riducendo sensibilmente i costi della giustizia e i tempi necessari per giungere alla sentenza.

Ciò nonostante, il progetto mortariano non ottiene il successo sperato, poiché viene ritenuto “*il meno originale*” tra i progetti di riforma presentati e accusato di concedere “*troppo al costume forense*”¹⁴². Per questi motivi, con la legge 30 dicembre 1923, il Parlamento delega al Governo la “*facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare i nuovi codici di procedura civile*”¹⁴³.

A tal proposito viene formata nel 1924 la Sottocommissione C, presieduta dal Mortara e, in qualità di vicepresidente, da Chiovenda. In tale contesto si sviluppa il progetto di riforma del membro della commissione Francesco Carnelutti¹⁴⁴.

¹⁴¹ Cfr. TARUFFO, *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice*, p. 250; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 222 ss.

¹⁴² La prima espressione tra virgolette è tratta da TARUFFO, *Ludovico Mortara e il progetto di riforma del codice*, cit., p. 250. La seconda è invece di FAZZALARI, 2001: *quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 500.

¹⁴³ Il testo tra le virgolette è tratto dalla legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

¹⁴⁴ Il testo del progetto Carnelutti è consultabile in CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile. Parte I: Del processo di cognizione*, Padova 1926, p. 1 ss. Per alcune considerazioni v. anche quanto in ID., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, p. 3 ss.; CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, p. 187 ss.; ID., *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, I, p. 490 ss.; DENTI, *Francesco Carnelutti e le*

Questo progetto appare essere ancora più ancorato a una concezione liberale del processo rispetto ai suoi predecessori, ossia a un modello procedimentale distante da quanto ipotizzato da Chiovenda¹⁴⁵. A differenza di quanto affermato da quest'ultimo autore, per Carnelutti l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza non sono altro che principi la cui applicazione è rimessa esclusivamente alla volontà delle parti¹⁴⁶. In quest'ottica, si pone il procedimento *sommario ordinario* quale unico percorso processuale possibile, con un'unica eccezione rappresentata dai giudizi dinnanzi ai *conciliatori* e ai *pretori*, per i quali è prevista un'udienza di discussione di indiscutibile importanza ed è sancita un'estensione dei poteri di direzione e controllo in capo al giudice.

Per quanto concerne il procedimento *sommario ordinario*, questo appare essere diviso in due fasi distinte. La prima, di preparazione della controversia, risulta caratterizzata da atti scritti, mentre la seconda, di discussione, vede applicata una maggiore oralità. Lo stesso Carnelutti afferma che, grazie al proprio *progetto*, si “*sostituisce al sistema rigido un sistema elastico*”, poiché si ammette, per le cause più lineari e semplici, la proposizione della domanda attorea oralmente con facoltà del giudice di disporre l'immediata discussione¹⁴⁷.

Con il medesimo proposito è prevista la possibilità delle parti di richiedere, in luogo della trattazione orale della causa, lo scambio di comparse

reforme del processo civile, in Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995, Udine, p. 29 ss.; CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in CARNELUTTI, *Vita da avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, (a cura di CIPRIANI), Milano 2006, p. 313 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, p. 203 ss.; TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, p. 1470 ss.; SEGNI, *Procedimento civile*, p. 181 ss.

¹⁴⁵ Sul punto v. quanto in TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna 1974, p. 515 ss.; TARUFFO, *op. cit.*, p. 203 ss.; SEGNI, *op. cit.*, p. 181; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, p. 280.

¹⁴⁶ Cfr. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, p. 49.

¹⁴⁷ La citazione è di CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo di cognizione*, cit., p. 42.

conclusionali scritte¹⁴⁸. L'iter processuale, in tal modo, risulta adattabile alle varie necessità delle singole cause, alcune delle quali hanno bisogno di una preparazione più accurata e approfondita, mentre altre, per via della loro semplicità, possono essere definite con maggiore celerità, con l'applicazione di una disciplina latamente deformalizzata¹⁴⁹.

Anche questo *progetto* non ottiene, tuttavia, formale approvazione legislativa¹⁵⁰. E ad esso segue il *progetto Redenti* del 1936, avente caratteristiche per così dire in contro tendenza, rispetto allo stato delle precedenti elaborazioni¹⁵¹.

In particolare, vi si rinviene una strutturazione del procedimento del tutto simile a quella sancita dalla legge n. 107 del 1901, con la divisione in due fasi principali: la prima di “*istruzione preparatoria*” da compiersi sotto la supervisione del presidente del collegio; la seconda di “*trattazione davanti al collegio*”, deputata alla discussione orale della causa e all'emissione della sentenza definitiva¹⁵². Il che, evidentemente, sottende una considerazione del

¹⁴⁸ Cfr. CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, pp. 55-57; SEGNI, *op. cit.*, p. 181; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, pp. 206-207; TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, p. 502.

¹⁴⁹ Con specifico riguardo all'adattabilità della forma procedimentale in relazione della complessità della controversia si rinvia a CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, cit., p. 53, ove l'A. afferma che “*non si può immaginare che tutti i processi abbiano le stesse dimensioni e la stessa struttura, così che questa possa essere invariabilmente preordinata dalla legge. Al contrario, ogni lite ha la sua facies, la sua statura, il suo peso, e via dicendo. Si tratta di trovare per ciascuna il suo tipo di processo, come si sceglie per ciascuna figura il suo vestito*”.

¹⁵⁰ Le critiche principali mosse nei confronti di Carnelutti sono riscontrabili in CARNACINI, *Il centenario della nascita di Francesco Carnelutti*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1979, p. 1527, ivi l'A. ritiene che il *progetto Carnelutti* risulti permeato di un “*formalismo impregnato di barocco*”, evidenziando quanto la disciplina carneluttiana non porti a una maggiore celerità della risoluzione della controversia. La stessa opinione appare essere espressa anche in TARELLO, *Francesco Carnelutti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 500.

¹⁵¹ Il testo del *progetto Redenti* è consultabile in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del libro primo*, 1936. Per alcuni riferimenti accurati sul progetto in parola si rinvia a REDENTI, *Sul nuovo progetto del Codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934, p. 178 ss.; CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2006, p. 92 ss.

¹⁵² V. REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile*, cit., p. 190, ove l'A. afferma che, nella fase dinnanzi al collegio giudicante “*non sono più consentite conclusioni o deduzioni sostanzialmente nuove. Consentita se occorra una comparsa riassuntiva od illustrativa, come l'antica conclusionale del rito formale*”.

ruolo e delle funzionalità dell'udienza di discussione orale ben diversa rispetto a quella risultante dal progetto Chiovenda del 1919¹⁵³.

Il tentativo principale di questo progetto di riforma consiste nella valorizzazione degli atti introduttivi, cercando di costringere le parti a “*spiegarsi e a mettere, per così dire, le loro carte in tavola*”¹⁵⁴. In questo modo ricade sulle parti un onere di completezza e specificità dei corrispettivi atti introduttivi, per cui l'attore, nella citazione, deve indicare le ragioni della domanda e deve allegare tutta la documentazione di cui intende valersi in giudizio e a sostegno delle proprie asserzioni; il convenuto, parimenti, nella propria comparsa di risposta deve disporre le proprie difese e sollevare tutte le eccezioni che ritiene sussistere¹⁵⁵.

Un ultimo elemento di rilievo si può riscontrare in quanto stabilito dall'art. 296, ai sensi del quale vi è il divieto di rinvio dell'udienza per la prosecuzione dell'istruzione preparatoria, eccetto qualora vi siano “*esigenze di servizio o di procedura*”.

In ragione della troppo stretta aderenza alla disciplina dettata dalla legge n. 107 del 1901, il *progetto Redenti* viene giudicato dalla dottrina dell'epoca poco originale, eccessivamente prolisso e, in definitiva, distante dagli obiettivi di radicale riforma del processo civile esistente¹⁵⁶. Ed è su queste basi, del resto, che prenderanno avvio i lavori per l'elaborazione di un nuovo progetto di codice¹⁵⁷.

¹⁵³ Cfr. REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice civile*, p. 188.

¹⁵⁴ V. ancora REDENTI, *op. ult. cit.*, cit., p. 190.

¹⁵⁵ Cfr. REDENTI, *op. ult. cit.*, cit., p. 190.

¹⁵⁵ Cfr. REDENTI, *op. ult. loc. cit.* Sul punto si veda anche quanto in CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, pp. 100-101.

¹⁵⁶ Per alcune considerazioni circa il *progetto Redenti* si rinvia a GRASSO, *Metodo scientifico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, p. 47; TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino 2013, p. 40; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 251 ss.; CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, Milano 2006, p. 358; TARUFFO, *op. cit.*, pp. 229-230.

¹⁵⁷ V. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, p. 152. Per quanto riguarda la rapida bocciatura del progetto ad opera del ministro Guardasigilli De Francisci si rinvia a CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti, Discorso commemorativo letto nell'aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, Giuffrè, 1964, p. 17; CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, p. 86.

2.3. Il Codice di procedura civile del 1942

Prima procedere alla disamina del modello processuale delineato dal codice del 1942 una premessa sulle ultime fasi del percorso della codificazione appare necessaria e, segnatamente, sui progetti di riforma elaborati sotto l'egida dei guardasigilli Arrigo Solmi, prima, e Dino Grandi, successivamente.

Il primo di questi progetti, elaborato da una Commissione ministeriale presieduta dallo stesso ministro Solmi, viene pubblicato nel 1937 e inoltrato a diversi esponenti della dottrina, giurisprudenza e della classe forense al fine di ottenere suggerimenti e proposte utili al perfezionamento dello stesso¹⁵⁸. La previsione di un dibattito pubblico sul contenuto del *progetto preliminare* sottolinea, oltre alla serietà del progetto, la volontà di giungere finalmente all'emanazione di un nuovo codice che potesse rispettare le attese degli utenti abituali della giustizia civile e che potesse, pertanto, rappresentare un importante risultato politico del regime¹⁵⁹.

In sintesi, gli aspetti disciplinari più rilevanti (e più criticati) prospettati nel *progetto preliminare* e, nel 1939, in quello *definitivo* possono farsi consistere nel superamento, seppur parziale, del modello processuale di stampo liberale, nel quale si limita all'essenziale il coinvolgimento del giudice nella fase

¹⁵⁸ I testi del *progetto preliminare* e della *Relazione* sono consultabili in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile – progetto preliminare e Relazione*, Roma 1937 (tipografia delle Mantellate). Per un giudizio positivo sulla decisione di sottoporre il progetto alle osservazioni e critiche si rinvia a MARINI, *Il nuovo processo civile nel Progetto Solmi. Contributo alla sua realizzazione*, Napoli 1938, p. 4.

¹⁵⁹ Sulle considerazioni formulate dalla classe forense si rinvia a MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul progetto di codice di procedura civile*, vol. I, Roma 1938, p. 118 ss. Per un riferimento a quanto sollevato dai membri del potere giudiziario si rinvia a CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Roma 1937, p. 3 ss.; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, cit., p. 257; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 231; MONTELEONE, *L'apporto di Piero Calamandrei al Progetto definitivo Solmi del codice di procedura civile*, in *Giusto proc. cic.*, 2011, p. 412, ivi l'A. rileva quanto il ministro Solmi fosse un "convinto e tenace assertore dell'ideologia politica fascista". L'orientamento politico del ministro guardasigilli è fortemente criticato da Calamandrei, il quale definisce Solmi un "grasso liberalone che si era messo a far lo squadrista". Cfr. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli 1992, pp. 21-22. La necessità di un "rinnovamento giuridico" della disciplina processuale civile per adattarla al mutato panorama politico è espressa da Solmi nella *Conferenza tenuta il 2 maggio 1937-XV in Catania, per invito del Sindacato Avvocati e Procuratori*, con il titolo *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in Solmi, *La riforma del codice di procedura civile*, Roma 1937, cit., p. 70.

preparatoria e, contestualmente, si attribuisce alle parti – in via pressoché esclusiva – la disponibilità dell’oggetto della controversia. Per contro, nel modello delineato dai progetti in discorso si assiste al sostanziale ripensamento della concezione individualistica che ispira le finalità e la stessa struttura del processo. L’obiettivo cardine diviene quello dell’accertamento della verità dei fatti controversi e non più la semplice soluzione del conflitto tra le parti. E, in quest’ottica, si configura un ruolo più attivo del giudice anche nella direzione del processo.

Ciò ha portato parte della dottrina a ritenere che i *progetti Solmi* forniscano (o, comunque, ambiscano a realizzare) l’attuazione dei canoni chiovendiani dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza, quali espressione di una vera normativa processuale “moderna”. Ma sembra possibile aggiungere – sulla scia di quanto da molti altri osservato – che tali principi ricevano nello schema procedimentale in esame una concretizzazione piuttosto limitata, come si evince dalla disciplina degli atti difensivi delle parti¹⁶⁰.

Con riguardo agli atti introduttivi, alle parti è richiesto un elevato grado di specificità in modo da delineare con chiarezza l’oggetto della controversia¹⁶¹. In particolare, in ossequio del principio “*della delimitazione iniziale della controversia*” sia il *thema decidendum* sia il *thema probandum* devono essere delineati “*esattamente e completamente*” nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta, non residuando possibilità alcuna di introdurre nel processo nuove domande, eccezioni o fatti, ovvero di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi

¹⁶⁰ Alcuni autori ritengono che nei *progetti Solmi* vi sia effettivamente il recepimento delle concezioni formulate da Chiovenda nel suo *progetto* del 1919. A riguardo si rinvia a LIEBMAN, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Parma*, Parma 1937, p. 8 ss.; CONIGLIO, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano 1938, p. 33; ROSSI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Padova 1938, p. 12. Per alcuni riferimenti ad autori di opinione contraria si rinvia ad ALLORIO, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina 1937, p. 11; SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino 1965, p. 361 ss. In tema si v. quanto in FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile*, p. 502.

¹⁶¹ V. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e Relazione*, pp. 333-334; SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, pp. 53-56; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, pp. 264-268.

di prova. L'obiettivo è quello di fornire al giudice gli elementi necessari a una efficiente programmazione dei tempi del processo¹⁶².

La funzione degli atti introduttivi così delineata incontra la critica pressoché unanime della dottrina, in virtù della consolidata propensione ad attribuire a tali atti la semplice funzione di "introdurre" la causa¹⁶³.

Il progetto configura un obbligo di "probità" in forza del quale le parti sono tenute a compiere ogni attività processuale secondo buona fede, al fine di permettere una più semplice e veritiera ricostruzione dei fatti e per rendere la fase preparatoria efficace, cioè idonea a determinare con certezza i confini oggettivi entro cui si svolgerà il giudizio (art. 26)¹⁶⁴.

Occorre precisare, inoltre, che in caso di violazione di tale dovere è previsto il pagamento di una penale di entità proporzionale rispetto alla gravità della condotta tenuta dalla parte mendace e in relazione al valore complessivo della causa¹⁶⁵. Allo stesso modo, un ulteriore obbligo è sancito dall'articolo 28, ai sensi del quale le parti devono dare puntuale seguito agli ordini impartiti dal giudice, pena il pagamento di un'ammenda¹⁶⁶.

Un'altra innovazione introdotta dal progetto Solmi consiste nell'istituzione del "giudice unico", con superamento della tipica composizione collegiale

¹⁶² Per un approfondimento della disciplina prevista dal codice italiano del 1865 si rinvia al par. 2.1. della presente indagine. Allo stesso modo, con specifico riferimento al percorso di riforma che ha segnato l'Italia nella seconda metà del XIX secolo e nei primi anni del XX secolo si rinvia al par. 2.2.

¹⁶³ Forti critiche nei confronti di tale innovativa concezione di Solmi relativa agli atti introduttivi sono state riscontrabili in CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano 1937, pp. 115-116; ZANZUCCHI, *Osservazioni intorno al "progetto preliminare di procedura civile"*, Milano 1937, pp. 41-62; ROCCO, *Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Napoli 1938, pp. 34-35; SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, in ID., *Scritti giuridici*, Torino 1965, vol. I, p. 364 ss. Un parere neutrale è invece espresso in Redenti, *Sulle riforme della procedura civile – Appendice alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano 1939, pp. 24-25.

¹⁶⁴ La previsione di tale obbligo in capo alle parti è stata criticata da CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, pp. 67-69.

¹⁶⁵ La sproporzione delle sanzioni comminate alla parte che ha agito violando il dovere di "probità" viene segnalata e, chiaramente, criticata in ROCCO, *Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, pp. XXVI-XXVII.

¹⁶⁶ Sul punto si rinvia a MARINI, *Il nuovo processo civile nel Progetto Solmi*, pp. 6-8. Viene sottolineata la funzione morale del processo, il quale persegue, oltre la verità fattuale, anche la correttezza comportamentale delle parti in giudizio in PICCIOLI, *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli 1939, cit., p. 6.

dell'organo giudicante. Nella concezione del guardasigilli, infatti, tale innovazione risulta funzionale a instaurare un contatto diretto e immediato fra parti e giudice, anche nell'ottica del più efficiente svolgimento delle attività preparatorie. Anche tale aspetto incontra le critiche della dottrina; critiche intese a segnalare le maggiori garanzie insite nel sistema della collegialità¹⁶⁷.

Infine, in applicazione del principio di concentrazione, si prevede che le attività successive allo scambio degli atti introduttivi si svolgano oralmente nell'ambito dell'unica udienza di trattazione e discussione della causa.

Come è noto, benché sotto molti aspetti innovativo, il *progetto* Solmi non ottiene i consensi necessari a tradursi in legge. Ciò nonostante, tale progetto finirà per rappresentare la base dei lavori per la formazione del c.p.c. del 1942, in gran parte ispirati all'accoglimento delle critiche indirizzate dalla dottrina contro le novità dell'articolato di riforma¹⁶⁸.

In questo senso si pone la scelta del nuovo ministro Grandi di eliminare la figura del giudice unico, tornando al sistema della collegialità, seppur temperato dalla previsione del giudice istruttore, al quale è appunto devoluta la preparazione della causa e la direzione della fase istruttoria¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Le critiche più decise sono riscontrabili in CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, cit., p. 115; CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, cit., pp. 5-6. Per una panoramica sul tema del giudice unico voluto da Solmi si rinvia all'analisi in ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 268- 276.

¹⁶⁸ Appare interessante la vicenda relativa alla discrasia tra la data di approvazione e promulgazione (1940) e la data di effettiva entrata in vigore (1942). Sul punto si rinvia a CIPRIANI, *Alle origini del codice di procedura civile*, in AA.VV., *Scritti in onore di Elio Fazzalari. Vol. II. Diritto processuale civile*, Milano 1993, pp. 323-324. La veloce elaborazione del *progetto* Grandi è dovuta anche all'ordine impartito direttamente da Mussolini allo stesso Grandi di completare i lavori entro il 1940. Per un approfondimento su questo ultimo aspetti si rinvia nuovamente a CIPRIANI, *Dall'avvento di Grandi alla promulgazione*, in ID., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli 1992, p. 19 ss. E' opportuno infine precisare che i lavori sul progetto di riforma sono stati condotti da una commissione composta da soli quattro giuristi. Per alcuni riferimenti sull'operato della commissione si rinvia a GRANDI, *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi*, in LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile*, Milano 1942, pp. XVII-XVIII; CARNELUTTI, *Addio Chiovenda*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, p. 122; SATTA, *Codice di procedura civile*, p. 283.

¹⁶⁹ Cfr. GRANDI, *La riforma fascista dei codici*, Roma 1939, cit., p. 248; ID., *Il nuovo processo civile*, p. 13; CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit., pp. 27-28.

Un ulteriore profilo di differenziazione attiene poi alla struttura del processo e alla ripartizione dei cosiddetti poteri di direzione formale della causa fra parti e giudice¹⁷⁰.

A riguardo si può innanzitutto segnalare come sia in parte conservato il sistema delle preclusioni caratterizzante la fase introduttiva, in modo da obbligare le parti a “*esporre fin dall’inizio del procedimento e in modo esauriente il sistema della loro difesa*”¹⁷¹. Significative attenuazioni vengono comunque previste nell’ambito della disciplina della trattazione, ove si consente alle parti di modificare le domande inizialmente proposte e di dedurre nuovi mezzi di prova¹⁷².

Si assiste sotto tale profilo all’applicazione di quello che si definisce come il “*principio di adattabilità del procedimento alle esigenze della causa*”. Con ciò a intendere la chiara scelta di strutturare un unico modello procedimentale per tutte le controversie, ma appunto adattabile alle concrete esigenze della lite, in parte sulla scorta del principio della elasticità carneluttiana accolto nel progetto del 1926¹⁷³.

Venendo ora al Codice di procedura civile del 1942, si può dire che la sua emanazione segni il superamento dell’impostazione liberale ottocentesca, intesa ad attribuire un ruolo del tutto prioritario all’impulso di parte e, quindi, a relegare il giudice a un ruolo fondamentalmente passivo¹⁷⁴. Con il nuovo

¹⁷⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. cit.*, p. 277; GRANDI, *op. ult. loc. cit.*

¹⁷¹ V. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, pp. 267-268; ANSANELLI, *op. cit.*, p. 279.

¹⁷² A riguardo v. quanto in ANSANELLI, *op. cit.*, p. 280.

¹⁷³ Sul tema del principio carneluttiano di *elasticità del procedimento* si rinvia a CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, pp. 16-17; GRANDI, *Il nuovo processo civile*, p. 13 ss.; CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima. Premesse storiche e sistematiche*, Padova 1941, p. 221; ANSANELLI, *op. cit.*, pp. 278-279; CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, Padova 1940, cit., p. 3 ss.; BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 1151 ss. Appare di qualche interesse il fatto che all’interno del *progetto Grandi* si citi molte volte il *procedimento sommario* delineato dalla riforma attuata con la legge n. 107 del 1901 quale parametro di comparazione negativo e vetusto. V. quanto in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore e Codice di procedura civile*, in *Gazzetta Ufficiale*, Anno 81, cit., spec. n. 2, *ivi* si afferma che il *procedimento sommario* previsto dalla legge del 31 marzo 1901, n. 107 “*aggravò piuttosto che eliminarli gli inconvenienti del procedimento formale*”.

¹⁷⁴ Sulla fase conclusiva del percorso di riforma che ha portato all’adozione del codice del codice del '42 si rinvia a CONSOLO, *Il codice Grandi e i grandi processualisti italiani formati*

codice, il legislatore imprime al processo una scansione in fasi distinte e autonome, i cui limiti sono segnati dall'applicazione di rigide preclusioni¹⁷⁵. E di qui la suddivisione convenzionale del processo in fase introduttiva, di istruzione in senso lato e decisoria.

Ai fini della presente indagine, la fase preparatoria, sebbene non formalmente prevista e definita dal legislatore del '42, coincide con la fase introduttiva e con quella che si è soliti definire fase di trattazione preliminare. Con ciò a intendere, in altri termini, tutte le attività del processo che dallo scambio degli atti introduttivi conducono la causa alla fase di trattazione in senso stretto¹⁷⁶.

Detto ciò, è opportuno ricordare che, oltre alla “*fasizzazione*” del processo, il legislatore fornisce una applicazione del già citato principio della *elasticità* carneluttiana, configurando un modello procedimentale “unico”, utilizzabile per la soluzione di ogni genere di controversia, ma modulabile grazie a *snodi* disciplinari che ne permettono un agile adattamento a seconda

nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo), in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 136 ss.

¹⁷⁵ Sul tema della “*fasizzazione*” del procedimento si rinvia a numerosi autori tra cui AULETTA, *Diritto giudiziario civile. I. I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria)*, Bologna 2021, p. 67 ss.; L. P. COMOGLIO, *Istruzione e trattazione della causa*, in *Digesto civ.*, Torino 1993, *passim*; CONSOLO, *Il diritto processuale civile e la sua evoluzione*, in ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino 2017, p. 15 ss.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova 2021, p. 37 ss.; PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato. Una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquant'anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini*, 1999, XXVIII, p. 725 ss.; PAJARDI, *Dell'istruzione della causa*, in ALLORIO, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, Torino 1980, p. 542; FAZZALARI, *Processo civile (dir. moderno)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVI, p. 118; L. P. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. I. Il processo ordinario di cognizione*, Bologna 2011, p. 380 ss.; TARUFFO, *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, vol. XIV, Torino 1996, p. 658 ss.; ID., *Istruzione, I) dir. proc. civ.*, in *Enc. Giur.*, XVIII, Roma 1990, p. 1 ss.; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile. Vol. I. Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, Padova 2015, p. 319 ss.; RICCI, *Diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di cognizione e le impugnazioni*, Torino 2013, p. 27 ss.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo ordinario*, Bari 2019, p. 39 ss.; PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Vol. II. La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, Torino 2010, p. 2 ss.; LUISO, *Diritto processuale civile. II. Il processo di cognizione*, Milano 2015, p. 30 ss.; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile. II. Il processo ordinario di cognizione*, ed. 27, Torino 2019, p. 7 ss.

¹⁷⁶ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, p. 43.

delle concrete esigenze della causa¹⁷⁷. In particolare, in virtù di tale impostazione, da un lato, si conserva quella predeterminazione delle forme processuali che assume un evidente significato “*in chiave garantista*” ma, dall’altro, si configurano margini di modulabilità del procedimento in funzione delle caratteristiche della singola controversia¹⁷⁸. In tale prospettiva, si conferiscono al giudice poteri, direttivi e discrezionali, adeguati alla concreta messa in pratica di tale principio¹⁷⁹.

Sul piano strettamente disciplinare, per gli atti introduttivi non sono previste le stesse preclusioni configurate nel precedente *progetto Solmi*. Per un verso, infatti, l’attore è tenuto a esporre le ragioni, di fatto e di diritto, a fondamento della propria pretesa unitamente alle relative conclusioni (art. 163). Ma, per altro verso, la nullità dell’atto di citazione ricorre solo laddove manchi l’indicazione dell’oggetto della controversia (art. 164), conseguentemente vanificando gli oneri allegatori imposti all’attore. Inoltre, nell’ambito del proprio atto introduttivo il convenuto deve “*proporre tutte le sue difese*” nonché, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e l’eventuale istanza di chiamata in causa di un terzo (art. 167)¹⁸⁰. Con tutto ciò

¹⁷⁷ Sul punto si veda nuovamente quanto in CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, p. 3 ss.; MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile*, Roma 1940, p. 13; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 ad oggi*, p. 265.

¹⁷⁸ V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, cit., p. 290; MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *op. loc. cit.*

¹⁷⁹ La parte di testo in corsivo è tratta dalla *Relazione a S. M. il Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata all’udienza del 28 ottobre 1940 per l’approvazione del testo del Codice di procedura civile*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile*, cit., p. 12 ss.

¹⁸⁰ Per un approfondimento della disciplina riservata alla fase introduttiva si veda VOLPINO, *Introduzione della causa*, in *Commentario al codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni. Libro II: Processo di cognizione artt. 163-174*, Bologna 2019, *passim*; ANSANELLI, *Filosofie di riforma*, p. 45 ss.; CHIZZINI, *Domanda giudiziale e diritto soggettivo*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, II, Napoli 2018, *passim*. Per una ricostruzione storica della disciplina degli atti introduttivi si rinvia a ZANZUCCHI, *La domanda giudiziale e i suoi effetti nel nuovo Codice di procedura civile e in particolare sul divieto di mutatio libelli*, Milano 1941, pp. 1-12; NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva. Dall’approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 671; CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in ALLORIO, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Torino 1980, p. 239 ss.

configurando una disciplina degli atti introduttiva unitaria e non modulabile a seconda della complessità della singola controversia¹⁸¹.

Dopo lo scambio degli atti introduttivi, e in ossequio al ricordato principio della *elasticità* carneluttiana, può avere luogo la celebrazione di una o più udienze in relazione al grado di complessità della controversia rilevato dal giudice (art. 175)¹⁸². Nel corso dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183, inoltre, è permesso alle parti di modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte ("*emendatio libelli*") e, in caso di particolari "*esigenze di giustizia*", possono proporre di nuove ("*mutatio libelli*")¹⁸³.

Sempre nella medesima ottica, all'art. 184 è prevista la possibilità che il giudice autorizzi le parti a produrre nuovi documenti non precedentemente indicati e a chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova qualora sussistano "*gravi motivi*". Pertanto, in virtù di tale disposizione l'eventuale integrazione dell'oggetto della controversia può realizzarsi anche in un momento successivo alla fase di trattazione (la cui conclusione coincide con la chiusura dell'udienza *ex art.* 183). Ne consegue dunque una significativa attenuazione del regime delle preclusioni e, più in generale, la configurazione di un assetto che finirà per rivelarsi foriero di fondamentali problemi pratici sin dai primi anni di applicazione del c.p.c. E non a caso sarà proprio di qui che prenderanno le mosse tutti i successivi tentativi di riforma del processo di cognizione.

¹⁸¹ Sulla mancanza di una certa adattabilità degli atti introduttivi e, pertanto, sulla complessità della disciplina del processo civile italiano si rinvia a DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, p. 189 ss.; ID., *Introduzione della causa e strategie di difesa. I. Il modello statunitense*, Padova 1991, p. 65 ss.; ID., *Riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 435 ss.

¹⁸² V. AZARA, *Il giudice istruttore, cardine del processo civile, nei precedenti storici del codice fascista*, in *Giur. It.*, 1941, IV, cc. 51-52; ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, cit., p. 295.

¹⁸³ Cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli 1964, pp. 383, 419-429; SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova 1941, pp. 22-23; ANSANELLI, *Filosofie di riforma*, pp. 46 ss.; ID., *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, pp. 294 ss. In tema di *mutatio* ed *emendatio libelli* si rinvia a quanto in GAMBA, *Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile*, Padova 2008, *passim*; BOVE, *Individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli*, in *Giur. It.*, 2016, p. 1607 ss.; CHIZZINI, *Alcune note in tema di modificazione della domanda*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 655.

2.4. Evoluzione della disciplina nelle riforme del c.p.c. italiano fra XX e XXI secolo

La complessa opera di riforma attuata dal legislatore italiano nel corso del XIX e XX secolo sembrava aver raggiunto un traguardo definitivo con l'adozione del Codice del 1942. Codice che, come osservato, ambiva a superare la concezione liberale del processo e i suoi corollari, delineando un modello procedimentale unico, ma *elastico* e, quindi, *in thesi* adattabile alle esigenze della singola controversia.

Con la caduta del Regime motivi sia politici sia propriamente inerenti al dettato normativo aprono a un nuovo moto riformatore, in particolare volto alla riscrittura della disciplina della fase preparatoria¹⁸⁴. È infatti proprio tale disciplina a rappresentare il fulcro dei numerosi progetti di riforma che si sono susseguiti nel corso della seconda metà del secolo XX, giudicata da molti “*la parte più invecchiata del codice*” e, quindi, quella necessitante di totale rinnovamento¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Per quanto riguarda le apparenti motivazioni che spiegano il fallimento del codice del 1942 si rinvia a CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia. Annali, 14. Legge Diritto Giustizia*, a cura di VIOLANTE-MINERVINI, Milano 1998, cit., p. 409, *ivi* l'A. rileva che la ragione per cui il codice del '42 non ha avuto il successo sperato la si deve ricondurre al periodo storico nel quale tale testo normativo è stato adottato, cioè durante una guerra mondiale e all'interno di uno Stato governato da un Regime totalitarista.

¹⁸⁵ Sulla fondamentale importanza della fase preparatoria si rinvia a CONSOLO, *Il diritto processuale civile e la sua evoluzione*, in ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, 11^a ed., Torino 2017, p. 60; DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 814. Per alcuni riferimenti in tema si rinvia diffusamente a SANDULLI, *Processo civile: funzionalità e riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1300 ss.; CIPRIANI, *Nel centenario del Regolamento di Klein*, in ID., *Ideologie e modelli del processo civile – Saggi*, Napoli 1997, p. 27 ss.; CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 849 ss.; SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1429 ss.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, p. 171 ss. Per completezza occorre precisare che inizialmente l'intenzione era di abrogare il codice del '42 per determinare un netto allontanamento della neonata Repubblica nei confronti della decaduta ideologia fascista. Sul punto si rinvia a MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile 1942)*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, p. 165 ss.; CIPRIANI, *Gli avvocati italiani e «l'esperienza fallita» (Il codice processuale civile 1942)*, in *Rass. for.*, 1997, 179 ss.; ID., *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio nazionale forense*, in *Rass. for.*, 1992, p. 71 ss.; ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di applicazione*, Roma 1945, *passim*; MALCHIODI, *Riformare il codice di procedura civile*, in *Foro pad.*, 1946, p. 50 ss.; TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 51 ss.; ANDRIOLI-MICHELLI, *Riforma del codice di procedura civile*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. Defascistizzazione e riforma dei codici dell'ordinamento giudiziario*, Roma 1946, p. 1 ss.

Appare doveroso, inoltre, rilevare che la durata media dei procedimenti civili, con l'entrata in vigore del codice, era notevolmente aumentata, tanto da essere pari a quattro volte quella registrata durante l'applicazione del procedimento "sommario ordinario" istituito a inizio del XX secolo¹⁸⁶. La rigida scansione del processo in fasi distinte e autonome, scandite dalla previsione di barriere preclusive, incontrava un limite nella facoltà delle parti di modificare, anche dopo l'udienza di trattazione, le rispettive allegazioni e deduzioni istruttorie; giungendosi, in sostanza, al recupero delle vecchie modalità di definizione diluita dell'oggetto della controversia¹⁸⁷.

Alla luce di quanto detto, appare comprensibile la ragione per cui, a partire dal 1946, si diffonde la convinzione che sia necessario apportare sostanziali modifiche alla disciplina della fase preparatoria, mantenendo, comunque, inalterate alcune soluzioni prospettate dal codice¹⁸⁸. Si tratta, dunque, di un approccio riformista, considerabile generalmente "salvifico" o, quantomeno, non implicante una completa riscrittura della disciplina codicistica¹⁸⁹.

Appare opportuno precisare, infine, che in questo contesto vi è una convergenza tra le posizioni della dottrina e della classe forense in merito sia alla moderazione dei poteri direttivi del giudice sia all'attenuazione del regime delle preclusioni¹⁹⁰.

¹⁸⁶ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, p. 180. Per alcuni riferimenti di carattere statistico sull'inefficienza del processo civile in termini di tempi processuali v. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari 1975, p. 78 ss.; ASCARELLI, *Litigiosità e ricchezza*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 163 ss.; MICHELI, *Problemi attuali del processo civile in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 193 ss.; CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 66 ss.

¹⁸⁷ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 181; NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva. Dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, p. 671 ss.

¹⁸⁸ La necessità di riformare la disciplina della fase preparatoria è trattata in ANDRIOLI-MICHELI, *Riforma del codice di procedura civile*, cit., p. 199; ALLORIO, *Allarme per la giustizia civile*, in *Giur. it.*, 1946, IV, p. 52 ss.; SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 46; LIEBMAN, *Note sulla riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 52 ss. Per alcune considerazioni di segno opposto e, pertanto, recanti giudizi positivi circa il contenuto normativo del codice del 1942 si rinvia a PROTO PISANI, *Il processo civile a trent'anni dal codice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 38.

¹⁸⁹ V. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, cit., p. 188.

¹⁹⁰ Sulle comuni intenzioni di dottrina e avvocatura si rinvia a REDENTI, *Un convegno bolognese*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, pp. 276-280; ALPA-BORSACCHI-RUSSO, *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembrenovembre 1947)*, Bologna 2008, *passim*.

In primo luogo, occorre procedere all'analisi del progetto di parziale revisione del codice elaborato dalla Commissione ministeriale Curcio del 1946, ove si proponeva la configurazione di una fase preparatoria contraddistinta tanto dallo spostamento delle preclusioni assertive all'udienza di prima comparizione delle parti (*ex art. 183*), quanto dalla previsione di ulteriori appendici di trattazione scritta a seguito della prima udienza¹⁹¹.

Probabilmente in ragione della sua modesta portata innovativa, il *progetto Curcio* non ottiene l'approvazione parlamentare e, conseguentemente, sotto l'egida del ministro Gullo, viene istituita la Commissione ministeriale Pellegrini, per l'elaborazione di un nuovo progetto di riforma¹⁹². L'intenzione del ministro era quella operare un recupero dei valori liberali espressi in materia sia nel codice unitario del 1865 sia nella legge n. 107/1901; e ciò per così dire riscoprendo le soluzioni prospettate nel *progetto Mortara* del 1923¹⁹³.

Innanzitutto, l'atto di citazione viene privato della sua funzione *latu sensu* preparatoria o di iniziale delimitazione dell'oggetto della controversia, con conseguente spostamento di tali attività nell'ambito delle successive udienze e memorie di trattazione. L'atto introduttivo attoreo assume, pertanto, un carattere estremamente generico e meramente *notice*, anche in ragione dell'eliminazione dell'ipotesi sancita dall'art. 166 del codice del 1942, ai sensi del quale era sanzionata con la nullità la citazione all'interno della quale non

¹⁹¹ Cfr. CARNACINI, *Relazione sulla riforma del codice di procedura civile*, in ALPA-BORSACCHI-RUSSO, *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre – novembre 1947)*, cit., p. 64; ANDRIOLI, *Il nuovissimo progetto di riforma del processo civile*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. III, cit., pp.1640 ss.; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, pp. 198-200.

¹⁹² Il testo del progetto Gullo-Pellegrini è consultabile in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile. Relazione e testo*, Roma 1946, *passim*. Per alcuni riferimenti circa le critiche mosse dalla classe forense nei confronti del *progetto Curcio* si rinvia a ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, in *Foro it.*, 1947, IV, p. 19; ID. *Il nuovissimo progetto di riforma del processo civile*, in *Dir. e giur.*, 1947, p. 22 ss.; MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile. Relazione e testo*, p. 5.

¹⁹³ Nonostante la volontà di ottenere l'approvazione da parte dell'avvocatura, sono numerose le critiche pervenute da quest'ultima nei confronti del *progetto Gullo-Pellegrini*. Sul punto si veda quanto in BRUNORI, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, Firenze 1947, p. 3 ss., ABBATE, *In difesa del vigente codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, II, p. 153. Ulteriori giudizi critici sono manifestati da membri della magistratura. In merito si rinvia a TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, p. 51; CALVOSA, *Appunti critici sul progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 135.

fossero stati indicati i mezzi istruttori di cui la parte intendeva valersi in giudizio¹⁹⁴.

Per quanto riguarda la comparsa di risposta, invece, l'approccio è ancora più drastico, in quanto si propone la sua completa abolizione, permettendo così al convenuto di costituirsi con un atto alternativo e stilizzato, privo di alcuna preclusione inerente al suo contenuto minimo necessario e, dunque, idoneo a mantenere “*nascoste le sue polveri*” in attesa che anche la controparte scopra le sue¹⁹⁵.

Un altro elemento su cui si concentra l'attenzione della Commissione ministeriale consiste nell'ipotesi di istituire, così come era stato previsto nella riforma del 1901, l'udienza presidenziale, da celebrarsi in seguito all'introduzione della controversia volta alla concessione di un numero massimo di cinque rinvii per la preparazione della causa. In effetti, è proprio quest'ultimo aspetto a ricevere le maggiori critiche da parte della dottrina, specie in quanto capace di riproporre l'annosa questione delle “*sorprese*” sperimentata durante la vigenza della L. n. 107/1901¹⁹⁶.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione Pellegrini abbandona lo schema dell'udienza presidenziale, prospettando la possibilità di affidare al “*giudice delegato*”, la gestione delle attività preparatorie della controversia, tra cui lo scambio delle memorie e l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti¹⁹⁷. Inoltre, si prospetta anche una riduzione dei poteri officiosi del giudice istruttore; e ciò, del resto, in connessione al sostanziale svuotamento del

¹⁹⁴ Cfr. CARNACINI, *Circa la riforma del codice di procedura civile*, Modena 1947, p. 28; CALVOSA, *Appunti critici sul progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 141.

¹⁹⁵ Il testo in corsivo è tratto da CALVOSA, *Appunti critici sul progetto Gullo*, cit., pp. 141-142. Questa radicale modifica della struttura procedimentale è diffusamente criticata da diversi autori. Per tali giudizi critici si rinvia a ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, p. 1615; CARNACINI, *Circa la riforma del codice di procedura civile*, pp. 35-36.

¹⁹⁶ Per un approfondimento sul modello procedimentale liberale disciplinato nel codice unitario del 1865 si rinvia al par. 2.1. del presente lavoro. Per una disamina delle innovazioni introdotte con la riforma n. 107 del 1901 e per le critiche relative, soprattutto, ai numerosi differimenti di udienza concessi dal Presidente del Tribunale si rinvia al par. 2.2. Alcuni giudizi positivi sulla riforma prospettata dalla Commissione Pellegrini sono riscontrabili in TEDESCHI, *Sulla riforma del codice di procedura civile. Osservazioni sul secondo progetto di revisione*, in *Giur. it.*, 1947, p. 29.

¹⁹⁷ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, cit., pp. 206-207.

sistema delle preclusioni, che si ambisce, in sostanza, a eliminare conferendo alle parti illimitate possibilità di ampliamento e modifica dell'oggetto della controversia¹⁹⁸.

In ragione delle molte “assonanze” con il processo civile di stampo liberale, il *progetto Gullo-Pellegrini* del 1947 passa alla storia come “*il peggior progetto che sia mai stato elaborato nel nostro secolo*”¹⁹⁹. A fronte di ciò, viene istituita una nuova Commissione, presieduta dal consigliere di Cassazione Ferrera, con l'obiettivo di apportare profonde modificazioni all'assetto disciplinare prospettato nel *progetto Gullo-Pellegrini*, rendendolo più coerente con “*l'impostazione del codice (del 1942)*”²⁰⁰.

Con particolare riguardo alla fase introduttiva, non si registra, tuttavia, un effettivo cambio di rotta rispetto alle linee del precedente *progetto* di riforma. Gli atti introduttivi mantengono un elevato grado di genericità e una funzione prevalentemente *notice*, senza che vi siano preclusioni assertive e probatorie di sorta²⁰¹.

Un intervento maggiormente incisivo è riscontrabile, per converso, in merito alla disciplina della fase di trattazione, abbandonando il proposito della reintroduzione dell'udienza presidenziale e attribuendo, al contempo, al giudice

¹⁹⁸ Sul possibile effetto disastroso in termini di tempi processuali derivanti dall'impugnabilità della sentenza interlocutoria di nomina del giudice istruttore si rinvia a ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1947, pp. 25-26.; Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, cit., p. 209; ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, cit., p. 1616.

¹⁹⁹ La citazione è tratta da ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1947, p. 17 ss. Ulteriori giudizi critici nei confronti del progetto elaborato dalla Commissione Pellegrini sono espressi da SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.* 1947, IV, p. 49 ss.

²⁰⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 214. Per una bibliografia di base sul contenuto della riforma elaborata dalla Commissione Ferrera, in seguito recepita con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, si rinvia a FERRARA, *Linee fondamentali della riforma del Codice di Procedura Civile (Decreto Legislativo 5 maggio 1948 n. 483)*, Roma 1948, p. 8; CARNACINI, *Controriforma della riforma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, p. 99 ss.; SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova 1951, *passim*; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma 1951, *passim*; CALVOSA, *Un'anticipata attuazione delle Modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, II, p. 271 ss.; GALANTE GARRONE, *Il nuovo codice di procedura civile secondo la recente riforma, con i lavori preparatorie e le leggi complementari*, Torino 1951, *passim*; D'ONOFRIO, *Commento al Codice di procedura civile*, II, Torino 1953, *passim*; COSTA, *Le disposizioni che modificano il codice di procedura civile*, Sassari 1951, p. 9 ss.

²⁰¹ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 215.

istruttore un rinnovato ruolo direttivo nella gestione delle attività preparatorie²⁰².

Il lavoro della Commissione viene approvato dal Governo con il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, in seguito ratificato con la l. 14 luglio 1950, n. 581. Tale provvedimento è stato definito “*la controriforma della riforma*”, a indicare il netto allontanamento della disciplina prevista dalla novella del 1950 rispetto a quella proposta nel *progetto Gullo-Pellegrini*²⁰³. Ad ogni modo, anche in questa versione “*edulcorata*”, il nuovo modello procedimentale delineato dal legislatore incontra ampie critiche in dottrina, evidenziandosi non solo la sostanziale “*sepoltura dell’oralità*”, così realizzata, ma anche le notevoli ripercussioni derivanti dall’eliminazione del regime delle preclusioni dirette a scandire lo svolgimento delle attività preparatorie²⁰⁴.

Sulla scorta delle numerose critiche, già a partire dal ’54 si fa strada l’ipotesi di una nuova modifica della disciplina codicistica²⁰⁵. Sul tema vi è una convergenza di opinioni da parte della dottrina e della magistratura, nel senso della contrarietà a nuove riscritture della normativa vigente²⁰⁶. Di segno

²⁰² Per alcune commenti critici sul punto si rinvia a MINOLI, *Osservazioni sul regime dei provvedimenti interlocutori di primo grado secondo il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483*, in *Giur. it.*, 1948, p. 129 ss.; REDENTI, «*Modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile*» (*d. legisl. 5 maggio 1948, n. 483*), in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, pp. 607-608.

²⁰³ La citazione è tratta da CARNACINI, *Controriforma della riforma processuale*, cit., p. 99 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ’700 ad oggi*, cit., pp. 300-301.

²⁰⁴ Sul punto si rinvia a CARNACINI, *Circa la riforma del codice di procedura civile*, p. 16 ss.; ID., *Controriforma della riforma processuale*, p. 993 ss.; ANDRIOLI, *Abrogazione del codice di procedura civile?*, p. 150 ss.; ID., *Il progetto per la revisione del codice di procedura civile*, p. 242 ss.; ID., *Le riforme del codice di procedura civile*, Napoli 1951, *passim*; ID., *Sulle modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1951, *passim*; REDENTI, «*Modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile*» (*Decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483*), p. 603 ss.; CARNELUTTI, *Addio Chiovenda*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, p. 123 ss.; COSTA, *Le disposizioni che modificano il codice di procedura civile*, Sassari 1951, p. 9 ss.; GIANNOZZI-SOLDAINI, *Modificazioni e aggiunte al c.p.c.*, Firenze 1951, *passim*; VOCINO, *Il giudizio civile e la nuova legge contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, Bari 1956, *passim*; DE FEO, *Principali innovazioni al codice di procedura civile dal punto di vista pratico*, Milano 1950, *passim*; AZARA, *La istruzione del processo civile di cognizione*, Roma 1951, *passim*.

²⁰⁵ Tra i vari autori che si sono espressi negativamente sull’assetto disciplinare adottato con la riforma del 1950 si v. ONDEI, *Liberalismo o autoritarismo processuale?*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, p. 179 ss.; CALAMANDREI, *Un maestro di liberalismo processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 1 ss.

²⁰⁶ Si può dire assolutamente contraria a una nuova riforma la Corte di Cassazione in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sulla riforma del codice di procedura civile*, Vol. I, *Osservazioni di carattere generale – Proposte di modifiche degli articoli da 1 a 322*; e Vol. II, *Proposte di modifiche degli articoli da 323 a 831 e delle*

opposto risultano, tuttavia, le posizioni assunte dall'avvocatura, in sostanza miranti a riproporre le linee essenziali di un processo maggiormente improntato al principio dell'impulso di parte²⁰⁷.

Si giunge così, nel 1958, alla formazione della Commissione ministeriale Gonella, incaricata di elaborare un disegno di legge volto a riorganizzare l'assetto del processo civile. In virtù di un approccio cautamente riformista, tutto ispirato alla logica dei "ritocchi a singole norme", la Commissione licenzia, nel 1960, il *primo progetto Gonella*, che rispecchia per così dire tutti i *desiderata* dell'avvocatura dell'epoca²⁰⁸.

Il *progetto Gonella* non giunge comunque all'approvazione parlamentare e in breve sostituito dal progetto di legge-delega a firma del guardasigilli Bosco²⁰⁹. Tale *progetto*, presentato alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1963, risulta latamente ispirato ai canoni chiovendiani dell'oralità, concentrazione e dell'immediatezza, ponendosi in netto contrasto con la filosofia di riforma sottostante al *progetto Gonella*²¹⁰. In effetti, nell'ottica del Ministro, occorre tornare a un'impostazione procedimentale più simile a quella originaria del codice. E ciò sia attraverso il potenziamento dei poteri direttivi del giudice sia

disposizioni di attuazione, Roma 1956, cit., p. 5, ove si afferma che è difficile "scorgere, fin dal primo momento, i vantaggi delle nuove norme" introdotte nell'ordinamento italiano con la riforma del 1950.

²⁰⁷ Cfr. *Estratto degli atti del III Congresso Nazionale Giuridico Forense. Trieste, 21 – 25 settembre 1955*, Trieste 1956, p. 71 ss.

²⁰⁸ Il disegno di legge Gonella n. 1993 del 1960 è consultabile in CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari – Disegno di legge n. 1993, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Gonella) - Modificazioni del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, III Legislatura – Documenti – Disegni di legge e Relazioni*, 1960, *passim*. Per alcune considerazioni su tale progetto di riforma si rinvia a FAZZALARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 64 ss.; MALCHIODI, *Nuova riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1960, p. 95 ss.; REDENTI, *Riforma del codice di procedura civile*, in *Giust. civ.*, 1960, p. 49 ss.; TORRENTE, *Aspetti e soluzioni della crisi della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 592 ss.; SATTA, *Il nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 1302 ss. Sul tema dell'intervento "a rattoppo" compiuto dalla Commissione Gonella si rinvia a DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentative*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 558 ss.; ID, *Menciones mínimas sobre las recientes reformas italianas del proceso civil*, in *Justicia* 2016, p. 33 ss.

²⁰⁹ Il disegno di legge Bosco n. 557 è consultabile in CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari – Disegno di legge n. 557*. Per alcune considerazioni in merito si rinvia a FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, p. 491 ss.; TURANO, *Discorso di apertura del Convegno di studio "Gli attuali problemi del processo civile italiano" (Riunione del 21 dicembre 1966)*, Roma 1968, p. 23 ss.

²¹⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 239 ss.; FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, cit., p. 508.

mediante una maggiore applicazione dell'oralità combinata al ripristino delle preclusioni²¹¹.

Anche in questo caso, però, i propositi dell'allora ministro Bosco non trovano concreta realizzazione. Nel corso dei successivi dieci anni si alternano proposte di diversa natura e, persino, la riproposizione del *progetto Gonella*, ma senza esito.

Il vero punto di svolta nell'evoluzione della disciplina processuale italiana si rinviene nell'emanazione della l. n. 533 del 1973, con la quale viene introdotto il nuovo processo del lavoro rispondente ai principi chiovendiani. Tale evento segna la definitiva constatazione dell'assoluta necessità di predisporre un assetto disciplinare chiaro e semplice, idoneo a garantire lo svolgimento efficiente e celere del procedimento²¹².

L'impulso riformista riprende il proprio corso nel 1977, con la presentazione del *progetto Liebman*, che prospetta significative innovazioni specie nella disciplina della preparazione della controversia²¹³. In particolare, ricalcando quanto previsto per il rito del lavoro del 1973, il procedimento viene strutturato in due fasi distinte, la prima inerente alla definizione dell'oggetto della controversia, mentre la seconda dedicata all'assunzione delle prove e alla discussione della causa. Sono inoltre previste rigide barriere preclusive legate allo scambio degli atti introduttivi. L'elemento centrale dell'intero *progetto Liebman* consiste nella celebrazione di un'udienza preliminare, nel cui ambito spettano al giudice specifici poteri direttivi e decisori (ove il riferimento è, in particolare, alla decisione delle questioni impedienti la trattazione del merito

²¹¹ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 240.

²¹² V. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, p. 205; ID., *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, ivi 2006, p. 53; ID., *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, ivi 2007, p. 44 ss.; ID., *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, ivi 2012, p. 311 ss.; ID., *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 26 ss.; CARPI, *Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 111 ss.; VULLO, *La riforma del processo del lavoro del 1973 nel dibattito della dottrina dell'epoca. Tra entusiasmi e critiche, "ideologia" e sistema*, in *judicium*, 8 novembre 2021, *passim*.

²¹³ V. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, p. 452 ss.; CAPPELLETTI, *Incontro sulla riforma del processo civile. Il Progetto Liebman sul processo di cognizione. Milano 20-21 maggio 1978*, Milano 1979, *passim*; DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1985, p. 9 ss.

della causa), nonché funzionali alla ricerca di soluzioni conciliative della lite²¹⁴.

Nel corso degli anni '80 del XX lo stato della giustizia civile italiana si aggrava ulteriormente rendendosi, dunque, necessaria la riforma della disciplina del processo di cognizione²¹⁵. Si giunge così all'emanazione della legge n. 353 del 1990, il cui assetto può dirsi ispirato al ripristino dei caratteri fondamentali del modello originario del c.p.c. del 1942²¹⁶.

Occorre però precisare che rispetto alla sua versione iniziale la l. del 1990 conosce numerose modificazioni, in ragione dei numerosi decreti-legge che, negli anni immediatamente successivi alla sua promulgazione, ne modificano il contenuto ritardandone anche l'entrata in vigore. In altri termini, la legge n. 353 del 1990 viene per così dire svuotata della sua disciplina originaria, sostituendosi a questa "riforma della riforma" formalizzata con l'emanazione della legge n. 432 del 1995²¹⁷.

²¹⁴ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, pp. 246-248; LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, cit., p. 457 ss.

²¹⁵ Cfr. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., p. 353.

²¹⁶ V. quanto in CAPPONI, *Le ragioni del nuovo intervento legislativo in tema di entrata in vigore dei "Provvedimenti urgenti" per il processo civile*, in *Giur. it.*, 1992, IV, p. 502; ID., *Su taluni problemi della disciplina transitoria delle recenti riforme del processo civile (Provvedimenti urgenti per il processo civile e Istituzione del giudice di pace)*, in *Foro it.*, 1992, V, p. 225; ID., *La disciplina transitoria del nuovo processo civile*, in *Corr. giur.*, 1995, p. 526; ID., "L'ultimo decreto legge" sulla riforma del rito civile, in *Corr. giur.*, 1995, p. 771; ID., *Appunti sulla trattazione della causa in primo grado nel nuovo processo civile*, in *Dir. gius.*, 1992, p. 92; D'ASCOLA, *La riforma del processo civile. Temi e problemi della fase transitoria*, in *Foro it.*, 1992, V, p. 166; LUISO, *L'entrata in vigore della riforma del processo civile ed il D.L. 21 aprile 1995, n. 121*, in *Giur. it.*, 1995, IV, p. 121; SCHLESINGER, *La riforma della riforma. Giustizia civile: ancora un decreto*, in *Corr. giur.*, 1995, p. 1005; PAGNI, *La nuova disciplina transitoria della legge di riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, p. 212; TARUFFO, *La trattazione della causa*, in ID., *Le riforme della giustizia civile*, Torino 1993, p. 230; ID., *Le preclusioni nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 296; GRASSO, *Interpretazione delle preclusioni e nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 639; LAPERTOSA, *Le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado secondo la legge 353/90*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, p. 1086; ZOPPELLARI, *Le nuove preclusioni e l'intervento in causa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, p. 875; ORIANI, *Le eccezioni di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Foro it.*, 1991, V, p. 5 ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità dell'atto di citazione*, in *Foro it.*, 1991, V, p. 177; CHIARLONI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.*, 1993, V, p. 473; CONSOLO-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario*, Milano 1993, *passim*; TARZIA-CIPRIANI-VACCARELLA-CAPPONI-CECCHIELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino 1992, *passim*.

²¹⁷ L'espressione "riforma della riforma" è di SCHLESINGER, *La riforma della riforma. Giustizia civile: ancora un decreto*, cit., p. 1005. Per alcuni riferimenti bibliografici relativi al susseguirsi di decreti-legge e al contenuto della legge n.432 del 1995 si rinvia a CALIFANO,

Con tale provvedimento si modificano profondamente i contenuti originari della legge del 1990 e si abbandonano, nella sostanza, i propositi di configurare un processo orale e concentrato²¹⁸. Nel sistema della l. n. 432 del 1995, infatti, si prevede un'articolazione delle attività preparatorie strutturata in tre udienze (di prima comparizione *ex art.* 180, di prima trattazione *ex art.* 183 e istruttoria *ex art.* 184). Il tutto nell'ottica di far precedere a ciascuna udienza lo scambio di un atto difensivo per parte, funzionale alla progressiva determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

Viste le evidenti criticità del modello delineato dalla l. n. 432/1995, nel 2003 viene presentata quella che rimane tutt'oggi nota come la "bozza Vaccarella", intesa a modificare in modo radicale la disciplina delle attività preparatorie²¹⁹. In sintesi, si prospetta la sostanziale esclusione della partecipazione del giudice alle attività preparatorie, che vengono lasciate alla gestione delle parti e dei rispettivi avvocati, sotto forma dello scambio di un numero potenzialmente illimitato di memorie scritte. Scambio di memorie

Prima lettura del D.L. 21 giugno 1995 n. 239: i nuovi art. 180 e 183 c.p.c., in *Giust. civ.*, 1995, II, p. 363; TARZIA, *Per la revisione del Codice di procedura civile – Qualche notizia*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 945. Per un approfondimento sui progetti che hanno gettato le basi per la riforma del 1990-1995 si rinvia a *Relazione e articolato del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e il 6 febbraio 1987, presentato n. 2214/S/IX al senato il 16 febbraio 1987) concernente i provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 123; DENTI, *Una difesa d'ufficio*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 171; FABBRINI, *Prime considerazioni sul progetto governativo*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 176; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 261; PROTO PISANI, *Ancora sull'emergenza della giustizia civile*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 181; ID., *Emergenza nella giustizia civile*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 1 ss.; *Risoluzione sul tema "Misure per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile" con riferimento al disegno di legge governativo presentato sull'argomento nella decorsa legislatura e in vista di ulteriori iniziative (approvata dal CSM il 18 maggio 1988) (con annesso articolato)*, in *Foro it.*, 1988, V, p. 249 ss.; TARZIA, *Il Progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 120; ABBRINI, *Cinque emendamenti in tema di processo di cognizione*, in *Foro it.*, 1989, V, p. 267; MAGISTRATURA DEMOCRATICA, *Testo provvisorio di una proposta di riforme urgenti del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1987, V, p. 74; VERDE, *Considerazioni sul Progetto Vassalli (a proposito di riforme parziali e urgenti del processo civile)*, in *Foro it.*, 1989, V, p. 250; TARUFFO, *La trattazione preliminare della causa nel disegno di legge n. 1288/S/X*, in *Doc. e giust.*, 1989, p. 71; ATTARDI, *Modifiche al codice di rito nei progetti Vassalli. Giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giur. it.*, 1989, IV, p. 274; RICCI, *Ombre e luci del "pacchetto Rognoni"*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, p. 634.

²¹⁸ Cfr. CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, in *Corr. Giur.*, 1995, p. 867 ss.; TARUFFO, *La trattazione della causa*, in ID., *Le riforme della giustizia civile*, 2° ed., Bologna 2000, p. 271.

²¹⁹ Il testo della "bozza Vaccarella" è consultabile in *Proposta di legge delega per la riforma del codice di procedura civile. Documento elaborato dalla Commissione Ministeriale per la riforma del codice di procedura civile presieduta dal prof. Romano Vaccarella e illustrato in Cassazione il 29 novembre 2002, in judicium.it*.

destinato a interrompersi solo con la notificazione dell'atto di chiamata della causa all'udienza, compiuta dalla parte più diligente (o, comunque, da quella che non avesse interesse all'ulteriore prosecuzione della trattazione scritta)²²⁰.

In ragione della sua vocazione vetero-liberale, la “bozza Vaccarella” incontra ampie e diffuse critiche²²¹. Ciò specie in ragione della prospettata facoltà delle parti di provocare la chiusura della trattazione nel momento ritenuto più idoneo, con il rischio che un simile meccanismo potesse prestarsi a anche utilizzazioni tattico-abusive²²².

L'assetto disciplinare delineato dalla riforma del 1990-1995 viene superato e ribaltato con le leggi n. 80 e n. 263 del 2005, mediante le quali il legislatore elimina “*la litania delle udienze ex artt. 180, 183, 184*”, sottoponendo, fin da

²²⁰ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 265 ss.; CHIARLONI, *Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione*, in *Diritto e processo*, 2001, p. 127 ss.; CARRATTA, *Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e le prospettive di riforma del processo civile*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano 2005, p. 2581 ss.; DONDI, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, cit., p. 170; Cfr. CHIARLONI, *Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 498 ss.; CONSOLO, *Esercizi imminenti sul codice di procedura civile: metodi asimmetrici e penombre*, in *Corr. Giur.*, 2002, p. 1541 ss.; DONDI, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, cit., p. 172; CORSINI, *Le proposte di “privatizzazione” dell'attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della discovery anglosassone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, p. 1273 ss.; SASSANI, *Sulla riforma del processo societario*, in ID., *La riforma delle società: il processo*, Torino 2003, p. 186 ss.; CEA, *La bozza Vaccarella tra dubbi e perplessità*, in *Foro it.*, 2003, V, p. 151 ss.; RICCI, *Verso un nuovo processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 211 ss.; ROSSETTI, *Riforma del c.p.c.: ecco perché non possiamo dire “no”*, in *Dir. e giust.*, 2004, p. 90 ss.; DIDONE, *Dal rito del gambero al rito pingpong: il Ddl di modifica della procedura civile*, in *Dir. e giust.*, 2003, p. 94 ss.; ID., *Breve «controreplica» sul progetto di riforma del processo civile e sul nuovo rito societario*, in *Giur. it.*, 2004, p. 1996 ss.; SCARSELLI, *Brevi osservazioni sui lavori della Commissione Vaccarella per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2002, V, p. 233 ss.

²²¹ La proposta di riforma contenuta nella “bozza Vaccarella” viene criticata in particolar modo da CHIARLONI, *Introduzione – Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in PICARDI-GIULIANI, *Codice di procedura civile del regno di Sardegna. 1854*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sez. II. *Codici degli Stati preunitari*, Milano 2004, p. I ss., ove si compie un parallelismo (e ne si sottolinea la somiglianza) tra il progetto proposto da Vaccarella e il codice di procedura civile sardo del 1854, entrambi caratterizzati da scelte tecniche che possono essere definite iperliberali. In tema v. anche quanto in ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 270; PROTO PISANI, *Attualità e prospettive per il processo civile*, in *Foro it.*, 2002, V, p. 1 ss. Per converso, giudizi positivi sono contenuti in LUISO-SASSANI, *Il progetto di riforma della Commissione Vaccarella: c'è chi preferisce il processo attuale*, in *judicium.it*.

²²² Cfr. CHIARLONI, *Prime note sulla fase introduttiva del processo di cognizione secondo il disegno di legge delega per la riforma del processo civile*, cit., 2413 ss.; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, cit., p. 280.

subito, gli atti introduttivi a un sistema di rigide preclusioni e unificando le tre udienze poc'anzi citate in quella di “prima comparizione e trattazione” disciplinata nel nuovo art. 183²²³. Ai sensi del medesimo articolo, l'unica possibilità di proseguire la trattazione scritta dopo lo scambio degli atti introduttivi viene individuata nello scambio di tre memorie per parte dopo l'udienza di comparizione e trattazione²²⁴.

Proseguendo con la ricostruzione diacronica delle riforme concernenti la fase preparatoria del processo civile, appare necessario menzionare la legge n. 69 del 2009, con la quale il legislatore introduce il “calendario del processo”; istituto che trova un immediato precedente nell'ordinamento francese²²⁵. Attraverso tale istituto, il giudice è tenuto a programmare i tempi delle varie attività del processo a valle dell'udienza *ex art.* 183, tenendo conto dell'urgenza e della complessità della causa. Invero, al netto delle potenzialità intrinseche di tale strumento, lo stesso ha conosciuto un'applicazione piuttosto limitata nella prassi, stante anche l'assenza di specifiche sanzioni in capo al giudice²²⁶.

In ogni modo, l'innovazione di maggior rilievo apportata dalla legge n. 69 del 2009 consiste nell'introduzione del “*procedimento sommario di*

²²³ V. CARBONE-CONSOLO, *Quali riforme oggi per il processo civile di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 281 ss.; CARRATTA, *La “nuova” fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia “infinita”*, in *Giur. it.*, 2006, IV cit., p. 2233 ss.

²²⁴ Cfr. MURONI, *Commento sub artt. 180-183*, in L. P. COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Milano 2012, p. 250 ss.; DONDI-ANSANELLI, *Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, cit., p. 626 ss.

²²⁵ Per alcuni riferimenti bibliografici sull'istituto del calendario del processo si rinvia a BALENA, *sub art. 81-bis disp. att. c.p.c.*, in AA.VV., *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino 2009, p. 212 ss.; BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.*, 2009, p. 259 ss.; COSTANTINO, *Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 51 ss.; DALFINO, *Case management e ordine delle questioni*, in *Studi in onore di Acone M.*, II, Napoli 2010, p. 847; GHIRGA, *Le novità sul calendario del processo; le sanzioni previste per il suo mancato rispetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 166 ss.; TORQUATO, *Di alcuni cliché in tema di calendrier du procès e calendario del processo – Qualche puntualizzazione in merito al nuovo art. 81-bis disp. att. c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 1233 ss.; TORQUATO-D'AGOSTINI, *Spunti di raffronto comparato sulle recenti riforme del processo civile*, in *Giust. proc. civ.*, 2011, p. 261 ss.

²²⁶ Cfr. PICOZZA, *Le modifiche relative al modello «ordinario» di cognizione di primo grado*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino 2010, p. 137 ss.; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 300.

cognizione” (artt. 702-bis-702-quater c.p.c.). Si tratta di uno schema procedimentale ampiamente deformalizzato e semplificato, alternativo a quello ordinario e applicabile alle controversie meno complesse²²⁷. Il reale scopo del legislatore è quello di garantire l’effettiva attuazione del principio di proporzionalità (diretta) tra il grado di semplicità della causa e la determinatezza delle forme procedurali da applicarsi, assicurando, perciò, un’efficiente allocazione delle risorse giudiziarie disponibili²²⁸. Tuttavia, saranno proprio tali caratteristiche a determinarne uno scarso utilizzo nella prassi.

Il primo decennio del secolo XXI si chiude con la pubblicazione del *progetto Proto Pisani*, con il quale si configurano diversi modelli di fase preparatoria (precisamente tre), tutte analiticamente disciplinate in modo da rispondere a diversi livelli di complessità della controversia²²⁹. Il tutto nell’ottica di coniugare l’applicazione del principio di proporzionalità con il valore della “*predeterminazione legale delle forme procedurali*”²³⁰.

Nonostante i giudizi positivi sull’articolato del *progetto Proto Pisani*, il moto riformatore prosegue, nel 2014, con la nomina della Commissione Vaccarella. In sintesi, l’obiettivo è quello di far precedere la delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla celebrazione della prima udienza, attraverso lo scambio degli atti introduttivi e di una memoria di

²²⁷ In tema e, soprattutto, per un approfondimento dei progetti di riforma sottostanti alla legge n. 69 del 2009 si rinvia a CIPRIANI-MONTELEONE, *Un nuovo progetto di riforma del processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, p. 3 ss.; LUISO, *Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 605 ss.; MANZO, *Osservazioni sul disegno di legge Mastella per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile*, in *Foro it.*, 2007, V, p. 247 ss.; BESSO, *Il nuovo rito ex 702-bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza di cognizione*, in *Giur. it.*, 2010, p. 722 ss.; MENCHINI, *I provvedimenti sommari (autonomi e interinali) con efficacia esecutiva*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 367 ss.

²²⁸ Cfr. ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 307; CAPONI, *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.*, in *judicium.it*.

²²⁹ Il progetto è consultabile in PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 1 ss.

²³⁰ Cfr. CAPONI, *Commento sub art. 702-bis c.p.c.*, cit., p. 198 ss.; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 310.

replica per ciascuna parte. Il tutto nell'ottica di consentire al giudice di incardinare la controversia in uno dei percorsi procedurali previsti²³¹.

A livello legislativo, il percorso riformatore conosce nuovo impulso con la l. n. 162 del 2014 cui si deve l'introduzione dell'art. 183-*bis*; norma con cui si attribuisce al giudice il potere/dovere di disporre il mutamento di rito da ordinario a sommario, e viceversa, nell'ambito della prima udienza di comparizione e trattazione della causa²³².

Di qualche interesse appare, inoltre, il disegno di legge AS2284, con cui si prospettava l'applicazione del procedimento sommario a tutte le controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica²³³.

Per completezza, si segnala, infine, il cosiddetto *progetto Bonafede*, in sostanza volto a estendere il procedimento sommario di cognizione alla generalità delle controversie, con alcuni correttivi della disciplina originaria modellati sullo schema del processo del lavoro.

In conclusione di questo breve *excursus* delle principali riforme e progetti di riforma che hanno interessato la disciplina della fase preparatoria non si può non constatare la persistente attualità del problema di giungere a una scansione delle attività allegatorie e probatorie delle parti in grado di contemperare esigenze di sviluppo dialettico del contraddittorio ed esigenze di economia processuale. Come subito si vedrà nel successivo capitolo, proprio in tale risalente e variegato contesto di problemi si inserisce con rinnovato impulso trasformatore la recentissima *Riforma Cartabia*.

²³¹ Cfr. CANELLA, *Nuove proposte per la fase introduttiva del giudizio di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 850; ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, cit., p. 339 ss.

²³² Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 313; CANELLA, *Nuove proposte per la fase introduttiva del giudizio di cognizione*, cit., p. 849.

²³³ Sul punto si rinvia a DE STEFANI-GASPARRE, *La riforma del processo civile. Una prima lettura del disegno di legge delega*, Padova 2016, p. 15 ss.; ANSANELLI, *op. loc. cit.*, p. 318.

CAPITOLO III
SPUNTI DI RAFFRONTO COMPARATO IN TEMA DI PREPARAZIONE DELLA
CONTROVERSIA

Sommario: 3.1. Eccezionalismo della disciplina del *pretrial* statunitense – 3.2. Il “processo su misura” francese – 3.3. Il modello “*multy-track*” inglese – 3.4. Preparazione della controversia fra tradizione e innovazione nella *LEC* spagnola – 3.5. Minime considerazioni conclusive in prospettiva comparata: il principio di proporzionalità

3.1. Eccezionalismo della disciplina del pretrial statunitense

Costituisce ormai un dato acquisito che l’efficienza di un determinato modello procedimentale dipende, in larga parte, dalle caratteristiche della relativa disciplina delle attività di preparazione della controversia. In questa sede appare pertanto necessario affrontare il tema del presente lavoro in prospettiva comparata; e ciò al fine di evidenziare quelle peculiari soluzioni tecnico-disciplinari da cui trarre preziosi spunti di raffronto con l’impostazione adottata dal legislatore italiano. E a tal proposito risulta pressoché imprescindibile focalizzare l’attenzione sul modello statunitense, diffusamente apprezzato in dottrina proprio sotto il profilo della configurazione di una fase preparatoria della controversia improntata a canoni efficientistici.

In primo luogo, occorre riferirsi a quanto previsto dalle *Federal Rules of Civil Procedure* in merito agli atti introduttivi e, in tale contesto, alla loro caratterizzazione quali atti fondamentalmente schematici e contraddistinti dall’assenza di stringenti oneri allegatori a carico delle parti. Infatti, in base alla *Rule 8* l’atto introduttivo dell’attore, denominato *pleading*, si configura come “*short and plain*”. Di qui la sua funzione prettamente *notice*, ossia di mera informazione a controparte dell’esistenza della controversia e della pretesa azionata in giudizio. Un assetto questo che risponde all’obiettivo di assicurare un ampio accesso alla giustizia, evitando di imporre rigorosi oneri allegatori

introduttivi – ossia tali da configurare un “*fact pleading*” – il cui adempimento imporrebbe alla parte di sostenere più gravose spese legali²³⁴.

In ogni modo, per alcune categorie di controversie tassativamente previste si prevede una strutturazione più articolata dell’atto introduttivo. E in quest’ottica la *Rule 9* stabilisce l’onere dell’attore di corredare il *pleading* di adeguati “*supporting facts*” a sostegno della domanda giudiziale proposta²³⁵.

Tuttavia, questa configurazione *liberal* degli atti introduttivi inizia a essere messa in discussione a partire dalla seconda metà del XX secolo, a seguito di diversi interventi della Corte Suprema che, progressivamente, introducono più dettagliati requisiti contenutistici dell’atto introduttivo. Tale dibattito, emblematicamente ricordato dalla dottrina statunitense come “*war of pleadings*”, culmina con le pronunce *Twombly* del 2007 e *Iqbal* del 2009. Si tratta di pronunce intese a un superamento dell’originaria connotazione *notice* dell’atto e, segnatamente, alla configurazione di uno *standard* minimo di *plausability* della domanda; ossia di una sorta di requisito di ammissibilità della domanda, implicante un giudizio prognostico sulla sua concreta probabilità di accoglimento, da valutarsi caso per caso in relazione al grado di complessità e al valore economico della controversia²³⁶.

²³⁴ Per alcuni riferimenti bibliografici circa la natura *notice* degli atti introduttivi statunitensi si rinvia a HUBBARD, *A Theory of Pleading, Litigation, and Settlement*, in *University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper*, 2013, p. 446 ss.; DODSON, *New Pleading in the Twenty-First Century: Slamming the Federal Courthouse Doors?*, New York 2013, *passim*; ID., *Comparative Convergences in Pleading Standards*, in *158 U. Pa. L. Rev.*, 2010, p. 447 ss.; DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa. I. Il modello statunitense*, cit., p. 23 ss.; SUBRIN, *David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision*, in *6 Law & Hist. Rev.*, 1988, p. 311 ss.; ID., *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *39 B.C. L. Rev.*, 1998, p. 691 ss.

²³⁵ Cfr. DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, 2^a ed, Milano 2018, pp. 121-122.

²³⁶ Cfr. HAMERMESH-WACHTER, *The Importance of Being Dismissive: The Efficiency Role of Pleading Stage Evaluation of Shareholder Litigation*, in *42 J. Corp. L.*, 2016, p. 597; DONDI, *Case Law e filosofia degli atti introduttivi negli Stati Uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, cit., pp. 532-536; BONE, *Twombly, Pleading Rules, and the Regulation of Court Access*, in *94 Iowa L. Rev.*, 2009, p. 873 ss.; BURBANK, *Pleading and the Dilemmas of “General Rules”*, in *Wis. L. Rev.*, 2009, p. 535 ss.; R. MILLER, *From Conley to Twombly to Iqbal: A Double Play on the Federal Rules of Civil Procedure*, in *60 Duke L.J.*, 2010, p. 1 ss.; STEINMAN, *The Pleading Problem*, in *62 Stan. L. Rev.*, 2010, p. 1293 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 125.

La fase immediatamente successiva a quella introduttiva riveste un ruolo del tutto centrale nel modello procedimentale statunitense, poiché è proprio durante lo svolgimento del cosiddetto “*pretrial*” che le parti sono tenute a chiarire e definire l’oggetto della controversia mediante il compimento di attività propriamente preparatorie corrispondenti alla definizione di “*discovery*”²³⁷.

Nella concezione liberale tardo-ottocentesca, questa fase del processo doveva essere lasciata al *party control*, non configurandosi di conseguenza alcun potere del giudice di dirigere e controllare l’attività di *discovery* delle parti; attività appunto intesa quale scambio reciproco di informazioni e documenti rilevanti per il giudizio²³⁸.

Parimenti a quanto accaduto per i *pleadings*, però, anche per il *pretrial* si è progressivamente abbandonato il modello tradizionale dell’*adversary system of litigation* e si è cercato di limitare il più possibile le forme di *abuse of discovery* attraverso l’ampliamento dei poteri direttivi del giudice esercitabili sia nel contesto della *pretrial conference (Rule 16)* sia, più in generale, nell’ambito dell’intera fase di preparazione della controversia.

²³⁷ Per un approfondimento sulla fase del *pretrial* si rinvia a TARUFFO, *Il processo civile di “civil law” e di “common law”: aspetti fondamentali*, in *Foro it.*, 2001, cit., p. 121 ss.; CHASE, *Law, Culture and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Context*, New York-London 2005, p. 123 ss. (traduzione italiana in ID., *Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali*, Bari 2009, p. 112).; JAMES- HAZARD-LEUBSDORF, *Civil procedure*, 5^a ed., New York 2001, p. 322 ss.; SUBRIN, *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *39 B.C. L. R.*, 1998, p. 691 ss.; BURBANK, *Vanishing Trial and Summary Judgement in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, in *1 J. Emp. Leg. Stud.*, 2004, p. 591 ss.; MARCUS, *Bomb Throwing, Democratic Theory, and Basic Values – A New Path to Procedural Harmonization?*, in *107 Nw. U.L. Rev.*, 2013, p. 475 ss.; MOFFIT, *Pleading in the Age of Settlement*, in *80 Ind. L.J.*, 2005, p. 727 ss.; MAXEINER, *Failures of American Civil Justice in International Perspective*, New York 2011, p. 125 ss.

²³⁸ Cfr. POUND, *The Spirit of the Common Law*, Francistown 1921, p. 1 ss.; SUNDERLAND, *An Appraisal of English Procedure*, in *24 Mich. L. Rev.*, 1925, p. 109 ss.; MILLAR, *Civil Procedure of the Trial Courts in Historical Perspective*, New York 1952, *passim*; BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change*, in *31 Vand. L. Rev.*, 1978, p. 1295; FRANKEL, *The Search for Truth: An Umpireal Views*, in *123 U. Pa. L. Rev.*, 1975, p. 1031 ss.; ID., *Partisan Justice*, New York 1980, *passim*; HAZARD-TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti d’America*, Bologna 1993, *passim*; SUBRIN, *How Equity Conquered Common Law: the Federal Rules of Civil Procedure in Historical Perspective*, in *135 U. Pa. L. R.*, 1987, p. 932; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 100 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 174 ss.

Inoltre, con l'innalzamento degli *standard* contenutistici minimi relativi agli atti introduttivi, si è contestualmente ridotta l'ampiezza del *discovery*, delimitando l'ambito delle informazioni cosiddette "*discoverable*", ossia suscettibili di *request*. Si è così passati, a seguito delle riforme compiute negli Stati Uniti negli anni '80 del XX secolo, dal concetto di "*broad discovery*" a quello di "*specific discovery*", da svolgersi sotto l'attenta supervisione del giudice, cui compete definire, sempre nel contesto della *discovery conference*, le relative tempistiche e modalità in accordo con i difensori delle parti ("*discovery plan*")²³⁹. In quest'ottica, il giudice dispone anche di ulteriori poteri di direzione e controllo, tra cui la facoltà di rigettare *discovery requests* che implicino un'utilizzazione abusiva del meccanismo del *discovery* in violazione della *Rule 26*²⁴⁰.

Appare poi necessario ricordare le innovazioni introdotte con gli *Amendments* del 2015-2016, in virtù delle quali, in un'ottica di contenimento dei costi della giustizia, si è previsto un adeguamento "*to the needs of the case*" del *discovery*. Ne consegue che le parti devono formulare le *requests*, così come i relativi *responses* o *objections*, modulandole in relazione al grado di complessità e al valore economico della controversia, nonché alla "*importance of the issues at the stake in action*". In tal modo è stato introdotto

²³⁹ Cfr. DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 175.

²⁴⁰ Sul punto si v. MILLER, *The August 1983 Amendments to the Federal Rules of Civil procedure: Promoting Effective Case Management and Lawyers Responsibility*, Washington 1984, *passim*; RAUMA-STIENSTRA, *The Civil Justice Reform Act Expense and Delay Reduction Plans: A Sourcebook*, Washington 1995, *passim*; ROBEL, *Grassroots Procedure: Local Advisory Groups and the Civil Justice Reform Act of 1990*, in 59 *Brook. L. Rev.*, 1993, p. 879 ss.; RESNIK, *Changing Practice, Changing Rules: Judicial and Congressional Rulemaking on Civil Juries, Civil Justice and Civil Judging*, in 49 *Ala. L. Rev.*, 1997, I, p. 133 ss. Per un approfondimento sui poteri di *case management* attribuiti al giudice si rinvia a TARUFFO, *Il processo civile di "civil law" e di "common law": aspetti fondamentali*, cit., p. 121 ss.; BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Litigation: a Critic and Proposal for Change*, in 31 *Vand. L. Rev.*, 1978, p. 1296 ss.; ID., *Improving Judicial Controls over the PreTrial Development of Civil Actions: Model Rules for Case Management and Sanction*, in 4 *Am. B. Found. Res. J.*, 1979, p. 873 ss.; RESNIK, *Managerial Judges*, in 96 *Harv. L. Rev.*, 1982, p. 370 ss.; PECKHAM, *The Federal Judge as a Case Manager: The New Role in Guiding a Case from Filing to Disposition*, in 69 *Calif. L. Rev.*, 1981, p. 770 ss.; MILLER, *Adversary System: Dinosaur or Phoenix?*, in *Minn. L. Rev.*, 1984, p. 867 ss.; MARCUS, *Of Babies and Bathwater: The Prospects for Procedural Progress*, in 59 *Brook. L. Rev.*, 1993, p. 790 ss.; JAMES-HAZARD-LEUBSDORF, *Civil Procedure*, cit., p. 322 ss.; MOFFIT, *Pleading in the Age of Settlement*, in 80 *Ind. L.J.*, 2005, p. 727 ss.; MAXEINER, *Failures of American Civil Justice in International Perspective*, New York 2011, p. 125 ss.

nell'ordinamento statunitense lo *standard* della *proportionality*; o, in altri termini, la necessaria parametrizzazione delle attività preparatorie in relazione al grado di complessità e al valore economico della controversia, funzionale ad assicurare un'ottimale allocazione delle risorse giudiziarie²⁴¹.

Nella stessa ottica si è anche assistito al superamento della visione *partisan* del ruolo dell'avvocato e se ne è accolta, per contro, una maggiormente *ethical*, ovverosia basata sullo svolgimento di una corretta e onesta attività difensiva imperniata sulla stretta collaborazione con il giudice²⁴².

A dimostrazione della validità delle soluzioni adottate dall'ordinamento statunitense, appare di indubbio rilievo il dato statistico per cui circa il 97% delle controversie vengono risolte già nella fase di *pretrial*. Un risultato questo dovuto alle stesse caratteristiche del meccanismo del *discovery* che, imponendo alle parti di svelare "le proprie carte" ("*show the cards on the table*"), si rivela determinante nell'incentivare il raggiungimento di accordi transattivi²⁴³. Di qui l'eloquente espressione "*The Vanishing Trial*", a indicare, per l'appunto, la progressiva diminuzione del numero dei *Trial by Jury*, ossia dei casi in cui si giunge all'assunzione delle prove in udienza; fenomeno questo invero già

²⁴¹ In tema si rinvia a GRIMM, *Are We Insane: The Quest for Proportionality in the Discovery Rules of the Federal Rules of Civil Procedure*, in 36 *Rev. Litig.*, 2017, p. 117 ss.; LIN, *The Evolution of American Discovery in Light of Constitutional Challenges: The Role of the 2015 Rules Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure*, in 44 *Hast. Const. L. Q.*, 2017, p. 225 ss.

²⁴² Cfr. BURBANK-FARHANG, *Litigation Reform: An Institutional Approach*, in 162 *u. Pa. L. Rev.*, 2014, p. 1583 ss.; CHASE, *American "Exceptionalism" and Comparative Procedure*, in 50 *Am J. Comp. L.*, 2002, p. 277 ss.; ID., *Law, Culture and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Context*, New York-London 2005, p. 57; MARCUS, *Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context*, in 52 *Am. J. Comp. L.*, 2005, p. 709 ss.; HAZARD-DONDI, *Legal Ethics – A Comparative Study*, Stanford 2004, cit., p. 204 ss.; DONDI, *Aspetti dell' "Attorney-Client Privilege" tra "Evidence" e "Legal Ethics"*, in *Studi in Onore di Vittorio Denti*, II, Padova 1994, p. 115 ss.; ID., *Spunti in tema di "legal ethics" come etica della difesa in giudizio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, cit., p. 261 ss.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 100 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 176-177.

²⁴³ Sul punto si v. quanto in DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, cit., p. 135 ss., p. 189 ss.; ID., *Introduzione della causa e strategie di difesa*, cit., p. 114 ss.; FICCARELLI, *Esibizione dei documenti e discovery*, Torino 2004, cit., p. 238 ss.; GRAZIOSI, *L'esibizione istruttoria nel processo civile italiano*, Milano 2003, cit., p. 197 ss.

registrato a partire dalla seconda metà del XX secolo e, specialmente, in conseguenza della riforma delle *Federal Rules* del 1983²⁴⁴.

Alla luce di quanto detto, l'evoluzione del modello statunitense, storicamente incentrato su un'impostazione *adversarial* del processo, fornisce un esempio emblematico di adeguamento della disciplina processuale in funzione del diverso grado di complessità della controversia; e ciò specie sotto il profilo dell'adattamento della fisionomia della fase preparatoria ai “*needs of the case*”²⁴⁵.

In quest'ottica, e con la finalità di giungere a un più efficiente svolgimento delle attività preparatorie si attribuiscono al giudice incisivi poteri di *case management*, volti a indirizzare le attività di *discovery* delle parti e a reprimere condotte tattico-strategiche, se non proprio abusive di tali strumenti. Il tutto nella già segnalata propensione a un definitivo distacco dal retroterra del liberalismo tardo-ottocentesco, orientata all'accoglimento del principio

²⁴⁴ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 97. Per alcuni riferimenti circa il dato statistico e l'espressione “*The Vanishing Trial*” si rinvia a GALANTER, *The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts*, in *1 J. Empiric. Legal Stud.*, 2004, p. 459 ss.; SAMBORN, *More and More Cases Are Settled: Mediated or Arbitrated Without a Public Resolution. Will the Trend Harm the Justice System?*, in *A.B.A. J.*, Oct. 2002, p. 25 ss.; ACKERMAN, *Vanishing Trial, Vanishing Community – The Potential Effect of the Vanishing Trial on America's Social Capital*, in *1 Journal of Dispute Resolution*, 2006, 13, p. 165 ss.; LANDE, *Shifting the Focus From the Myth of “The Vanishing Trial” to Complex Conflict Management Systems, or I Learned Almost Everything I Need to Know About Conflict Resolution from Marc Galanter*, in *6 Cardozo J. Conflict Resolution*, 2005, p. 191 ss.; HADFIELD, *Where Have All the Settlements Gone? Settlements, Nontrial Adjudications, and Statistical Artifacts in the Changing Disposition of Federal Civil Cases*, in *1 J. Empirical Legal Stud.*, 2004, p. 705 ss.; BURBANK, *Vanishing Trial and Summary Judgement in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, in *1 J. Emp. Leg. Stud.*, 2004, p. 591 ss.; MARCUS, *Bomb Throwing, Democratic Theory, and Basic Values – A New Path to Procedural Harmonization?*, in *107 Nw. U.L. Rev.*, 2013, p. 475 ss.

²⁴⁵ Per alcuni riferimenti sulla nozione di *complex case* o *complex litigation* si rinvia a MARCUS-SHERMAN, *Complex Litigation: Cases and Materials on Advanced Civil Procedure*, St. Paul. Minn. 1998, *passim*; TIDMARSH-TRANSGRUD, *Modern Complex Litigation*, New York 2010, *passim*; SELIGMAN, *Complex Litigation at the Millenium: the Nontrial Adversarial Model*, in *64 Law & Contemp. Prob.*, 2001, p. 97 ss.; MULLENIX, *Complex Litigation Reform and Article III Jurisdiction*, in *59 Fordham L. Rev.*, 1990, p. 169 ss.; SILBERMAN, *Bringing Case Management to Complex Litigation – The Manual for Complex Litigation (Third): A Tribute to Judge William W. Schwarzer*, in *28 U.C. Davis L. Rev.*, 1995, p. 1109; DONDI, *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano 2011, *passim*; LINDBOLM-WATSON, *Complex Litigation – a Comparative Perspective*, in *CJQ*, 1993, p. 33 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 118-119.

della *proportionality*.

3.2. Il “processo su misura” francese

Soprattutto a partire dagli anni '70 del XX secolo, risulta del tutto chiaro l'intento del legislatore francese di giungere a configurare soluzioni procedurali in grado di conciliare esigenze di riduzione dei costi della giustizia ed esigenze di garanzia del contraddittorio. Un obiettivo questo la cui realizzazione appare imprescindibilmente connessa all'attuazione del principio di proporzionalità nell'allocazione delle risorse giudiziarie; o, in altri termini, alla configurazione di un assetto disciplinare dotato di margini di elasticità sufficienti a garantire la trattazione di “*ogni affare secondo il suo proprio ritmo*”²⁴⁶.

In questa chiave, la fase introduttiva – evidentemente considerata dal legislatore francese un momento di cruciale importanza – è stata oggetto di importanti e decisive riforme. Nella disciplina contenuta nel *Code de procédure civile* del 1806, infatti, gli atti introduttivi risultavano connotati da un elevato grado di genericità, per cui le parti erano tenute a svolgere soltanto una “*exposé sommaire des moyens*”²⁴⁷.

Con la riforma del *Nouveau Code de Procédure Civile* attuata nel 1975, il legislatore mira a introdurre oneri allegatori più stringenti, richiedendo alle parti una dettagliata “*exposé des moyens en fait*”. Merita infine di essere ricordata l'ulteriore riforma del 1998, volta a prevedere l'onere dell'attore di specificare “*l'objet de la demande*” attraverso una accurata “*exposé des moyens en fait et en droit*”²⁴⁸.

²⁴⁶ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 128; SILVESTRI, *L'esperienza francese della «elasticità» del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, cit., p. 754; CADIET, *Case management judiciaire et dèformalisation de la procédure*, in *Rev. Fr. Admin. Pub.*, 2008, cit., p. 133 ss.; ID., *Complessità e riforme nel processo civile francese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, *passim*.

²⁴⁷ Per un riferimento circa l'impostazione procedimentale prevista dal *Code de procédure civile* del 1806 e, contestualmente, della sua fondamentale influenza nella disciplina di molti Stati preunitari si rinvia, diffusamente, al cap. 1 della presente indagine.

²⁴⁸ Cfr. DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 129. Un'accurata ricostruzione del percorso di riforme che ha portato

Da questa più stringente configurazione della disciplina dell'atto introduttivo, di per sé emblematica di una marcata attenzione all'esaustività del supporto fattuale della domanda, discende l'affermazione del principio della "*immutabilité du litige*", per cui l'*objet du litige*, coincidente con "*les prétentions respectives des parties*", è fissato con precisione "*par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense*" (art. 4 CPC)²⁴⁹. Con il medesimo grado di specificità è poi richiesto alle parti di indicare "*les pièces*", ossia le prove documentali a sostegno della pretesa dedotta in giudizio²⁵⁰.

Per contro, sebbene l'immutabilità delle allegazioni fattuali e delle ragioni in diritto sia chiaramente enunciata dal c.p.c. francese, nella prassi tale principio risulta ampiamente derogato o persino disatteso²⁵¹. E ciò invero anche in virtù della disposizione dell'art. 4, ult. co., ove è prevista la facoltà di modificare l'*objet du litige* in via incidentale, qualora "*celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant*"²⁵².

In linea generale, la rispondenza del modello processuale francese al principio dispositivo e ai suoi classici corollari è attestata dalla stessa codificazione di tale principio nei "*principes directeurs du procès*". Anche se

all'attuale impostazione degli atti introduttivi del processo civile francese è contenuta in GUINCHARD-FERRAND-CHAINAIS, *Procédure civile. Droit interne et droit communautaire*, Paris 2008, cit., p. 732 ss.; DAUCHY, *La conception du procès civil dans le Code de procédure de 1806*, in CADIET-CANIVET, *1806-1976-2006. De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France*, Paris 2006, p. 77 ss.; CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Paris 2010, p. 256 ss. Per un approfondimento relativo alle riforme compiute nel corso della fine del XX secolo si rinvia a CADIET, *La réforme du code de procédure civile autour du rapport Coulon: états généraux de la profession d'avocat*, Paris 1997, *passim*; CADIET-GUINCHARD-HERON-NORMAND, *La réforme du code de procédure civile autour du rapport Coulon*, Paris 1998, *passim*; LECOMTE, *Le nouveau Code de procédure civile: rupture et continuité*, in FOYER-PUIGELIER, *Le Nouveau Code de Procédure civile (1975-2005)*, Paris 2006, p. 6 ss.

²⁴⁹ Cfr. COUCHEZ-LAGARDE, *Procédure civile*, Paris 2014, p. 246 ss.; CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Paris 2006, p. 217 ss.; MIGUET, *Immutabilité et évolution du litige*, Paris 1977, *passim*; DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 128.

²⁵⁰ Cfr. DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 128; COUCHEZ-LAGARDE, *Procédure civile*, p. 287 ss.; BOLARD, *L'office du juge et le rôle des parties: entre arbitraire et laxisme*, in JCP 2008, I, p. 156.

²⁵¹ Cfr. COUCHEZ-LAGARDE, *op. loc. cit.*; GUINCHARD-FERRAND-CHAINAIS, *Procédure civile. Droit interne et droit communautaire*, cit., p. 732; CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, cit., p. 357 ss.

²⁵² La parte di testo in corsivo è una citazione dell'art. 4 ult. co. del CPC francese.

occorre subito aggiungere che con la riforma del 1975 si assiste a una notevole implementazione dei poteri del giudice, funzionali ad assicurare una più efficiente scansione delle attività preparatorie e improntata a quell'attuazione del principio della proporzionalità che trova una mirabile sintesi nell'espressione “*processo su misura*”²⁵³.

Innanzitutto, spetta al giudice stabilire modi e tempi della trattazione preliminare della causa e, dunque, delle attività necessarie all'effettiva chiarificazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Il tutto nell'ottica di modulare la concreta fisionomia del processo in relazione alla “*nature, à l'urgence et à la complexité*” (art. 764 CPC), adeguandolo “*au fur et a mesure*”²⁵⁴.

In ogni modo, il principio di proporzionalità trova la sua migliore espressione nella configurazione di percorsi procedurali *ad hoc* (o “*circuit*”). Nel corso della *première conférence* (o anche denominata *Conférence du Président*), infatti, è compito del presidente del tribunale collaborare con le parti per acquisire elementi utili a determinare il grado di complessità della controversia e, quindi, a individuare il *circuit* più idoneo da adottare²⁵⁵.

Il primo percorso, denominato *circuit court*, è rivolto alle controversie più semplici o “*affaires simples*”. E di qui la previsione della possibilità che la

²⁵³ Per un primo riferimento bibliografico sui poteri di scansione temporale del procedimento attribuiti al giudice ai sensi della riforma del *Nouveau Code de Procédure Civile* del 1975 si rinvia a AMRANI-MEKKI, *Le temps et le procès civile*, Paris 2002, p. 38 ss.; GUINCHARD-FERRAND-MAGENDIE, *Célérité et qualité de la justice: la gestion du temps dans le procès. Rapport au garde de Sceaux ministre de la Justice*, in *La documentation française*, 2004, p. 22 ss.; NORMAND, in CADIET, *Dictionnaire de la justice*, Paris 2004, p. 1052, ss.; CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Paris 2010, p. 629 ss.; FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile*, Napoli 2008, p. 369 ss.

²⁵⁴ Cfr. NORMAND, *I poteri del giudice e delle parti quanto al fondamento delle pretese controverse*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 730 ss.; PERROT, *Il nuovo e futuro codice di procedura civile francese*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, cit., p. 238 ss.; CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, cit., p. 821 ss.; AMRANI MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., p. 29 ss., ID., *Analyse économique et temps du procès*, in COHEN, *Droit et économie du procès civil*, Paris 2010, p. 249 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 188; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 122.

²⁵⁵ Sul punto si rinvia a quanto in CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, cit., p. 566 ss.; AMRANI MEKKI, *Le temps et le procès civil*, cit., p. 278 ss.; NORMAND, *I poteri del giudice e delle parti quanto al fondamento delle pretese controverse*, cit., p. 735 ss.

controversia sia decisa sulla base dei soli atti introduttivi delle parti, senza ulteriori attività preparatorie (art. 760 CPC).

Per contro, nel *circuit moyen* risulta previsto come fisiologico lo scambio di ulteriori memorie scritte e documenti prima dell'udienza di discussione (art. 761 CPC).

Infine, per le controversie più complesse, ove si renda necessaria una più accurata chiarificazione dei fatti realmente controversi fra le parti, trova applicazione il *circuit long*, implicante la nomina del *juge de la mise en état*. Quest'ultimo ha il compito di calendarizzare tutte le attività del processo ("*calendrier de la mise en état*"), determinandone tempi e modalità (art. 764 CPC)²⁵⁶. Il giudice, inoltre, può indicare alle parti eventuali questioni di cui ritenga opportuna la trattazione e, più in generale, richiedere agli avvocati di fornire "*toutes communications utiles*" (art. 763 CPC), oltre che l'esibizione dei *pièces* (art. 770 CPC). Il tutto corredato dalla previsione del potere/dovere del giudice di dichiarare *ex officio* l'estinzione del processo in caso di inottemperanza delle parti (art. 781 CPC).

Merita poi di essere ricordato il percorso riformatore intrapreso dal legislatore francese a partire dal 2016, emblematicamente denominato "*Les chantiers de la Justice*". Tale percorso di riforma è sfociato nel 2019 nell'adozione della *Loi de programmation et de réforme pour la justice*, volta a introdurre ulteriori innovazioni funzionali ad accrescere l'efficienza "*de la*

²⁵⁶ Per alcuni riferimenti bibliografici sull'istituto del "*calendrier de la mise en état*" si rinvia a CADIET, *Les conventions relatives au procès en droit français. Sur la contractualisation du règlement des litiges*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 23 ss.; TORQUATO, *Di alcuni clichés in tema di calendrier du procès e calendario del processo – Qualche puntualizzazione in merito al nuovo art. 81-bis disp. att. c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, pp. 1240-1241; DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 294 ss.; CHIRGA, *Le novità sul calendario del processo: le sanzioni previste per il suo mancato rispetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 166 ss.; BLÉRY, *De la contractualisation à la réglementation unilatérale: dérive des protocoles de la mise en état*, in *Procédures*, 2012, dossier n. 5; MAGENDIE, *Le nouveau «contrat de procédure» civile*, in *Gaz. Pal.*, 2001, p. 529 ss.; AMRANI MEKKI-JEULAND-CADIET-SERINET, *Le procès civil français à son point de déséquilibre? À propos du décret «procédure»*, in *La Semaine Juridique*, 2006, p. 46 ss.; CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Paris 2006, p. 566 ss.; SILVESTRI, *L'esperienza francese della «elasticità» del processo civile. Un esempio per il legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, cit., p. 751; FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli 2012, cit., p. 50 ss.; TORQUATO-D'AGOSTINI, *Spunti di raffronto comparato sulle recenti riforme del processo civile*, in *Giust. proc. civ.*, 2011, p. 261 ss.

procédure civile". In particolare, si prevede il mantenimento di soli due modelli di atti introduttivi rispetto ai cinque originariamente previsti, ossia la "assignment" e la "requête" (art. 54 CPC), e l'estensione a tutte le controversie della citazione "avec prise de date"²⁵⁷.

Sotto altro profilo, viene prevista la celebrazione della "audience d'orientation", collocata all'inizio della fase preparatoria e diretta alla verifica dei presupposti per presupposti per l'adozione della cosiddetta "procédure participative de la mise en état"; ossia un particolare procedimento, in cui si può avere luogo anche una sorta di istruzione stragiudiziale, inteso al raggiungimento di una soluzione conciliativa della controversia.

Sempre nell'ottica di favorire una rapida soluzione della controversia, le parti possono optare di comune accordo per la "procédure sans audience", ovvero un procedimento scritto e non implicante la celebrazione di alcuna udienza, nel cui ambito spetta al giudice programmare tempi e modalità delle attività preparatorie, compreso il numero delle memorie scritte a disposizione delle parti²⁵⁸.

Se vi si aggiunge la previsione del meccanismo della "passerelle", ossia la possibilità di allocare la causa in un *circuit* diverso da quello inizialmente individuato dal giudice in ragione di una differente valutazione prognostica degli elementi di complessità delle questioni coinvolte, il modello francese si caratterizza per margini davvero ampi di modulabilità del processo a seconda delle specifiche esigenze della singola controversia. In quest'ottica risulta dunque certamente appropriata l'immagine di un "processo cucito su misura"

²⁵⁷ Cfr. DE BARBIERI, *Brevi considerazioni sull'impianto ideologico delle più recenti riforme francesi e italiane del processo civile*, in *Pol. dir.*, 2019, cit., p. 685 ss.; BLERY, *Réforme de la procédure civile: prise de date d'audience devant le tribunal judiciaire*, in *Dalloz-Actualité*, 2019, *passim*; AMRANI MEKKI, *Premières réactions aux chantiers de la justice: transformation numérique, amélioration et simplification de la procédure civile et adaptation du réseau des juridictions*, in *Gaz. Pal.*, 2018, p. 69 ss.; ID., *Modernisation et simplification de la procédure civile*, in *Gaz. Pal.*, 2017, p. 55; SYNDACAT DE LA MAGISTRATURE, *Les chantiers de la justice: numérique, procédure civile et réseau des juridictions*, in *Gaz. Pal.*, 2018, p. 76.

²⁵⁸ Sul punto si rinvia a MARTINEZ, *Les procès civils sans audience se généralisent: c'est dangereux pour la justice*, in *Le Figaro*, 10 febbraio 2021.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 127.

in grado di rappresentare un vero e proprio prototipo di efficiente allocazione delle risorse giudiziarie.

3.3. Il modello “multy-track” inglese

L’attuale assetto dell’ordinamento processuale inglese rappresenta il risultato di un percorso di riforma avviatosi nel 1994 e conclusosi nel 1999 con l’entrata in vigore delle *Civil Procedure Rules*²⁵⁹. Tale “*radical reappraisal of the approach to litigation*” si era resa necessaria a fronte di talune criticità (tra cui gli elevati costi e tempi della giustizia) che affliggevano la previgente disciplina processuale, storicamente caratterizzata da un’impostazione squisitamente *adversarial* e, dunque, dalla precisa scelta di matrice liberale di

²⁵⁹ Per un approfondimento sul percorso di riforme compiuto in Inghilterra si rinvia a CORSINI, *Le proposte di «privatizzazione» dell’attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della «discovery» anglosassone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, *passim.*; ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 831 ss.; ID., *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford 2003, *passim.*; ID., *A New Civil Procedural Code for England: Party-Control «Going, Going, Gone»*, in 19 *C.J.Q.*, 2000, p. 19 ss.; ID., *English Civil Justice in the Age of Convergence*, in *Common Law, Civil Law, and the Future of Categories*, Ontario 2010, p. 97 ss.; ID., *Andrews on Civil Processes, I, Court Proceedings*, Cambridge 2013, p. 1 ss.; ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, in *Pol. Dir.*, 2012, p. 289 ss.; FICCARELLI, *Preparazione delle cause civili e «case management» nel modello processuale inglese*, in FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli 2011, p. 94 ss.; DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 288 ss.; LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana*, Bologna 2018, p. 16 ss.; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, London 2003, p. 1 ss.; ID., *The Woolf Report on Access to Justice*, in 2 *Z.Z.P.Int.*, 1997, p. 31 ss.; ID., *Lord Woolf’s Access to Justice: Plus ça change...*, in 59 *Mod. L. Rev.*, 1996, p. 775 ss.; JOLOWICZ, *The Woolf Report and the Adversary System*, in 15 *C.J.Q.*, 1996, p. 198 ss.; ID., *The Woolf reforms*, in ID., *On Civil Procedure*, Cambridge 2000, *passim.*; SCOTT, *The Structure of the Civil Procedure Rules*, in 18 *C.J.Q.*, 1999, *passim.*; MICHALIK, *Justice in Crisis: England and Wales*, in *Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure*, Oxford 1999, *passim.*; GREEN, *The New Civil Procedures Rules*, London 1999, *passim.*; ZANDER, *The Woolf Report: Forwards or Backwards for the New Lord Chancellor?*, in 16 *C.J.Q.*, 1997, *passim.*; ID., *The Government’s Plans on Civil Justice*, in 61 *Mod. L. Rev.*, 1998, *passim.*; FLANDERS, *Case Management: Failure in America? Success in England and Wales?*, in 17 *C.J.Q.*, 1998, *passim.*; CRANSTON, *How Law Works: The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford 2006, *passim.*; GENN, *What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice*, in 24 *Yale J. of Law & Hum.*, 2012, p. 398 ss.; CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000, p. 511 ss.; PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000, *passim.*

escludere il giudice dalle attività concernenti la fase preparatoria della controversia²⁶⁰.

In primo luogo, con la riforma del '99 si introduce l'espresso riferimento alla necessità di garantire il rispetto della proporzionalità tra il grado di complessità della causa e i costi del procedimento. Infatti, nella *Part 1.1* delle *CPR* è fissato il cosiddetto *overriding object*, ossia l'obiettivo principale della riforma consistente nell'“*enabling the court to deal with cases justly and at proportionate cost*”²⁶¹. In quest'ottica, il giudice è tenuto a valutare il rispetto del principio della *proportionality* considerando diversi criteri, tra cui “*the amount of money involved*”, “*the importance of the case*” e “*the complexity of the issues*”, oltre alla posizione finanziaria di ciascuna parte (“*the financial position of each party*”).

Occorre però una precisazione. L'utilizzo del termine “*cases*” non è assolutamente casuale. Il legislatore intende perseguire, oltre a una “*individual proportionality*” riferita alla singola controversia, anche, e soprattutto, la

²⁶⁰ Cfr. RAMSAY, *The Civil Justice Review: Rational Failure and Political "Success"?*, in *15 J.L.S.*, 1988, p. 416 ss.; SWANSON, *A Review of the Civil Justice Review: Economic Theories Behind the Delays in Tort Litigation*, in *Tort Litigation*, 1990, p. 185 ss.; HEILBRON-HODGE, *Civil Justice on Trial - The Case for Change*, London 1993, *passim*; WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, London 1995, p. 18 ss.; SILVESTRI, *Prospettive di riforma della giustizia civile in Inghilterra*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1989, p. 175 ss.

²⁶¹ Sul principio di proporzionalità dei costi della giustizia e sulla Rule 1 C.P.R. si rinvia a SCOTT, *Case Comment. Proportionality and costs*, in *21 C.J.Q.*, 2002, p. 178 ss.; ZUCKERMAN, *The Jackson Final Report on Costs – Plastering the Cracks to Shore up a Dysfunctional System*, in *29 C.J.Q.*, 2010, p. 260 ss.; ID., *Special Issue ('Implementation of Sir Rupert Jackson's Review of Civil Litigation Costs')*, in *32 C.J.Q.*, 2013, p. 109 ss.; ANDREWS, *Affordable and Accurate Civil Justice – Challenges Facing the English and Other Modern Systems*, in *25 Eur. Bus. L. Rev.*, 2014, p. 55 ss.; CLARK-JACKSON, *The Reform of Civil Litigation*, London 2018, *passim*; HURST-MIDDLETON-MALLALIEU, *Costs and funding following the civil justice reforms: questions and answers*, London 2019, *passim*; AHMED, *Costs Management and The Implied Approval Of Incurred Costs*, in *35 C.J.Q.*, 2016, p. 259 ss.; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge 2014, p. 25 ss.; ID., *Prospects for proportionality: Jackson implementation*, in *32 C.J.Q.*, 2013, p. 213 ss.; ID., *Late Amendment and Jackson's Commitment to Woolf: Another Attempt to Implement a New Approach to Civil Justice*, in *31 C.J.Q.*, 2012, p. 393 ss.; TAKESHITA, *Overcoming Judicial Reluctance To Secure Effective Case Management*, in *33 C.J.Q.*, 2014, p. 281 ss.; NEUBERGER, *A New Approach to Justice – From Woolf to Jackson, in Civil Justice Reform: What has it Achieved?*, London 2010, p. 15 ss.

“*collective proportionality*”, cioè una corretta e ottimale gestione dei costi di tutti i procedimenti pendenti innanzi alla medesima corte²⁶².

A tal proposito, per favorire l’accesso alla giustizia, nel marzo 2015 è stato adottato il “*HMCTS Reform Programme*”, ossia una riforma volta alla digitalizzazione del processo tramite la creazione della “*online court*”, grazie alla quale ciascun cittadino può promuovere autonomamente – *i.e.* senza il patrocinio di un difensore – una controversia di modico valore, depositando nell’apposita piattaforma *online* un *claim*, da notificarsi anche a controparte. Il convenuto, da parte sua, può depositare con la stessa modalità informatica un proprio atto difensivo, oltre che proporre una soluzione conciliativa della controversia²⁶³.

Come detto, la principale criticità del modello inglese nello *status quo ante* riforma atteneva al carattere *adversarial* del processo, quale strumento incentrato sui principi di *party presentation* e di *party prosecution* e, pertanto, rimesso alla gestione delle parti private in tutti i suoi aspetti compreso, ovviamente, quello della definizione dell’oggetto della controversia²⁶⁴. Con la

²⁶² Sul punto si rinvia diffusamente a PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, *passim*; NEUBERGER, *Reflections on Managing Civil Justice*, Oxford 2019, *passim*; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, *passim*.

²⁶³ In tema di digitalizzazione del processo civile (e penale) inglese si rinvia a SORABJI, *The Online Solutions Court - a Multi-Door Courthouse for the 21st Century*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 86 ss.; CORTES, *The Online Court: Filling The Gaps Of The Civil Justice System?*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 100 ss.; GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, Oxford 2019, *passim*; BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Final Report*, London 2016, p. 23 ss.; PRINCE, “*Fine Words Butter No Parsnips*”: *Can the Principle of Open Justice Survive the Introduction of an Online Court?*, in 38 *C.J.Q.*, 2019, p. 111 ss.; AHMED, *A Critical View of Stage 1 of the Online Court*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 12 ss.; BIRD, *Open Justice in an Online Post Reform World: A Constant and Most Watchful Respect*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 23 ss.; MCCLOUD, *The Online Court: Suing in Cyberspace - How the Online Court Challenges Us to Raise Our Legal And Technological Game so as to Ensure Access To Justice*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 30 ss.; ASSY, *Briggs' Online Court and The Need For a Paradigm Shift*, in 36 *C.J.Q.*, 2017, p. 70 ss.; KATSH-RABINOVICH-EINY, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*, Oxford 2017, *passim*; ANDERSON, *The convergence of ADR and ODR within the courts: the impact on access to justice*, in 38 *C.J.Q.*, 2019, *passim*; MANIA, *Online dispute resolution: The future of justice*, in *Int. Comp. Jur.*, 2015, p. 76 ss.; WAHAB-KATSH-RAINEY, *Online dispute resolution: Theory and practice. A treatise on technology and dispute resolution*, Hague 2012, *passim*; LODDER-ZELEZNIKOW, *Enhanced Dispute Resolution Through the Use of Information Technology*, Melbourne 2010, *passim*.

²⁶⁴ Cfr. JACOB, *The Fabric of English Civil Justice*, London 1987, *passim*; MILLAR, *The Formative Principles of Civil Procedure*, in 18 *Ill. L. Rev.*, 1923, *passim*; JAMES-HAZARD, *Civil Procedure*, New York 1977, *passim*; RESNIK, *Managerial Judges*, in 96 *Harv. L. R.*, 1982, p. 382 ss.; MULLENIX, *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual*

riforma del '99, il legislatore attribuisce al giudice significativi poteri di direzione e di controllo dell'attività delle parti. Con ciò si intende, in particolare, “*management powers*”, funzionali ad assicurare un'efficiente direzione della controversia, e “*compliance powers*”, intesi a limitare e, eventualmente, a reprimere le condotte delle parti contrarie alle *rules* o agli *orders* impartiti dalla corte stessa²⁶⁵. Il tutto in un'ottica di reciproca collaborazione e cooperazione tra parti e giudice, funzionale all'attuazione dell'“*overriding objective*” di cui alla *Part 1.1. CPR*²⁶⁶.

Sotto il profilo propriamente disciplinare, ancor prima dell'apertura formale del procedimento è prevista, seppur come facoltativa, una fase di *pre-action*; fase questa che si sostanzia nella redazione ad opera dell'attore di una *letter of claim* diversa per ogni tipo di controversia²⁶⁷.

Adjudicatory Procedure in Federal Courts, in 57 *Fordam L. R.*, 1988, p. 291 ss.; TARUFFO, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova 1979, cit., p. 8 ss.; ID., *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. It.*, Torino 1990, p. 339 ss.; DAMASKA, *Evidentiary Barriers to Conviction and the Two Models of Criminal Procedures: A Comparative Study*, in 121 *U. Pa. L. R.*, 1973, p. 500 ss.; ID., *Presentation of Evidence and Factfinding Precision*, in 123 *U. PA. L. Rev.*, 1975, p. 1090 ss.; ID., *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, London 1986, p. 100 ss.; FREEDMAN, *Our Constitutionalized Adversary System*, in 57 *Chap. L. Rev.*, 1998, *passim*; BARNHIZER, *The Virtue of Ordered Conflict: A Defense of the Adversary System*, in 79 *Neb. L. Rev.*, 2000, p. 657 ss.; KAGAN, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Harvard 2003, p. 100 ss.; JAMES, *Civil procedure*, Boston-Toronto 1965, *passim*; WEILER, *Two Models of Judicial Decision-Making*, Toronto 1968, *passim*; TEMPLE, *In Defense of the Adversary System*, in 43 *A.B.A. Litig.*, 1976, p. 40 ss. Per un più ampio riferimento alla concezione liberale e liberista applicata alla disciplina del processo civile si rinvia a BENTHAM, *The Limits of Jurisprudence Defined*, New York, 1945, *passim*; KEETON-SCHWARZENBERGER, *Jeremy Bentham and the Law*, London 1949, *passim*; JAMES, *Bentham on the Individuation of Laws*, in 24 *N.I.L.Q.*, 1973, p. 91 ss.; ORTH, *Jeremy Bentham: The Common Law's Severest Critic*, in 68 *A.B.A.J.*, 1982, p. 710; POSTEMA, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon 1989, *passim*; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms*, cit., p. 70 ss.

²⁶⁵ Cfr. ANDREWS, *English Civil Procedure*, cit., p. 330 ss.; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 395 ss.

²⁶⁶ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 112; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 269; MCCLLOUD, *Civil Procedure Handbook 2012/2013*, Oxford 2012, p. 57 ss.

²⁶⁷ Cfr. JACOB, *The White Book Service 2001*, London 2001, p. 1630 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 117; GORLA, *Studio storico-comparativo della “common law” e scienza del diritto (le forme d'azione)*, in AA. VV., *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano 1969, p. 25 ss.; MAITLAND, *The forms of Action at Common Law*, London 1909, *passim*; VAN CAENEGEM, *Royal Writs in England from the Conquest to Glanvill: Studies in the Early History of the Common Law*, London 1959, *passim*.

Nell'ambito di questa fase si colloca poi una attività di *disclosure* costituita dallo scambio dei cosiddetti *pre-action protocols* da realizzarsi sotto la direzione del giudice, al quale spetta il potere/dovere di ordinare la produzione di documenti, di sollecitare accordi transattivi e, più in generale, di contenere spese processuali superflue²⁶⁸.

Per quanto concerne la fase introduttiva, la *Part 7* CPR reca la disciplina della *claim form* ordinaria, ossia un atto dal contenuto piuttosto essenziale quanto all'allegazione dei fatti costitutivi che spetterà poi all'attore integrare, con successive specificazioni della pretesa, attraverso i cosiddetti "*particulars of claim*" (*Part 16.4* CPR)²⁶⁹. Atti, questi, da depositarsi dopo lo scambio degli atti introduttivi, ma comunque prima della *allocation* e, segnatamente, solo le contestazioni realizzate dal convenuto rendano necessaria una compiuta circostanziazione dei fatti costitutivi²⁷⁰.

La *Part 8*, invece, disciplina una *claim form alternative*, per la quale non è prevista una successiva precisazione e integrazione delle allegazioni introduttive, essendo del resto la stessa riservata a quelle controversie per le quali è "*unlikely to involve a substantial dispute of fact*".

Conclusa la fase propriamente introduttiva, il giudice realizza l'*allocation* della controversia, optando per uno dei tre percorsi procedurali previsti dalle *CPR* in base al già ricordato principio di proporzionalità e all'*overriding objective* di cui alla *Part 1.1*.

²⁶⁸ Cfr. DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 115-116; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., *passim*; WARD-AKHTAR, *English Legal System*, Oxford 2008, cit., p. 476 ss.; DWEYER, *Introduction*, in DWEYER, *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, Oxford 2009, cit., p. 13 ss.

²⁶⁹ Cfr. WARD-AKHTAR, *English Legal System*, cit., p. 476 ss.; ZANDER, *Cases and Materials on the English Legal System*, cit., p. 68 ss.; PASSANANTE, *Processo civile inglese*, in *Dig., Disc. Priv., Sez. Civ.*, 2007, cit., p. 960 ss.; DONZELLI, *La fase preliminare del nuovo processo civile inglese e l'attività di case management giudiziale*, in CARRATTA-LANFRANCHI, *Davanti al giudice. Studi sul processo civile societario*, Torino 2005, p. 20 ss.; CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 511; PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, cit., p. 1459 ss.; ZUCKERMAN, *Litigation Management under the CPR: A Poorly-used Management Infrastructure*, in DWEYER, *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, Oxford 2009, p. 89 ss.; JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice del «pretrial» inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, cit., p. 1263 ss.

²⁷⁰ V. DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 117-118.

Il primo di questi percorsi è denominato “*small claim track*” ed è previsto per le controversie più semplici il cui valore non ecceda le 5.000 sterline. Questo *track* è privo di una vera e propria articolazione procedimentale, prospettandosi una decisione della controversia sulla base dei soli documenti prodotti con i *pre-action protocols* e con gli atti introduttivi, senza ulteriori attività allegatorie o probatorie delle parti²⁷¹.

Il percorso intermedio, denominato “*fast track*”, è adottato per le cause il cui valore risulta ricompreso tra le 5.000 e le 25.000 sterline. Questo percorso procedimentale implica l’individuazione da parte del giudice – attraverso l’emanazione di apposite “*directions*” – delle attività necessarie alla preparazione della controversia. E, sempre in quest’ottica, spetta alle parti completare il *listing questionnaire* o la *pretrial checklist* (Part 28.5 CPR), per indicare quali attività disposte dal giudice siano state effettivamente espletate. Sulla base di tali *questionnaire* il giudice può riallocare la controversia, oppure confermare l’allocazione della stessa nel *fast track*.

Un ulteriore aspetto rilevante di questo percorso procedimentale consiste nella concentrazione delle attività di preparazione della controversia entro un termine massimo di trenta settimane, nonché nella previsione di un solo giorno per l’esaurimento del *trial*²⁷².

Infine, il *multi track* (Part 29 CPR) rappresenta il percorso procedimentale da adottare quando la controversia necessita di una accurata preparazione e istruzione, in ragione vuoi dell’elevato valore economico vuoi del grado di complessità della stessa. Il momento centrale di questo *track* può individuarsi nella *case management conference*, ossia un’apposita udienza finalizzata alla concreta definizione dell’*iter* procedimentale più adeguata alle esigenze della specifica controversia.

²⁷¹ V. quanto in DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 181-182.

²⁷² Cfr. ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, cit., p. 435 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p.182; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 113; WILLIAM, *Fast Track Practice – “Sweet & Maxwell’s” The Fast track Practice*, London 1999, *passim*; MCCLOUD, *The Civil Procedure Handbook 2012/2013*, cit., *passim*.

In questa sede, il giudice presiede e dirige l'attività delle parti volta a delimitare il *thema decidendum* e *thema probandum*, anche nell'ottica del conseguimento di soluzioni conciliative della lite²⁷³. Il tutto impartendo le necessarie *directions* che le parti devono, ovviamente, osservare.

Tornando al tema dell'*allocation* un'ulteriore precisazione pare ancora necessaria. Essendo questo il momento in cui viene determinato il *modus procedendi* della singola controversia, appare evidente che la scelta del *track* debba compiersi sulla base di una piena cognizione delle caratteristiche e delle esigenze della singola controversia. In effetti, nel caso in cui le informazioni acquisite nella fase di *pre-action* e in quella introduttiva siano insufficienti, il giudice può ordinare alle parti di compilare appositi *allocation questionnaire*, ossia moduli standardizzati volti a fornire al giudice ulteriori chiarimenti in merito alla natura e all'oggetto della controversia²⁷⁴.

Qualora anche questo strumento informativo non permetta di acquisire tutte le informazioni necessarie all'allocation della controversia, può avere luogo un'udienza informale, denominata "*allocation hearing*", volta alla definitiva chiarificazione dei fatti controversie e delle relative pretese delle parti. Il tutto appunto al fine di operare la migliore possibile allocation della controversia in uno dei *tracks* precedentemente esaminati.

3.4. Preparazione della controversia fra tradizione e innovazione nella LEC spagnola

Nell'ambito delle soluzioni adottate negli ordinamenti europeo-continentali al fine di migliorare l'efficienza delle attività di preparazione della controversia, appare di indubbio interesse la disamina delle innovazioni

²⁷³ Cfr. GRAINGER-FEALY, *The Civil Procedure Rules in Action*, London 2000, p. 87 ss.; ANDREWS, *English Civil Procedure – Fundamentals of the New Civil Justice System*, cit., p. 175 ss.

²⁷⁴ Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 111; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 181.

introdotte in Spagna con la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 2000 (detta anche “*LEC 2000*”)²⁷⁵.

In primo luogo, la disciplina relativa agli atti introduttivi (“*alegaciones iniciales*”) risulta profondamente modificata rispetto alla previgente normativa processuale risalente al 1881. In questa nuova versione, infatti, tanto la *demanda* attorea quanto la *contestación* del convenuto devono essere redatte secondo specifici criteri formali e rispettare elevati *standard* di completezza. Le rispettive pretese delle parti devono essere illustrate in maniera “*ordenada y clara*”, anche in virtù del più generale obbligo di condotta processuale ispirato a canoni di “*seriedad y responsabilidad*”²⁷⁶.

Sempre nell’ottica del rafforzamento degli oneri allegatori si prevede il divieto dell’attore di allegare fatti nuovi e incompatibili con quelli posti a fondamento della *demanda*. E, in senso analogo, si stabilisce il divieto del convenuto di sollevare nuove eccezioni (di rito e di merito) e domande riconvenzionali rispetto a quelle già proposte nella *contestación*.

In particolare, l’oggetto della domanda attorea risulta individuato in via definitiva e tendenzialmente immutabile già nell’atto introduttivo, stante la “*prohibición del cambio de demanda*” prevista dall’art. 412 *LEC*. Per parte sua, il “*demandado*” è tenuto a contestare in maniera completa e specifica tutti i fatti allegati da controparte (art. 405 *LEC*). E, in caso di non contestazione o

²⁷⁵ Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000) a dieci anni dalla sua approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 437 ss.; MONTERO AROCA, *Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad*, Valencia 2001, *passim*; ID., *Los poderes del juez en el proceso civil. Las ideologías autoritarias y la perdida de sentido de la realidad*, in *Rev. der. proc.*, 2001, p. 262 ss.; ID., *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Valencia 2006, *passim*.

²⁷⁶ Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *La ley española 1/2000 de enjuiciamiento civil. Orientación para una justicia civil más eficaz*, in DE LA OLIVA SANTOS-PAOLOMO VÉLEZ, *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, cit., p. 13 ss.; BANACLOCHE PALAO, *Los procesos declarativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cizur Menor 2012, p. 291 ss.; ORTELLS RAMOS, *Introducción al derecho procesal*, Cizur Menor 2014, *passim*; DONDI-GUTIERREZ BERLINCHES, *Proceso civile spagnolo*, in *Enc. Dir., Annali*, II, Tomo 1, Milano 2008, cit., p. 650; RAMOS MÉNDES, *El sistema procesal español*, Barcelona 2013, 9° ed., *passim*.

di “*respuestas evasivas*”, il giudice può ritenere come tacitamente ammessi i fatti allegati nella *demanda* attorea (i.e. “*admisión tacita*”)²⁷⁷.

Sotto altro profilo, con la emanazione della *LEC* 2000 il legislatore spagnolo ha meglio definito l’assetto procedimentale delle attività preparatorie successive allo scambio degli atti introduttivi, emendando i molti difetti che caratterizzavano la la previgente *LEC* del 1881. In quest’ottica si pone la previsione di una apposita udienza, denominata “*audiencia previa al juicio*” (artt. 414-430 *LEC*), ispirata alla stretta interazione fra parti e giudice quale presupposto imprescindibile sia dell’attività di ricerca di soluzioni conciliative sia di definitiva chiarificazione dell’oggetto della controversia²⁷⁸.

In tale contesto, il giudice assume un ruolo di direzione delle attività preparatorie, potendo verificare, *in primis*, la conformità degli atti introduttivi agli *standard* redazionali e contenutistici sanciti dagli art. 339 e ss. della *LEC*. Il giudice può, dunque, rilevare *ex officio* l’inosservanza del requisito della *claridad* in caso di *demanda* (o *contestación*) “*obscura*”, nonché richiedere alle parti di chiarire quanto precedentemente allegato. Allo stesso modo, in caso di atto introduttivo “*defectuoso*”, ossia affetto da incompletezza, il giudice può autorizzare un’attività di integrazione delle lacune riscontrate. In caso di inottemperanza delle parti, il giudice può disporre la sospensione del giudizio, nonché procedere autonomamente all’identificazione/qualificazione delle pretese e alla relativa individuazione delle attività istruttorie necessarie²⁷⁹.

²⁷⁷ Cfr. ARMENGOT VILAPLANA, *La fase introductiva y el contrato procesal. Informe Nacional*, in CARPI-ORTELLS RAMOS, *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente*, Valencia 2008, p. 225 ss.; BANACLOCHE PALAO, *Los procesos declarativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 291 ss.; MARÍN CASTAN, *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil*, Valencia 2015, p. 129 ss.; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 126-127; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 134.

²⁷⁸ GARBERI LLOBREGAT, *Derecho a la tutela efectiva en la jurisprudencia del TC*, Valencia 2008, *passim*; L. P. COMOGGIO, *Garantías constitucionales, plazo razonable y proceso «justo»*, in GONZÁLES ÁLVAREZ, *Constitucionalismo y proceso. Tendencias contemporáneas*, Lima 2014, p. 251 ss.; ALLESPIN PÉREZ, *El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil*, Barcelona 2002, p. 34 ss.

²⁷⁹ Cfr. ARMENGOT VILAPLANA, *La fase introductiva y el contrato procesal. Informe Nacional*, cit., p. 230 ss.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 137; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., pp. 185-186.

Sempre all'interno dell'*audiencia previa*, si colloca l'istituto delle "*alegaciones complementarias*", in sostanza volto a mitigare la rigida applicazione del principio preclusivo nella fase introduttiva consentendo alle parti un'attività di *emendatio* comunque non alterante il contenuto delle "*pretensiones iniciales*".

Nell'ambito della stessa udienza si colloca poi la decisione delle eventuali questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice²⁸⁰. Il tutto nell'ottica di far seguire a essa la definitiva circoscrizione del *thema probandum* e, quindi, l'individuazione delle prove da assumere al giudizio cui è funzionale anche la previsione del potere/dovere del giudice di indicare alle parti le allegazioni fattuali in relazione alle quali non siano già versate in atti (o, comunque, dedotte) prove sufficienti²⁸¹.

Merita infine di essere segnalata la novità introdotta con la legge n. 5 del 2012 che, riformando l'art. 412 *LEC*, ha introdotto l'obbligo dei difensori di informare le parti assistite in merito alla possibilità di ricorrere a forme di negoziazione assistita o di mediazione per la soluzione conciliativa della lite²⁸².

3.5. *Minime considerazioni conclusive in prospettiva comparata: il principio di proporzionalità*

Al termine di questa breve disamina delle soluzioni accolte *in subiecta materia* nei principali ordinamenti processuali dell'area di *common e civil law* qualche rilievo conclusivo pare possibile.

²⁸⁰ Cfr. BANACLOCHE PALAO-GASCÓN INCHAUSTI, *El tratamiento de las cuestiones procesales en la audiencia previa*, in DE LA OLIVA SANTOS-BANALOCHE PALAO-GASCON INCHAUSTI-GUTIÉRREZ BERLINCHES-VALLINES GARCIA, *El tratamiento de las cuestiones procesales y la audiencia previa al juicio en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 2ª ed., Navarra 2009, p. 283 ss.; VALLINES GARCÍA, *La preclusión en el proceso civil*, Madrid 2004, p. 301 ss.

²⁸¹ Sul punto si rinvia a MARRERO FRANCÉS-MARTÍNEZ SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ ANTÚNEZ DE ROS SAMPEDRO, *Análisis del art. 429: I, II y III LEC*, in ABEL LLUCH-PICÓ I JUNOY, *Los poderes del juez civil en materia probatoria*, Barcelona 2003, p. 41 ss.; ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 138; DONDI-ANSANELLI-COMOGGIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, cit., p. 186.

²⁸² Cfr. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, cit., p. 140; PICÓ Y JUNOY, *Las reformas procesales en España*, in OTEIZA, *Sendas de la reforma de la justicia a principio del siglo XXI*, Madrid-Buenos Aires-São Paulo 2018, *passim*.

Con l'affermazione dello Stato "moderno", la giurisdizione non può più essere concepita solo quale strumento per l'attuazione del diritto privato, ma assume anche la natura di servizio pubblico volto a garantire una "giusta" soluzione delle controversie fra privati²⁸³.

Infatti, come è ormai a tutti noto, le risorse giudiziarie appaiono oggi limitate (o, comunque, non più percepite come illimitate). E di qui l'ovvia necessità che il processo civile debba tendere a obiettivi di celerità e di efficienza. Ne consegue, pertanto, che l'allocatione di tali risorse debba rispondere a criteri in grado di assicurare l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, senza comunque trascurare l'esigenza di tutela individuale dei diritti privati²⁸⁴.

In quest'ottica, assume fondamentale importanza il principio di proporzionalità assunto da molti ordinamenti qui considerati come vero e proprio principio cardine del sistema del processo civile e, soprattutto, dell'assetto delle attività di preparazione della controversia. Un esempio emblematico in questo senso può individuarsi nella riforma delle *Civil Procedure Rules* del 1999, come visto volta a configurare distinti percorsi procedurali (*small claim track*, *fast track* e *multi track*) notevolmente differenziati sia sotto il profilo della strutturazione delle attività preparatorie sia sotto quello della relativa disciplina delle prerogative giudiziali. Ciò del resto in conformità alla complessiva *philosophy* riformatrice risultante dalla *Part 1.1 CPR*, ove tale principio risulta di fatto codificato dal legislatore²⁸⁵.

Sulla stessa linea si pongono, per molti aspetti, le riforme introdotte nell'ordinamento processuale francese nel corso della seconda metà del XX secolo ove alla previsione di percorsi procedurali differenziati (o *circuit*) si

²⁸³ Cfr. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, cit., pp. 389-403.

²⁸⁴ V. ancora quanto in CAPONI, *op. loc. cit.*

²⁸⁵ Cfr. PANZAROLA, *Il principio di proporzionalità tra utilitarismo anglosassone e codici processuali attuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, cit., pp. 1459-1487; FLEISCHAKER, *A Short History of Distributive Justice*, Cambridge-London 2004, *passim*; SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge 2014, *passim*. Sulla natura del principio di proporzionalità accolto in Inghilterra si rinvia a PANZAROLA, *Alla ricerca dei substantialia processus*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, cit., p. 680 ss.; CAPONI, *Intervento*, in AA.VV., *L'abuso del processo*, Bologna 2012, p. 221 ss.

collega l'attribuzione al giudice di poteri direttivi utili ad assicurare l'efficiente allocazione della controversia in base a parametri di proporzionalità o, comunque, di rispondenza dell'*iter* processuale al grado di complessità della stessa²⁸⁶.

Con riguardo al modello statunitense si può dire che il principio di proporzionalità trovi una diversa declinazione, essenzialmente intesa quale parametrizzazione delle attività preparatorie "*to the needs of the case*"; ma ciò pur sempre nell'ambito di un unico modello procedimentale astrattamente applicabile a tutte le tipologie di controversie²⁸⁷.

Per contro, sia nella normativa processuale spagnola sia in quella italiana mancano espliciti riferimenti al principio di proporzionalità. In particolare, nel sistema spagnolo il perfezionamento della disciplina delle attività preparatorie passa attraverso l'adozione di soluzioni di varia natura (come, ad esempio, l'innalzamento degli *standard* redazionali e contenutistici delle *allegaciones iniciales*, l'introduzione dell'onere di "*seriedad y responsabilidad*" in capo alle parti e dell'istituto dell'*audiencia previa*), mancando però una modulabilità in senso stretto del modello procedimentale.

Nel nostro ordinamento non sono mancati pur timidi tentativi di attuazione del principio di proporzionalità sulla scorta di una elaborazione dottrinale invero piuttosto significativa in materia²⁸⁸. A riguardo merita di essere ricordato l'art. 0.8 del cosiddetto progetto Proto Pisani del 2009, ove si riconosce l'esigenza di assicurare un impiego "proporzionale" delle risorse giudiziali allo scopo di perseguire "*la composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli*

²⁸⁶ Per un riferimento più approfondito in tema si rinvia al par. 3.2. del presente lavoro.

²⁸⁷ V. quanto in HUSCROFT-MILLER (a cura di), *Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning*, Cambridge 2014, *passim*; BARAK, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge 2012, *passim*; PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *Ragion pratica*, 2014, p. 540 ss.

²⁸⁸ Per alcuni riferimenti in tema si rinvia a CONSOLO, *Codice di procedura civile*, Milano 2013, p. 2171 ss.; CONSOLO-LUISSO, *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano 2007, pp. 1628-1629; SATTA-PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, Padova 2000, p. 295 ss.; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano 1981, p. 29 ss.; PAJARDI, *Procedura civile. Istituzioni e lineamenti generali*, Milano 1989, p. 151 ss.; VERDE, *Diritto processuale civile*, II, Bologna 2010, p. 41 ss.

*altri processi*²⁸⁹. Sporadici ma comunque presenti appaiono i riferimenti della giurisprudenza di legittimità al principio in esame. Un esempio in questo senso può individuarsi nelle pronunce in tema di frazionamento del credito, quale condotta a dir poco *unfair* e tale ovviamente da determinare tanto uno spreco delle risorse giudiziarie disponibili quanto un superfluo allungamento dei tempi processuali²⁹⁰.

In altri termini, benché il principio di proporzionalità possa per certi versi ritenersi implicito nel canone costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), manca nella recente evoluzione normativa del nostro processo civile l'adozione di soluzioni chiaramente improntate all'attuazione di tale principio. Ed è proprio per tale ragione che assume ancor più rilievo la scelta compiuta dal legislatore dell'ultima riforma di affiancare al processo ordinario di cognizione il "*procedimento semplificato di cognizione*" (artt. 281-*decies* e ss.); una scelta questa che si tenterà di esaminare in maniera approfondita (e per così dire calata nella complessiva *phylosophy* della riforma) nel successivo capitolo del presente lavoro.

²⁸⁹ Il progetto di riforma e il testo dell'art. 0.8 sono consultabili in PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 1 ss.

²⁹⁰ Il riferimento giurisprudenziale in esame è la sentenza CASS., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726. In tema si rinvia a quanto in FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione Europea*, in *Quest. Giust.*, 2017, p. 109 ss. CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, *passim*

CAPITOLO IV LA FASE PREPARATORIA NELLA “RIFORMA CARTABIA”

Sommario: 4.1. Il percorso della riforma – 4.2. Nuovi *standard* contenutistici e redazionali degli atti introduttivi – 4.3. Mutato ruolo del giudice: le verifiche preliminari *ex art. 171-bis* c.p.c. – 4.4. L’anticipazione della nuova fase di preparazione scritta della controversia e la prima udienza *ex art. 183* c.p.c. – 4.5. Prime valutazioni su efficacia e possibili discrasie applicative della nuova fase preparatoria nel processo civile italiano

4.1. *Il singolare percorso della riforma*

Il problema della eccessiva durata dei processi in Italia è da tempo avvertito come uno dei principali ostacoli alla crescita economica del Paese, costituendo una sorta di freno per gli investimenti (specie stranieri) e generando, in senso più ampio, un diffuso senso di sfiducia nella giustizia presso l’opinione pubblica.

Prima della cosiddetta riforma Cartabia, la nostra giustizia è stata oggetto di numerosi interventi sporadici (per così dire “*a tentoni*”), senza una reale condivisione fra gli operatori pratici del processo e la dottrina delle relative linee di intervento²⁹¹.

Sotto questo profilo, la XVIII legislatura ha segnato una netta discontinuità rispetto al passato, nella misura in cui si è dato corso a un complessivo intervento riformatore, elaborando proposte di riscrittura del dettato codicistico sfociate dapprima nella Legge-delega 26 novembre 2021, n. 206 e, quindi, nel D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149²⁹².

²⁹¹ Il termine in corsivo è tratto da TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino 1993, cit., p. 3 ss. In tema si v. quanto in DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentative*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 558 ss.; ID, *Menciones mínimas sobre las recientes reformas italianas del proceso civil*, in *Justicia* 2016, p. 33 ss.

²⁹² V. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova 2021, p. 340 ss.; D’ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in *giustiziainsieme.it*, 2021, *passim*; SCARSELLI, *Osservazioni sul maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile*, in *giustiziainsieme.it*, *passim*. Per un approfondimento circa il complesso *iter* legislativo che ha portato alla Riforma Cartabia del 2022 si rinvia diffusamente al cap. 3. del presente lavoro.

Il punto di partenza di tale percorso è rappresentato dal cosiddetto “*Progetto Bonafede*”; progetto, elaborato agli inizi della legislatura, con il quale si prevedeva una generalizzata estensione del procedimento sommario di cognizione a tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica²⁹³. A seguito della caduta del governo e dello scoppio dell'emergenza pandemica, il progetto, che già aveva riscosso scarso entusiasmo in dottrina, veniva definitivamente accantonato²⁹⁴.

D'altra parte, per rispondere alla crisi economica ingenerata dalla pandemia, l'Unione Europea varava il *Next Generation EU*. E, di qui, come noto, l'approvazione da parte dell'Italia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), la cui attuazione risultava (e tutt'oggi risulta) fondamentale per l'accesso ai fondi europei destinati a supportare le riforme strutturali necessarie al rilancio economico del nostro Paese. Il Piano veniva elaborato dal Governo, trasmesso alla Commissione europea a maggio 2021 e definitivamente approvato dal Consiglio con Decisione di esecuzione il 13 luglio 2021²⁹⁵.

²⁹³ In merito al *Progetto Bonafede*, si rinvia a PROTO PISANI, *Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine di un intervento che sa di “acqua fresca”)*, in *Foro it.*, 2020, V, p. 33 ss.; BOVE, *DDL delega del processo civile: è vera riforma?*, in *judicium.it*, passim; BOCCAGNA-CONSOLO, *Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) Libro II del codice di rito?*, in *Corr. Giur.*, 2019, p. 1305 ss.; COSTANTINO, *Sulle proposte di riforma del processo civile. Contro la pubblicità ingannevole*, in *questionegiustizia.it.*, passim; SCARSELLI, *Note critiche sul disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2019*, in *judicium.it*, passim.; GIARDINI, *Atto di citazione, addio! O forse è solo un arrivederci? Brevi spunti a margine della proposta di modifica del processo civile*, in *Le Pagine de L'Aula civile – Annuario 2020*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2021, p. 205 ss. Per un riferimento a tale progetto di riforma si rinvia altresì al par. 2.4. della presente indagine.

²⁹⁴ In tema di misure emergenziali adottate in periodo di pandemia si rinvia ad ANSANELLI, *Focus - Covid-19 e giustizia civile-Prevedibile sopravvivenza di alcune misure emergenziali nella giustizia post-pandemica*, in *Le corti fiorentine*, 2021, passim; SCARSELLI, *La giustizia civile al tempo della pandemia (Sulla approvazione da parte del Senato del d.d.l. 21 settembre 2021)*, in *giustiziainsieme.it*, passim.

²⁹⁵ Cfr. ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, in *Le corti fiorentine*, 2021, cit., pp. 78-79; ID., *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, in *Le corti fiorentine*, 2023, cit., pp. 2-3.

Tra le riforme che l'Italia si era impegnata ad elaborare, vi era anche quella della Giustizia civile²⁹⁶. Obiettivo della riforma era quello di ridurre l'eccessiva durata dei processi e di smaltire una parte considerevole dell'arretrato (addirittura nella misura del 40% in cinque anni), da attuarsi attraverso modifiche delle norme processuali supportate da piano di investimenti (circa 2,5 miliardi di euro) per il potenziamento delle strutture giudiziarie, l'assunzione di magistrati e di personale amministrativo²⁹⁷.

In tal prospettiva, l'allora guardasigilli Cartabia istituiva presso l'Ufficio legislativo del Ministero una Commissione Ministeriale presieduta dal Professor Francesco Paolo Luiso, con il compito di elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e di cosiddette *ADR*. I lavori della Commissione, avviati nel marzo 2021, terminavano nel maggio successivo con la pubblicazione di una relazione, recante le proposte riscrittura della disciplina processuale²⁹⁸. In ogni modo, tali proposte venivano recepite solo in parte dal Parlamento che, il 26 novembre 2021, approvava, con voto di fiducia, la legge n. 206 recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone*

²⁹⁶ Per un approfondimento circa i temi trattati con la *Riforma* si rinvia diffusamente a BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 957 ss.; CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1037 ss.; LUPOI, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1003 ss. Per un'esauritiva panoramica sulle novità introdotte nella disciplina del processo civile si rinvia a CASS., *Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia”*. *Diritto e procedura civile*, in *cortedicassazione.it*, 2023, *passim*.

²⁹⁷ Il testo del PNR è liberamente consultabile sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto concerne gli investimenti realizzati per potenziare l'Ufficio per il processo si rinvia a ACAGNINO-IOLI, *L'ufficio per il processo: una risorsa e una sfida*, in ACAGNINO-PLATANIA (a cura di), *Riforma processo civile: riflessioni a margine sulla legge 206/2021*, Torino 2022, p. 26 ss.; CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 981 ss.; GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 177 ss.

²⁹⁸ V. quanto in COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTI ALTERNATIVI, *Proposte normative e note illustrative*, consultabile in *giustizia.it*; CECHELLA, *Contributo a una giustizia civile. Una prima lettura della legge delega Cartabia sul processo civile*, in *Pol. dir.*, 2021, *passim*; GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 941 ss.; RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1055 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *judicium.it*, *passim*; ID., *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo”*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 5, p. 1217 ss.; GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, in *judicium.it*, p. 22.

e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”²⁹⁹. La delega legislativa veniva quindi esercitata dal governo con l’emanazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e, con un emendamento alla Legge di bilancio 2022 (pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2022), se ne anticipava l’entrata in vigore al 28 febbraio 2023 (rispetto al termine del 30 giugno 2023 inizialmente previsto)³⁰⁰.

Sotto il profilo programmatico, i tre principali obiettivi posti dalla delega (la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile) – volti a “realizzare il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione” – si rinvengono affermati nella *Relazione illustrativa* che accompagna il testo del d.lgs. n. 149/22³⁰¹. E, come pure si legge nella stessa relazione, risulta esplicito il collegamento fra l’attuazione degli obiettivi del PNRR e l’adozione della riforma del processo civile.

²⁹⁹ Per un approfondimento sul contenuto della legge di delega si rinvia diffusamente a SCARSELLI, *La giustizia civile al tempo della pandemia (Sulla approvazione da parte del Senato del d.d.l. 21 settembre 2021)*, in *giustiziainsieme.it*, *passim*; SASSANI, *Il processo italiano alla sua ennesima riscrittura*, in *judicium.it*, *passim*; BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2022, p. 253 ss.; MERLIN, *È legge la delega la governo per gli interventi sulla giustizia civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206)*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 258 ss.; PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 573 ss.; TOMBOLINI, *Note “a caldo” sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile*, in *judicium.it*, *passim*.

³⁰⁰ Cfr. PASSANANTE, *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1066 ss. Un giudizio critico nei confronti della veloce approvazione del testo di riforma è riscontrabile in GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, in *questionegiustizia.it*, p. 21. In chiave parimenti critica anche quanto in COSTANTINO, *Perché ancora riforme della giustizia?*, in *questionegiustizia.it*, *passim*, ivi l’A. ritiene che la volontà di apportare continue e “frenetiche” modifiche alla normativa del processo civile sia un errore.

³⁰¹ In tema di semplificazione delle forme processuali e per un approfondimento sul concetto (differente) di sommarietà si rinvia a DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 2, p. 481; CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 4, p. 1122; BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 3, p. 751 ss.; ID., *L’architettura della riforma del processo civile*, Bologna 2022, p. 5 ss.; CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino 2023, *passim*; ID., *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 449 ss.; TARASCHI, *Il nuovo rito semplificato di cognizione*, in *Ilprocessocivile.it*, p. 1 ss.; TISCINI, *L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 1185 ss.; VELLANI, *Brevi note alle riforme in materia di processo semplificato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1027 ss. Per un interessante approfondimento sul ruolo del procedimento semplificato di cognizione nel nuovo assetto disciplinare tratteggiato dalla Riforma Cartabia si rinvia a GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado)*, in *questionegiustizia.it*, p. 25 ss.

Circostanza, questa, che ha inciso notevolmente sull'*iter* di formazione del d.lgs. n. 149/2022, appunto dominato dall'esigenza di promulgare in tempi brevi una riforma organica della giustizia civile³⁰².

4.2. Nuovi standard contenutistici e redazionali degli atti introduttivi

Le nuove disposizioni relative al processo ordinario di cognizione in primo grado sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, con la finalità dichiarata di perseguire gli obiettivi di semplificazione e concentrazione delle attività processuali intesi a garantire, al contempo, la ragionevole durata del processo e l'effettività della tutela giurisdizionale.

In quest'ottica, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire sulla fase preparatoria, modificando le disposizioni concernenti il contenuto degli atti introduttivi e prevedendo una fase antecedente alla prima udienza volta alla completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; con ciò di fatto ribaltando l'originario assetto del rito ordinario, ove l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle relative attività istruttorie si realizzava soltanto a seguito della prima udienza e, segnatamente, attraverso lo scambio di tre memorie per parte.

A tal proposito, si è dunque ritenuto opportuno incidere solo sul contenuto degli atti introduttivi, lasciandone inalterata la forma (citazione a comparire a udienza fissa per l'attore e comparsa di risposta per il convenuto), in modo da conservare le tradizionali modalità di introduzione della controversia.

L'art. 163 c.p.c., rubricato "*Contenuto della citazione*", è stato quindi integrato con l'inserimento, nell'ambito del terzo comma, del punto 3-*bis* prevedente l'onere dell'attore di certificare di aver espletato il tentativo di

³⁰² Il testo della *Relazione* è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2022. Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 2; ID., *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., p. 78; DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 927 ss.

mediazione obbligatoria o di negoziazione assistita, nelle materie in cui tale attività costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'assenza di questa indicazione non determina la nullità della citazione, in quanto l'art 164 c.p.c. non richiama tra i motivi di nullità il punto 3-*bis* dell'art. 163 c.p.c.³⁰³. Inoltre, il rispetto degli *standard* contenutistici *ivi* sanciti è oggetto di verifica preliminare del giudice ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c.³⁰⁴.

Un ulteriore modifica concerne l'art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c., ove si prevede che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi tempestivamente nel termine di settanta giorni antecedenti la prima udienza e a *ivi* comparire, dinanzi al giudice designato, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. La riforma ha quindi ridotto considerevolmente i termini di costituzione del convenuto portandoli da novanta a cinquanta giorni, aggravando pertanto la possibilità per quest'ultimo di predisporre adeguate difese, specialmente qualora la controversia verta su complesse e articolate questioni³⁰⁵.

Ancora, sempre all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c., è previsto che l'atto di citazione contenga l'avvertimento al convenuto che *“la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, [...] e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”*. Ai sensi dell'art. 164 c.p.c. l'omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 167, co. 3, n. 7, c.p.c. comporta la nullità della citazione; nullità, questa, suscettibile di sanatoria sia attraverso l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c. sia in virtù della regola

³⁰³ Cfr. LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, in *judicium.it*, pp. 4-5.

³⁰⁴ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., *passim*; PAGNI, *Le novità della riforma del processo civile con riferimento agli atti introduttivi, all'art. 101 c.p.c. e alle udienze*, in *scuolamagistratura.it*, cit., p. 1 ss.; LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 7.

³⁰⁵ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., pp. 5-6.

generale del raggiungimento dello scopo, destinata a operare laddove il convenuto si costituisca comunque in giudizio a mezzo di difensore³⁰⁶.

Sicuramente degna di nota, in ragione della sua portata realmente innovativa, è l'integrazione apportata all'art. 121 c.p.c., ora rubricato "*Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*", ai sensi del quale gli atti del processo devono essere obbligatoriamente redatti "*in modo chiaro e sintetico*". Tale previsione, collocata tra le disposizioni generali del primo libro del codice di procedura civile, determina un nuovo *standard* redazionale e contenutistico applicabile a tutti gli atti del processo e, quindi, anche a quelli introduttivi del giudizio³⁰⁷.

In attuazione del criterio generale stabilito dall'art. 121 c.p.c., il nuovo testo dell'art. 163, co. 3, n. 4), c.p.c. è stato infatti integrato con la previsione secondo cui l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, deve essere "*chiara e specifica*". Analogamente il convenuto è tenuto a effettuare le contestazioni e a prendere posizione sui fatti affermati dall'attore "*in modo chiaro e specifico*" (art. 167, co. 1 c.p.c.)³⁰⁸.

³⁰⁶ Cfr. ANSANELLI, *op. ult. cit.*, cit., p. 6; ID., *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., p. 84; LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 5; COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, consultabile in unicost.eu, cit., p. 4.

³⁰⁷ V. quanto in LUONGO, *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1 co. 17 lett. D ed e, d.d.l. 1662)*, in judicium.it, *passim*; ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 6; ID., *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, cit., p. 83. Sul punto appare doveroso riportare quanto in LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 4, spec. nota n. 17, ivi l'A. rileva che "*i due termini sinteticità e specificità sono inconciliabili: il termine sintetico è contrario di analitico e quest'ultimo è sinonimo di specifico; perciò, per quella che in matematica si definisce una relazione transitiva, anche il termine specifico è contrario di sintetico*".

³⁰⁸ V. CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 548 ss.; DELLA PIETRA, *Le preclusioni e l'irreversibilità della «non contestazione»: l'armonia perduta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, p. 1173 ss. Sul principio di non contestazione e, dunque, sulla necessaria specificità e chiarezza delle repliche del convenuto sia concesso un rinvio a Cass. civ., 4 agosto 2022, n. 24244; Cass. civ.,

I nuovi *standard* redazionali degli atti processuali, improntati alla chiarezza, specificità e sinteticità, da un lato dovrebbero consentire di meglio circoscrivere i fatti realmente controversi, imponendo alle parti l'indicazione puntuale di tutti gli elementi idonei a individuare il fatto specifico che si vuole allegare nonché la precisazione delle ragioni di diritto su cui si fonda la pretesa, dall'altro agevolare il lavoro del giudice non più costretto alla lettura di atti sovrabbondanti nelle dimensioni, quando non anche oscuri o confusi nel contenuto. Qualora il mancato rispetto di questi nuovi *standard* nella redazione dell'atto di citazione sia di tale entità da comportarne la nullità per vizi attinenti all'*editio actionis*, il giudice potrà emettere un'ordinanza di immediato rigetto della domanda (art. 183-*quater* c.p.c.)³⁰⁹.

Ancora una riflessione merita la modifica dell'art. 46 disp. att. c.p.c., rubricato "*Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*" e richiamato

16 gennaio 2020, n. 802; Cass. civ., 26 novembre 2019, n. 30741; Cass. civ., 26 agosto 2019, n. 21706; Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15362; Cass. civ. sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015, I, p. 1763 ss.; Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; App. Torino, sez. lav., 27 giugno 2022, n. 253, in *Banche dati Giuffrè*.

³⁰⁹ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 7; CALIFANO, *Le nuove ordinanze "decisorie" di cui agli artt. 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 1, p. 268 ss.; CAPPONI, *Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, passim; ID., *Sulla nuova ordinanza di rigetto – art. 183 quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 2022, V, p. 299 ss.; D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in AA.VV., *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa 2023, p. 312 ss.; DELLA PIETRA, *Le ordinanze "divinatorie" nella delega sul processo civile*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2022, 3, p. 246 ss.; DELLE DONNE, *La fase introduttiva, Prima Udienza e provvedimenti del giudice istruttore (artt. 163, 163 bis, 164, 165, 166, 167, 168 bis, 171, 171 bis, 171 ter, 182, 183, 184, 185, 187 c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, p. 268 ss.; GIGLIOTTI, *Le c.d. ordinanze definitive. Prime riflessioni*, in *questionegiustizia.it*, passim; METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, passim; PEZZELLA, *Riforma del processo civile: le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in *ilProcessocivile.com*, 2022, passim; STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 1, p. 241 ss.; TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183 ter e 183 quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022, 4, p. 105 ss.; TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) – La definizione anticipata del giudizio – artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2023, 2, p. 454 ss.; MINGOLLA, *I provvedimenti provvisori*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Torino 2023, p. 121 ss. Appare doveroso riportare quanto in GIUSSANI, *Udienza cartolare ed efficienza della giustizia: l'oralità e la riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 2023, p. 349 ss.; ove l'A. riporta la decisione di merito del Tribunale di Trento del 25 gennaio 2022, con la quale il giudice, applicando l'art. 16-bis co. nove-octies del d.l. 179/2012 (oggi abrogato dalla riforma), fissava un termine alle parti per la rielaborazione degli scritti difensivi in conformità con le disposizioni vigenti dinanzi al Consiglio di Stato.

dall'art. 121 c.p.c., laddove si prevede che il Ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, possa stabilire con decreto, dapprima, “*gli schemi informatici degli atti giudiziari*” e, quindi, “*i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti*”. Il Ministero potrà, dunque, fissare lo schema informatico che gli avvocati dovranno adottare e rispettare, nonché persino stabilire i limiti di contenuto degli scritti difensivi, in relazione alle caratteristiche proprie dello specifico giudizio³¹⁰.

In quest'ottica, il Ministero della Giustizia ha emanato il Decreto 7 agosto 2023 n. 110 contenente il “*Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*”³¹¹.

Le indicazioni del Decreto si applicano a tutti i procedimenti avviati dopo il 1° settembre 2023 e il cui valore sia inferiore a 500.000 euro. Con l'obiettivo di favorire il rispetto del principio della chiarezza e sinteticità degli atti processuali e, quindi, di offrire al giudice una breve ma esaustiva rappresentazione dell'oggetto del contendere, il *Regolamento* ha fissato i limiti dimensionali in 80.000 caratteri (circa 40 pagine) per l'atto di citazione o ricorso, per la comparsa di risposta, per le memorie difensive e le comparse conclusionali; in 50.000 caratteri (circa 26 pagine) per le memorie di replica e gli altri atti del giudizio; in 10.000 caratteri (circa 5 pagine) per le note scritte in sostituzione dell'udienza³¹². Nel computo delle pagine non devono essere considerati l'intestazione, l'indicazione delle parti, l'eventuale indice, gli eventuali riferimenti giurisprudenziali riportati in note e le parole chiave. Tali limiti dimensionali possono peraltro essere superati se la controversia presenta

³¹⁰ Va opportunamente rilevato che, ai sensi dello stesso art. 46 disp. att. c.p.c., il mancato adeguamento a tali previsioni “*non comporta l'invalidità dell'atto, ma potrà essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo*”.

³¹¹ Il testo del Decreto 7 agosto 2023, n. 110 è pubblicato e, pertanto, consultabile in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187* del 11 agosto 2023.

³¹² Tali standard redazionali sono sanciti dall'art. 3 del detto *Regolamento*.

questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o dalla natura degli interessi coinvolti, così come ove sia proposta domanda riconvenzionale, istanza di chiamata in causa di terzo, oppure sia disposta dal giudice l'integrazione del contraddittorio. In tali ipotesi, il difensore espone le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti e deve, dopo l'intestazione, inserire un indice e sintetizzare il contenuto dell'atto.

Viene fissata altresì la dimensione del carattere, dell'interlinea e dei margini sia orizzontali che verticali. Non sono ammesse le note in calce se non in relazione ai riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, che potranno essere riportati in sintesi³¹³.

Una novità è rappresentata dalla necessità di indicare nell'atto un massimo di venti parole chiave, che individuino l'oggetto e i temi centrali del giudizio.

L'art. 7 del citato D.M., rubricato "*Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice*", prevede che anche il giudice debba redigere i propri atti in modo chiaro e sintetico e di dimensioni correlate alla complessità della controversia.

Infine, è stato istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali e sul rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, raccogliendo elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento biennale del decreto³¹⁴.

I nuovi *standard* redazionali e contenutistici, improntati alla chiarezza, specificità e sinteticità, oltre a perseguire l'obiettivo di rendere il processo più snello e, conseguentemente, di ridurne la durata, risultano anche conformi ad alcune recenti pronunce di legittimità; pronunce con le quali la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi eccessivamente prolissi, redatti in una forma

³¹³ Con riferimento agli atti introduttivi v. quanto in PAGNI, *Le novità della riforma del processo civile con riferimento agli atti introduttivi, all'art. 101 c.p.c. e alle udienze*, in *scuolamagistratura.it*, *passim*; VOLPINO, *La fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione*, in *Giust. Proc. civ.*, 2022, p. 716.

³¹⁴ Cfr. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in *judicium.it*, cit., p. 6.

oscura e lacunosa, con prosa involuta e incomprensibile, nonché privi di effettivi contenuti giuridici³¹⁵.

4.3. *Mutato ruolo del giudice: le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.*

Come già anticipato, la fase introduttiva del giudizio è stata rimodulata dal legislatore della riforma, per far sì che le allegazioni e le istanze istruttorie siano chiarite e delineate compiutamente in via anticipata rispetto alla celebrazione della prima udienza.

Una simile soluzione corrisponde all'obiettivo di consentire al Giudice di meglio valutare, nel contesto della prima udienza, quale indirizzo imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove). E, di qui, appunto la scelta del legislatore di anticipare parte delle attività del giudice che, sotto la previgente normativa, venivano svolte direttamente alla prima udienza³¹⁶.

In quest'ottica, è stato introdotto l'art. 171-bis c.p.c., rubricato “*verifiche preliminari*”, il cui primo comma prevede che, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., il giudice istruttore è tenuto a verificare la regolarità del contraddittorio e indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui è opportuna la trattazione tramite le memorie integrative *ex art. 171-ter c.p.c.*

Inoltre, il giudice dovrà pronunciare, ove occorra, i provvedimenti inerenti:
i) all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso (art. 102 c.p.c.); ii) all'intervento del terzo *iussu iudicis*

³¹⁵ Le pronunce del giudice di legittimità a cui ci si riferisce sono Cass. civ., 06 agosto 2014, n. 17698; Cass. civ., 02 ottobre 2019, n. 24585; Cass. civ., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass. civ., 16 marzo 2023, n. 7600.

³¹⁶ Si rinvia diffusamente a CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *questionegiustizia.it*, *passim*; CAVALLINI, *Verso un nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 161 ss.; CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma 2023. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, Bologna 2023, *passim*; COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, Bari 2022, *passim*; DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, 2022, *passim*; LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano 2023, p. 84 ss.

(art. 107 c.p.c.); *iii*) all'ordine di rinnovazione o di integrazione della citazione nulla (artt. 164 e 291 c.p.c.); *iv*) all'ordine di integrazione della comparsa di costituzione e risposta, se risulta omesso o assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale (art. 167 c.p.c.); *v*) alla declaratoria di contumacia di una delle parti (artt. 171, co. 3, 292 c.p.c.); *vi*) al differimento della prima udienza in caso di autorizzazione alla citazione del terzo su istanza del convenuto (art. 269, co. 2, c.p.c.); *vii*) all'assegnazione dei termini *ex art.* 182 c.p.c. per la regolarizzazione dei difetti irregolarità di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e difesa tecnica.

L'art. 171-*bis* c.p.c. prevede, dunque, che entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la tempestiva costituzione del convenuto (ossia nei settanta giorni antecedenti la data della prima udienza fissata dall'attore nell'atto di citazione), il giudice si pronunci sulle questioni oggetto di verifiche preliminari e indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, anche relativamente alle condizioni di procedibilità della domanda e all'eventuale mutamento del rito, di cui ritiene opportuna la trattazione.

Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 171-*bis*, co. 2, c.p.c., prevede che *“Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto al quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter”*. L'inciso *“se necessario”* lascia intendere che il giudice potrebbe anche decidere di non fissare una nuova udienza di comparizione, ma in tal caso risulterebbero estremamente compressi i tempi a disposizione delle parti per la predisposizione delle successive memorie. Se infatti il convenuto si costituisse settanta giorni prima dell'udienza e il giudice impiegasse per intero i quindici giorni a sua disposizione per le verifiche preliminari, alle parti rimarrebbero non più di quindici giorni per predisporre le memorie, dovendo queste ultime essere depositate almeno quaranta giorni prima della prima udienza³¹⁷.

³¹⁷ Cfr. COSSIGNANI, *Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario*, in *giustiziainsieme.it*, cit., *passim*.

Tra le verifiche preliminari che il giudice è tenuto ad effettuare *ex art. 171-bis c.p.c.* vi è anche quella relativa alla regolarità della procura conferita al difensore. In particolare, la riforma è intervenuta modificando il secondo comma dell'art. 182 c.p.c. nel senso di prevedere espressamente, fra le irregolarità sanabili in questa sede, non solo le irregolarità della procura, come nel testo previgente, ma anche la totale mancanza della procura alle liti. Tale intervento appare opportuno, in quanto, nella formulazione *ante* riforma, era sorto il dubbio se l'art.182 c.p.c. potesse trovare applicazione anche in caso di totale assenza di procura al difensore.

Le divergenti sentenze in materia avevano indotto la Seconda Sezione della Corte di Cassazione a sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di massima: *“Se, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore”*³¹⁸.

Tale problematica può dirsi ora superata, in quanto la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. prevede espressamente che il giudice assegni un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti, anche nel caso in cui, agli atti, questa risulti del tutto mancante.

Il giudice deve altresì effettuare prima dell'udienza di comparizione la verifica della regolare costituzione delle parti. Sotto la previgente normativa era possibile costituirsi *“fino alla prima udienza”*, se una delle parti si era costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge. Come conseguenza della riforma che impone di giungere alla prima udienza, avendo già definito le questioni preliminari e delineati i temi del giudizio sia in fatto che in diritto, si

³¹⁸V. Cass. ord. n. 4932 del 15 febbraio 2022. Si rinvia altresì a COSSIGNANI, *op. loc. cit.*; DIBOIS, *il difetto di ius postulandi*, in *altalex.com*.

è reso necessario prevedere termini perentori per la costituzione delle parti, decorsi i quali il giudice ne deve dichiarare la contumacia.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 171 c.p.c., il giudice, che nell'ambito delle verifiche preliminari accerti la regolare costituzione dell'attore e la mancata costituzione della parte convenuta entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione), dichiara la contumacia del convenuto, salva la disposizione dell'art. 291 c.p.c., ossia nei casi in cui il giudice non abbia rilevato la nullità nella notificazione della citazione e ne abbia disposto la rinnovazione, o il convenuto non si sia costituito neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'art. 171-*bis* c.p.c.

Sempre in sede di verifica preliminare, il giudice deve indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritenga opportuna la trattazione, anche con riferimento alle condizioni di procedibilità della domanda (nei casi in cui la domanda sia soggetta a tali condizioni) e alla sussistenza dei presupposti per poter procedere con il rito semplificato (disciplinato dagli artt. 281-*decies* e ss. c.p.c.).

La formulazione della norma sembra quindi lasciare al giudice una certa discrezionalità nella indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione; anche se, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., qualora ritenga di porre a fondamento di una sua decisione una questione rilevata d'ufficio, deve, a pena di nullità, riservarsi e concedere alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni in merito alla medesima questione³¹⁹.

Il secondo comma dell'art. 171-*bis* c.p.c. stabilisce – come già anticipato – che se il giudice pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, fissa, se lo ritiene necessario, una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto

³¹⁹ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 9; BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma (d. lg. 10 ottobre 2022, n. 149)*, cit., p. 47 ss.

alla quale decorrono i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., con le quali le parti sono chiamate a prendere posizione sulle questioni indicate dal giudice.

Qualora infine il giudice ritenga di non assumere alcun provvedimento ai sensi del secondo comma, emette un decreto con il quale conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza e rispetto alla quale decorreranno a ritroso i termini per il deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art.171-ter c.p.c. La possibilità concessa al giudice di prorogare, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni, la data della prima udienza, ancorché possa sembrare stridere con la rigida cadenza temporale della fase preparatoria prevista dalla riforma, appare tuttavia opportuna, stante la necessità del giudice di dover distribuire la data delle udienze secondo una efficace programmazione e di poter preparare al meglio la prima udienza³²⁰.

4.4. *L'anticipazione della nuova fase di preparazione scritta della controversia e la prima udienza ex art. 183 c.p.c.*

Come già anticipato, una volta decorso il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (termine a disposizione del giudice per effettuare le verifiche preliminari), e quindi a cinquantacinque giorni dalla data fissata per la prima udienza, le parti sono chiamate, a pena di decadenza, a un serrato scambio di memorie; scambio di memorie funzionale ad assicurare la preventiva definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in vista dell'immediata assunzione, alla prima udienza, dei provvedimenti necessari all'istruzione (o alla remissione in decisione) della controversia. Questo aspetto della riforma è probabilmente quello maggiormente innovativo, sebbene non condiviso da molti in dottrina, e tale da

³²⁰ V. DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, cit., *passim*; CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma 2023. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, cit., *passim*.

poter configurare una nuova fase del processo definibile come di “preparazione scritta antecedente la prima udienza”³²¹.

A tal fine, il legislatore delegato ha introdotto l’art. 171–*ter* c.p.c., volto a disciplinare il contenuto delle memorie integrative a disposizione delle parti e la scansione temporale prevista per il loro deposito. Il contenuto delle tre memorie integrative coincide, nella sostanza, con le previsioni del previgente art. 183, co. 5-6, c.p.c.³²².

A pena di decadenza ed entro il termine di quaranta giorni antecedenti all’udienza *ex* art. 183 c.p.c., le parti possono, infatti, non solo proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, ma anche precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni eventualmente già proposte³²³. Allo stesso modo, l’attore può ottenere l’autorizzazione a chiamare un terzo in giudizio, laddove ciò risulti necessario a seguito delle difese svolte da controparte.

Ugualmente, entro il termine di almeno venti giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare alle memorie di cui sopra, nonché indicare i mezzi di prova e produrre i documenti di cui intendono valersi.

Infine, è ammessa un’ultima memoria scritta per parte al fine di replicare alle nuove eccezioni proposte e indicare la prova contraria.

Appare opportuno rilevare che, ai sensi del previgente art. 183, co. 5, c.p.c., l’attività di replica alle domande riconvenzionali ed eccezioni di controparte

³²¹ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, in *Le corti fiorentine*, 2023, cit., pp. 9-10; CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021, p. 550 ss.

³²² Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 10; CAPPONI, *Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione*, cit., p. 4.

³²³ In merito al tema della *mutatio libelli* si rinvia diffusamente a Cass. civ. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, in *Corr. giur.*, 2015, p. 968 ss.; CONSOLO, *Le S.U. aprono alle domande «complanari»: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 807 ss.; MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 2015, I, *passim*; MOTTO, *Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale*, in *Corriere giur.*, 2015, p. 968 ss.; Cass. civ. sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, p. 515 ss.; ABBAMONTE, *Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 1055 ss.

potrebbe essere svolta da solo attore all'udienza di prima comparizione. Con la riforma, tale facoltà è opportunamente consentita a entrambe le parti, non essendo raro il caso in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale nei confronti di altro soggetto convenuto (c.d. domanda riconvenzionale "trasversale"), oppure che il terzo chiamato proponga nuove domande nei confronti dell'attore o del convenuto³²⁴.

Come detto, l'anticipazione della preparazione scritta della controversia in una fase precedente lo svolgimento della prima udienza rappresenta uno degli elementi più innovativi della cosiddetta riforma Cartabia. La spinta riformatrice che ha indotto il legislatore a intervenire su questa fase nasceva dalla considerazione che la prima udienza *ex art. 183 c.p.c.*, nel testo previgente, tendeva a esaurirsi nella concessione di termini per il deposito delle memorie, previste al sesto comma, e nella fissazione di una successiva udienza (spesso collocata a distanza di mesi) per l'ammissione dei mezzi di prova. Partendo da questa considerazione, si è ritenuto che intervenendo sulla fase preparatoria (anche attraverso una diversa articolazione delle preclusioni allegatorie e istruttorie), e rimodulando le attività che le parti e il giudice sono chiamati a svolgere alla prima udienza, si sarebbero sensibilmente contratti i tempi del processo e, quindi, conseguita una maggior efficienza del processo (eliminandone, in sostanza, i proverbiali "tempi morti")³²⁵.

Sotto questo specifico aspetto, giova ricordare che la riforma ha per buona parte recepito, sia pur in forma attenuata, una delle proposte formulate dalla Commissione ministeriale insediata presso l'Ufficio legislativo del Ministero

³²⁴ V. quanto in LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 11.

³²⁵ Cfr. COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, cit., p. 4. Sull'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo civile si rinvia a Cass. civ., 26 agosto 2019, n. 21706; Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309; Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15362; LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 13. Sul medesimo tema si v. anche quanto in BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado: la leale collaborazione tra parti, giudice e terzi*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Torino, 2023, p. 27 ss.; DE CRISTOFARO, *L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 209; DONDI-ANSANELLI, *Istruzione stragiudiziale e discovery nei recenti "Interventi per l'efficienza del processo civile". Qualche rapida impressione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 826 ss.; GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi (artt. 96, 118, 121, 210, 213 c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, p. 28 ss.

della giustizia nel marzo del 2021 e presieduta dal Professor Francesco Paolo Luiso, con il compito di elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi. I lavori di detta Commissione terminarono a fine maggio 2021 con una relazione che, con riguardo alla fase preparatoria del processo ordinario di cognizione, formulò due proposte alternative³²⁶.

La prima prevedeva di fatto il mantenimento delle tre memorie istruttorie da depositarsi successivamente alla prima udienza di comparizione, concedendo peraltro al giudice sia la possibilità di abbreviare o di estendere i termini per il loro deposito in ragione della complessità del giudizio, sia quella di procedere all'immediata rimessione della causa in decisione. La seconda proposta, invece, prevedeva una serie di preclusioni, allegatorie e istruttorie, inerenti agli atti introduttivi.

Ebbene, il principio delle preclusioni tratteggiato nella seconda proposta elaborata dalla Commissione Luiso è stato il modello adottato nel decreto delegato, sebbene attenuato rispetto alla proposta originaria, avendo infatti previsto che talune preclusioni scattassero con le memorie istruttorie da depositarsi prima dell'udienza di comparizione.

L'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa continua a essere disciplinata dall'art. 183 c.p.c., ma interamente riformulato al netto delle disposizioni concernenti le memorie integrative previste all'art. 171-ter c.p.c.

A seguito della riforma, la prima udienza acquisisce pertanto un ruolo centrale nello svolgimento del processo, non rappresentando più il momento di

³²⁶ Cfr. ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 10; COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTI ALTERNATIVI, *Proposte normative e note illustrative*, in *giustizia.it*, cit., *passim*; CECHELLA, *Contributo a una giustizia civile. Una prima lettura della legge delega Cartabia sul processo civile*, in *Pol. dir.*, 2021, *passim*; GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 941 ss.; RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1055 ss.; TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *judicium.it*, *passim*; ID., *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo "brutto anatroccolo"*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 5, p. 1217 ss.

primo contatto tra giudice e parti, funzionale alla mera assegnazione dei termini per la c.d. appendice di trattazione scritta, bensì la sede in cui il giudice è posto nelle condizioni di poter valutare se la causa sia già matura per la decisione, o se necessiti di un'attività istruttoria³²⁷.

L'art. 183 c.p.c. dispone che alla prima udienza le parti compaiano personalmente, anche a mezzo di un procuratore generale o speciale (purché quest'ultimo sia a conoscenza dei fatti di causa e munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata), per essere liberamente interrogate dal giudice, sulla base dei fatti allegati, al fine tentarne la conciliazione *ex art. 185 c.p.c.* Dalla mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo o dalla mancata conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.

Sotto il profilo della comparizione personale delle parti, occorre tener presente l'art. 127-*bis*, il quale prevede che il giudice possa disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi. Sebbene tale disposizione non sia espressamente richiamata dall'art. 183 c.p.c., non sembra potersene escludere l'applicazione anche alla prima udienza, essendo quest'ultima la sede in cui si incontrano il giudice, le parti ed i difensori. Inoltre, la trattazione da remoto agevolerebbe la partecipazione diretta delle parti, soprattutto di quelle che, risiedendo in località lontane dal Tribunale, potrebbero essere in difficoltà a presenziare fisicamente all'udienza³²⁸.

Occorre ancora ricordare che la riforma Cartabia ha introdotto l'art. 127-*ter* c.p.c., il quale prevede che, nei casi in cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari

³²⁷ Sul punto si rinvia diffusamente ad ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., pp. 10-11; CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, cit., *passim*; CAVALLINI, *Verso un nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, cit., p. 161 ss.; CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma 2023. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, cit., *passim*; COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, cit., *passim*; DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, cit., *passim*.

³²⁸ Cfr. PAGNI, *Le novità della riforma del processo civile con riferimento agli atti introduttivi, all'art. 101 c.p.c. e alle udienze*, cit., p. 4; GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, cit., p. 5 ss.

del giudice, ovvero se in tali casi lo richiedano tutte le parti costituite, ogni udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte³²⁹.

Il secondo comma dell'art. 183 c.p.c. disciplina la chiamata in giudizio di un terzo da parte dell'attore (per contro, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo deve formulare la relativa istanza, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-*bis*). Tale disposizione prevede che, se a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta l'attore ha interesse a chiamare in giudizio un terzo, la relativa istanza va proposta, a pena di decadenza, con la memoria integrativa *ex art. 171-ter* co. 1, n. 1, c.p.c.; ove il giudice autorizzi l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, co. 3, c.p.c. In tal caso, ferme restando le preclusioni già maturate prima della chiamata in causa del terzo, rispetto a tale nuova udienza decorreranno nuovamente i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Rimane peraltro salva la facoltà concessa al giudice di rimettere la causa al collegio per la decisione qualora non ritenga necessario assumere mezzi di prova³³⁰.

Se il giudice non rimette la causa in decisione, e non deve provvedere in ordine a eventuali chiamate in giudizio di terzi, si pronuncia sulle istanze istruttorie e fissa il calendario delle udienze successive, sino a quella di rimessione della causa in decisione. Nel fissare i termini e gli incombeni che saranno espletati in ciascuna udienza il giudice dovrà tener conto dell'urgenza, della natura e della complessità della causa.

³²⁹ Cfr. PAGNI, *op. cit.*, cit., p. 4 ss., *ivi* l'A. rileva che alla Prima Udienza è normalmente prevista la sola comparizione delle parti e dei rispettivi difensori e, pertanto, anche tale udienza potrebbe quindi essere sostituita dal deposito di note scritte, sebbene siffatta modalità di svolgimento appaia in contrasto con lo spirito della nuova prima udienza di comparizione, nel corso della quale il giudice dovrebbe invece poter interrogare liberamente le parti sui fatti di causa ed esperire un tentativo di conciliazione. Si rinvia altresì a LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, cit., p. 12; CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare. Compatibilità tra la norma dell'art. 127-ter cpc e il rito del lavoro*, in *Quest. Giust.*, 2023, p. 109 ss.

³³⁰ V. quanto in CAPPONI, *Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione*, cit., p. 3 ss.; TOFANELLI, *La riforma Cartabia tra utopia e passato*, in *judicium.it*, p. 3 ss.; PAGNI, *op. ult. loc. cit.*

All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 281-*decies* c.p.c. dispone, con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato (art. 183-*bis* c.p.c.). Il legislatore ha quindi inteso prevedere la possibilità che, al ricorrere di certe condizioni, il rito ordinario possa proseguire nelle forme del procedimento semplificato di cognizione; modello procedimentale, quest'ultimo, che, anche in considerazione della sua collocazione topografica nel libro secondo del c.p.c., si pone a tutti gli effetti come alternativo al rito ordinario. Conseguentemente, quando i fatti di causa non sono controversi, ovvero se la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione, o non richiede una istruttoria complessa, il giudice alla prima udienza può disporre il passaggio al rito semplificato³³¹.

Inoltre, la collocazione dell'art. 183-*bis* c.p.c. prima delle disposizioni che si occupano della conciliazione delle parti (artt. 185-185-*bis* c.p.c.) lascerebbe intendere che la valutazione che il giudice deve compiere, nel corso della prima udienza, in merito alla conversione del rito sia tra le prime attività cui adempiere. Sotto tale profilo, appare arduo comprendere il motivo per cui il legislatore abbia previsto l'individuazione del rito, ordinario o semplificato, più adatto per la prosecuzione del processo nell'ambito della prima udienza, ossia il momento nel quale risultano ormai esaurite tutte le attività di preparazione scritta della controversia e già compiutamente definite le richieste istruttorie³³².

Poiché l'unica attività ancora necessaria, prima di rimettere la causa in decisione, consisterebbe nell'assunzione dei mezzi di prova (attività che, peraltro, dovrebbe essere esperita anche nel procedimento semplificato) sarebbe stato preferibile, per una miglior allocazione delle risorse processuali, individuare il percorso processuale da seguire in una fase iniziale del processo,

³³¹ Cfr. GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, cit., p. 25 ss.

³³² Cfr. ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, in *Le corti fiorentine*, 2021, p. 90 ss.

immediatamente dopo lo scambio degli atti introduttivi (come ad esempio avviene nell'ordinamento francese o inglese)³³³.

In conclusione, è possibile affermare che, considerando le modifiche apportate dalla riforma alla fase preparatoria, l'udienza di prima comparizione può essere ritenuta uno snodo fondamentale del processo di primo grado, nel corso della quale il giudice assume un ruolo a tutti gli effetti centrale. Infatti, egli è chiamato ad assicurare il rispetto del contraddittorio *ex art. 101, co. 2, c.p.c.*, specie in merito alle eventuali questioni rilevate d'ufficio in sede di verifiche preliminari, e, solo successivamente, a interrogare liberamente le parti sulla base dei fatti allegati ed effettuare il tentativo di conciliazione (artt. 183, 185 c.p.c.).

Ove non si dovesse giungere alla conciliazione, al giudice si aprono quattro possibilità: *i)* disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione (art. 183-*bis* c.p.c.); *ii)* pronunciare una delle ordinanze provvisorie di cui agli artt. 183-*ter* (accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate) e 183-*quater* c.p.c. (rigetto della domanda se manifestamente infondata o nel caso di nullità insanabile della citazione); *iii)* fissare l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini a ritroso ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; *iv)* provvedere sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predisporre, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella delle rimessione della causa in decisione, indicando gli incombeni previsti per ognuna di esse e fissando quindi l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova entro novanta giorni (art. 183, co. 4, c.p.c.)³³⁴.

³³³ V. PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, in *questionegiustizia.it*, cit., p. 4 ss. Per un approfondimento della disciplina processuale civile vigente in Francia e in Inghilterra si rinvia, segnatamente, ai parr. 3.2. e 3.3. della presente indagine.

³³⁴ Sul punto si rinvia diffusamente a TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, Roma 2023, *passim*; TOFANELLI, *La riforma Cartabia tra utopia e passato*, cit., p. 5 ss.; METAFORA, *La riforma del primo grado*

4.5. Prime valutazioni su efficacia e possibili discrasie applicative della nuova fase preparatoria nel processo civile italiano

Le molteplici innovazioni normative che la riforma Cartabia ha apportato alla disciplina della fase preparatoria del processo civile sono certamente espressione della volontà del legislatore di porre rimedio alla situazione, per molti aspetti critica, della giustizia civile italiana. Va infatti apprezzato lo spirito con il quale il legislatore ha inteso intervenire in tal senso, tentando di riorganizzare la struttura del processo all'insegna della semplificazione, concentrazione e della speditezza processuale³³⁵.

Sotto questo profilo, appare lodevole l'introduzione di nuovi *standard* di chiarezza, specificità e di sinteticità per la redazione degli atti processuali (e, *in primis*, anche degli atti introduttivi), al fine di ridurre estensione e complessità dei documenti relativi alla controversia³³⁶.

Parimenti encomiabile è, inoltre, l'intento di concentrare le attività preparatorie attraverso la “*precoce e completa disclosure*” di tutte le domande ed eccezioni, dei mezzi di prova e dei fatti su cui verte la controversia, anticipandone il compimento in un momento anteriore alla celebrazione della prima udienza³³⁷. Grazie all'anticipata definizione dell'oggetto della controversia, infatti, il giudice è posto nella condizione di poter pronunciare i provvedimenti ordinatori di cui al primo comma dell'art. 171-*bis* c.p.c. e, quindi, di condurre il processo a una celere definizione.

Nonostante quanto appena rilevato, sono molti gli aspetti della riforma Cartabia che sono stati oggetto di diffuse critiche da parte della dottrina e degli utenti abituali della giustizia civile.

di giudizio: le principali modifiche l. 26 novembre 2021, n. 206; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in dirittojustiziaecostituzione.it, passim.

³³⁵ Cfr. COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, cit., p. 1.

³³⁶ Sul punto si rinvia ad ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, cit., p. 7 ss.; COSENTINO, *op. loc. ult. cit.*; PAGNI, *Le novità della riforma del processo civile con riferimento agli atti introduttivi, all'art. 101 c.p.c. e alle udienze*, cit., *passim*; VOLPINO, *La fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione*, cit., p. 716 ss.

³³⁷ La citazione è tratta da COSENTINO, *op. loc. ult. cit.*

Innanzitutto, a molti autori è apparso fuori luogo tornare ad affrontare i problemi della giustizia quasi esclusivamente dal punto di vista della normativa processuale, anziché concentrare gli sforzi e le risorse su un potenziamento degli organici, aumentando il numero dei magistrati e del personale amministrativo³³⁸.

Secondo altri autori, la riforma, che aveva tra i propri obiettivi quello della semplificazione, non avrebbe inciso minimamente sotto questo profilo, dovendosi annoverare ancora “*ben otto modelli processuali del giudizio di cognizione (processo ordinario; processo semplificato; processo innanzi al giudice di pace; processo del lavoro; processo unificato in materia di stato delle persone, famiglia e minori; processo unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza; processo per l’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali; processo in camera di consiglio)*”³³⁹.

Stando a quanto afferma autorevole dottrina, il ‘peccato originale’ della riforma risiederebbe nell’eccessiva ampiezza e ambiziosità degli obiettivi riformatori, pretendendo di riformare “*tutta una miriade di processi che sono riassunti dietro l’espressione processo civile*”, anziché concentrarsi su pochi e incisivi interventi. In questa chiave, infatti, le ragioni della scarsa efficienza della giustizia italiana non risiederebbero tanto nelle norme, quanto, piuttosto, nel limitato numero di magistrati (meno di 10.000 tra giudici e p.m.) e nell’elevata litigiosità dei cittadini, alimentata anche da un numero eccessivo di avvocati (circa 250.000)³⁴⁰.

³³⁸ Cfr. COSTANTINO, *Perché ancora riforme della giustizia?*, cit., *passim*, ivi l’A., nel sottolineare l’esigenza di porre un freno alla “*frenesia legislativa*” e di ricondurre le norme a un sistema leggibile e coerente, anche per adeguarne il contenuto al processo telematico, osserva come la disciplina processuale sia “*ormai da tempo un tessuto patchwork o un vestito di Arlecchino nell’ambito del quale l’incubo degli interpreti e degli operatori consiste nello scioglimento delle contraddizioni in funzione di una necessaria opera di coordinamento*”.

³³⁹ Cfr. GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, cit., p. 21.

³⁴⁰ Cfr. PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, cit., p. 2, ivi l’A. ritiene che “*innanzi tutto è da condividere la diffusa opinione secondo cui i veri problemi della grave crisi in atto non sono teorico-normativi ma ordinamentali e organizzativi*”.

Inoltre, la riforma non è stata preceduta da una approfondita analisi delle materie o dei settori che determinano un maggior numero di cause o che per la cui definizione necessitano tempi più lunghi, né è stato considerato il problema della cosiddetta “*geografia giudiziaria*”, ossia delle diverse realtà giudiziarie del Paese, prevedendo il potenziamento degli organici per le zone maggiormente in difficoltà, procedendo invece, ancora una volta, ad una modifica normativa generalizzata, come se ciò fosse di per sé sufficiente a colmare le lacune della giustizia italiana³⁴¹.

Una prova dell’assenza di una preventiva e approfondita disamina delle alternative da perseguire nell’ambito delle forme della tutela giurisdizionale dichiarativa è data dall’abrogazione del rito sommario (disciplinato dagli artt. 702-*bis* ss. c.p.c.) e dall’introduzione del procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-*decies* ss. c.p.c.). Il nuovo rito – da applicarsi quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda si fonda su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede una istruzione non complessa, a prescindere dalla materia trattata (invero unico dato certo del giudizio – rappresenta, in realtà, un altro modello di processo a cognizione piena, alternativo a quello ordinario, ove la scelta per l’uno o l’altro spetta, in prima battuta, all’attore, salva la possibilità di un successivo intervento correttivo del giudice all’udienza di prima comparizione (art. 183-*bis* c.p.c.).

Tuttavia, come si è già accennato in precedenza, la funzionalità della cosiddetta *passerelle* tra rito ordinario e rito semplificato appare scarsamente efficace ai fini di una maggior speditezza del processo. Infatti, sia nel caso in cui il passaggio di rito rientri tra le questioni rilevabili d’ufficio dal giudice nell’ambito delle verifiche preliminari, sia che venga disposto dal giudice in esito all’udienza *ex* art. 183 c.p.c., le parti sarebbero comunque tenute a scambiare le memorie integrative previste dall’art. 171-*ter* c.p.c., senza alcun beneficio in termini di durata del giudizio³⁴².

³⁴¹ Sul punto si rinvia a BRUTI LIBERATI, *Questo sistema non può permettersi i “Tribunalini”*, in Domani, 2023, cit., *passim*.

³⁴² Sul punto si rinvia diffusamente a GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, cit., p. 19 ss.; METAFORA,

Maggior efficienza si potrebbe avere qualora l'attore decidesse di avviare il processo direttamente nelle forme del rito ordinario semplificato, demandando quindi al giudice l'onere di rilevare il difetto dei presupposti di cui all'art. 281-*decies* c.p.c. e di disporre quindi la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario (art. 281-*duodecies* c.p.c.).

Invero, anche il rito semplificato di cognizione, che pure a detta di molti appare preferibile rispetto al rito ordinario “*veramente complicato e pesante; dunque, uno strumento del tutto inadatto al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che il legislatore si era prefisso*”, presenta delle criticità³⁴³.

In effetti, secondo la formulazione dell'art. 281-*decies* c.p.c., l'attore, ove ritenga che i fatti di causa non siano controversi, o la domanda si fondi su prova documentale o è di pronta soluzione o richieda una istruttoria non complessa, è tenuto ad avviare il giudizio nelle forme del rito semplificato. L'attore dovrebbe quindi essere in grado di valutare la sussistenza di tali presupposti già al momento della proposizione della domanda, senza peraltro aver contezza del contenuto della comparsa di risposta del convenuto. A titolo di esempio, potrebbe infatti ritenere che la domanda si fondi su prova documentale e quindi proporre ricorso, a norma dell'art. 281-*undecies* c.p.c., non considerando che proprio i giudizi più complessi oggi, vista anche la diffusione di strumenti informatici, si fondano quasi sempre su prove documentali. Sarà quindi onere del giudice, una volta costituitosi il convenuto, valutare se sussistono i presupposti perché il procedimento possa proseguire nelle forme semplificate oppure se correggere la scelta dell'attore e disporre che il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario.

Al giudice spetterà anche il compito di fissare la data della prima udienza, ma l'art. 281-*undecies* c.p.c. non prevede un termine entro cui l'udienza dovrà

La riforma del primo grado di giudizio: le principali modifiche l. 26 novembre 2021, n. 206; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 5 ss.; GAMBINERI, Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il “nuovo” processo di cognizione di primo grado), cit., p. 25 ss.

³⁴³ La parte di testo in corsivo è tratta dall'intervento della prof.ssa Gambineri al seminario “Il rito semplificato di cognizione” tenuto presso l'Università di Torino il 10 marzo 2023 e consultabile in *judicium.it*.

celebrarsi, restando dunque il giudice libero di individuarne la data. La norma stabilisce infatti i termini che devono intercorrere tra il giorno della notifica del ricorso e del decreto che fissa l'udienza e l'udienza stessa (non inferiori a quaranta giorni se la notificazione avviene in Italia, sessanta se all'estero), quelli per la costituzione del convenuto (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ma nulla prevede in ordine alla distanza massima che deve intercorrere tra la data del decreto e quella dell'udienza. Se il fine della riforma è quello della speditezza, la scelta di non aver individuato un limite di tempo entro il quale fissare la prima udienza appare quanto meno inopportuna.

Il rito semplificato di cognizione è stato dunque introdotto dal legislatore della riforma come un procedimento alternativo a quello ordinario e che può essere instaurato in tutti i casi previsti dall'art. 281-*decies* c.p.c. e, quindi, "sempre" nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.

Fatta questa premessa, davvero singolare appare quella che, per molti osservatori è stata una "*distrazione*" del legislatore della riforma, ossia il mancato coordinamento delle nuove norme con quelle disciplinanti i diversi procedimenti previsti dal codice di procedura civile³⁴⁴. Il riferimento è, ad esempio, alla mancata modifica delle norme che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'art. 645 c.p.c., infatti, prevede ancora che l'opposizione si proponga con atto di citazione e che il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario, escludendo quindi la possibilità di ricorrere al rito semplificato. Non solo, ma l'art. 5-*bis* d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto con la riforma, sembra fare riferimento soltanto al giudizio ordinario di cognizione, prevedendo che il giudice "*alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza*" dopo la scadenza dei termini previsti per assolvere la condizione di procedibilità della domanda.

³⁴⁴ Cfr. RUSCIANO, *Note minime su l'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, cit., p. 733 ss.

Escludere la possibilità di ricorrere al rito semplificato, peraltro, appare non solo contrario alla volontà dello stesso legislatore che ha inteso i due modelli come l'uno alternativo all'altro, ma significherebbe anche limitare il diritto di difesa delle parti, le quali potrebbero avere interesse ad una più celere definizione del giudizio. Spetterà quindi alla giurisprudenza sopperire alla “*distrazione*” del legislatore e fornire un'interpretazione orientata delle norme disciplinanti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in modo tale da ritenerle compatibili con il rito semplificato.

Sotto quest'ultimo profilo, i giudici potranno avvalersi di alcuni precedenti giurisprudenziali, sia pure non del tutto uniformi, formati in epoca antecedente alla riforma, secondo i quali il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può essere promosso anche nelle forme del procedimento sommario di cognizione *ex art. 702-bis c.pc.* (ora abrogato e sostituito con il procedimento semplificato di cognizione)³⁴⁵.

Occorre pertanto compiere una riflessione sul punto.

Se la giurisprudenza si dovesse orientare nel senso di ritenere compatibili le norme del rito semplificato con il giudizio di opposizione, il debitore (attore sostanziale) avrà quindi la facoltà di scegliere il rito da seguire nel proporre l'opposizione, secondo la propria convenienza. La scelta sarà, infatti, verosimilmente orientata dalla presumibile durata del processo di opposizione e dagli effetti che nel frattempo potrebbero determinarsi in conseguenza della provvisoria esecutorietà o meno del decreto ingiuntivo opposto.

Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo emesso non sia provvisoriamente esecutivo, il debitore opponente potrebbe trovare più conveniente promuovere l'opposizione secondo le norme del procedimento ordinario, in modo tale da ritardare la data dell'udienza in cui il giudice è chiamato a decidere sulla eventuale istanza del convenuto per la concessione della provvisoria esecutorietà.

³⁴⁵ Sul punto sia ammesso il rinvio a TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile*, in *Giust. Proc. Civ.*, 2023, cit., p. 51 e ss. Si v. anche Cass. civ., 23 novembre 2022, n. 34501 e Cass. civ., 13 febbraio 2023, n. 4330.

Al contrario, se il decreto ingiuntivo fosse già provvisoriamente esecutivo, l'opponente potrebbe essere indotto ad adottare il modello del rito semplificato al fine di anticipare la data di tale udienza.

Un cenno ulteriore merita il già citato art. 5-bis d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, rubricato “*Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo*” e introdotto con la riforma Cartabia, il quale, mentre nella prima parte prevede che “*quando l'azione di cui all'art. 5 comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare domanda di mediazione grava sulla parte che proposto ricorso per decreto ingiuntivo*”, ponendo così fine ad un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nella seconda parte stabilisce che il giudice “*alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6*”.

Sotto questo aspetto, la scelta del legislatore appare poco coerente con i principi di concentrazione ed efficienza del processo che la riforma intendeva perseguire. Non si comprende, infatti, il motivo per cui il legislatore abbia previsto che all'udienza *ex art. 183 c.p.c.* – ove le parti sono tenute a partecipare personalmente e il giudice deve tentarne la conciliazione – quest'ultimo, anziché provare lui stesso a conciliare le parti e quindi a definire il giudizio, debba rinviare di mesi il processo, fissando una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.

Per quanto la riforma sia entrata in vigore solo da pochi mesi, non mancano altresì i primi rilievi critici anche da parte della giurisprudenza. In particolare, merita di essere segnalata l'ordinanza del 22 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis per un possibile contrasto, da un lato, con gli artt. 76 e 77 Cost. e, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 24 Cost.³⁴⁶.

³⁴⁶ Sul punto si rinvia al recente contributo di SCARSELLI, *Il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c.*, in *giustiziainsieme.it.*, 2023.

In primo luogo, appare verosimile la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. in quanto la legge-delega nulla avrebbe previsto circa l'anticipazione dell'intervento del giudice in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione e trattazione. Invero, la disciplina delle "verifiche preliminari" di cui all'art. 171-*bis* c.p.c. non solo ammetterebbe una siffatta ingerenza del giudice nei primissimi momenti del procedimento, ma si porrebbe anche in contrasto con la riconfermata individuazione dell'udienza *ex* art. 183 c.p.c. quale sede naturale per lo svolgimento di "*tutte le le attività del giudice istruttore*", tra le quali vi sono le stesse verifiche preliminari, il tentativo di conciliazione e la decisione sulle istanze istruttorie.

In altri termini, tale distonia "*rispetto a un simile assetto*" configurerebbe una violazione degli artt. 76 e 77 Cost. e, pertanto, il cosiddetto "eccesso di delega"³⁴⁷.

In secondo luogo, altrettanto convincenti sembrano le argomentazioni addotte dal giudice rimettente a sostegno dell'illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

In particolare, la risoluzione delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito tramite provvedimenti pronunciabili *inaudita altera parte* dal giudice (primo periodo dell'art. 171-*bis* co. 1 c.p.c.) comporterebbe una grave violazione del principio del contraddittorio e ostacolerebbe il raggiungimento della sperata "*semplicità, concentrazione ed effettività della tutela*", nonché della "*ragionevole durata del processo*"³⁴⁸.

Infine, vi sarebbe una "*disparità di regime*" tra quanto previsto per le "*questioni rilevabili d'ufficio*", le quali, ai sensi del secondo periodo dell'art. 171-*bis* co. 1 c.p.c., devono essere trattate dalle parti con le memorie

³⁴⁷ Le parti di testo in corsivo sono tratte da Ord. Trib. Verona, 22 settembre 2023, R.G. 4138/2023, cit., p. 11.

³⁴⁸ Cfr. Ord. Trib. Verona, 22 settembre 2023, R.G. 4138/2023, cit., p. 9. In particolare, si v. l'art. 1 co. 5 della l. 206/2021, in quanto risulta essere espressamente richiamato dall'ordinanza in parola. Sul punto si rinvia altresì a BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2022, p. 256.

integrative di cui all'art 171-ter c.p.c., e le questioni pregiudiziali e preliminari poc'anzi citate, definibili invece dal giudice senza l'instaurazione del contraddittorio³⁴⁹.

Le prime valutazioni sulla neonata riforma del processo civile non sembrano, pertanto, particolarmente positive. Tra i più critici vi è addirittura chi non ha esitato a definirla una “*brutta riforma*”³⁵⁰.

Dello stesso tenore sono le critiche, da più parti avanzate, verso l'idea che per ridurre i tempi del processo fosse necessario (e sufficiente) riformare la fase preparatoria, senza intervenire, invece, sui cosiddetti “*colli di bottiglia*”, ossia sui tempi – realmente lunghi – che preludono alla fase decisoria³⁵¹.

Da ultimo, è bene ricordare che “*Il processo è come l'acqua: se si cerca di bloccarla in modo forzato, essa, inevitabilmente si farà strada per scorrere in altro luogo e in altro modo. Il processo, oltre ad essere celere, deve fornire sentenze giuste: un rito con rigide preclusioni non favorisce certo l'emanazione di decisioni capaci di rispecchiare fedelmente la situazione controversa*”³⁵².

³⁴⁹ Cfr. Ord. Trib. Verona, 22 settembre 2023, R.G. 4138/2023, cit., p. 13.

³⁵⁰ Il termine in corsivo, esplicativo del giudizio critico dell'A. nei confronti della *Riforma Cartabia*, è riscontrabile in PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, cit., *passim*.

³⁵¹ Sul punto si v. la *Nota del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile a proposito dell'emendamento governativo all'art. 3 del d.d.l. AS 1662* redatto dall'Associazione italiana fra gli studiosi civile (Aispc) nel 2021.

³⁵² La citazione è tratta dalla *Nota del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile a proposito dell'emendamento governativo all'art. 3 del d.d.l. AS 1662* ed è stata ricordata dal professore Sergio Menchini all'interno dell'intervista a cura di Giacomo Puletti, pubblicata sul sito *ildubbio.news*.

*** **

BIBLIOGRAFIA

*** **

DOTTRINA ITALIANA

- ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017
- ABBAMONTE, *Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019
- ABBATE, *In difesa del vigente codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 1947
- ABBRINI, *Cinque emendamenti in tema di processo di cognizione*, in *Foro it.*, 1989
- ACAGNINO-IOLI, *L'ufficio per il processo: una risorsa e una sfida*, in ACAGNINO-PLATANIA (a cura di), *Riforma processo civile: riflessioni a margine sulla legge 206/2021*, Torino 2022
- ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960
- AIELLO, *Pretore e conciliatore (processo davanti al)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano 1986
- AIMERITO, *La Codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008
- AIMERITO, *Urbano Rattazzi e i codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in BALDUZZI-GHIRINGHELLI-MALANDRINO (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'eta' di Urbano Rattazzi*, Milano 2009
- ALLORIO, *Allarme per la giustizia civile*, in *Giur. it.*, 1946
- ALLORIO, *La vita del diritto in Italia*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Vol. I. Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova 1950
- ALLORIO, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina 1937

ALLORIO, *Sul secondo disegno ministeriale di revisione del codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1947

ALPA–BORSACCHI-RUSSO, *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembrenovembre 1947)*, Bologna 2008

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli 1964

ANDRIOLI, *Il nuovissimo progetto di riforma del processo civile*, in *Dir. e giur.*, 1947

ANDRIOLI, *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, in *Foro it.*, 1947

ANDRIOLI, *Le riforme del codice di procedura civile*, Napoli 1951

ANDRIOLI, *Sulle modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1951

ANDRIOLI-MICHELI, *Riforma del codice di procedura civile*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. Defascistizzazione e riforma dei codici dell'ordinamento giudiziario*, Roma 1946

ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino 2017

ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova 2021

ANSANELLI, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015

ANSANELLI, *Focus - Covid-19 e giustizia civile-Prevedibile sopravvivenza di alcune misure emergenziali nella giustizia post-pandemica*, in *Le corti fiorentine*, 2021

ANSANELLI, *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, in *Le corti fiorentine*, 2023

ANSANELLI, *Prime considerazioni sulla legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura civile, la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia*, in *Le corti fiorentine*, 2021

ANSANELLI, *Profili comparati della trattazione civile*, in *Pol. Dir.*, 2012

APICELLA, *Il procedimento civile sommario*, Milano 1908

ARCHIVIO DELLA CAMERA REGIA, *Disegni e proposte di legge e incarti delle commissioni (1848-1943). Riforma del procedimento sommario (22.11.1900-30.01.1901)*, Vol. DCCXXVI, Roma 1901

ASCARELLI, *Litigiosità e ricchezza*, in *Riv. dir. proc.*, 1955

ASCHERI, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana lorente (1814)*, in PICARDI-GIULIANI, *Regolamento di procedura civile per i Tribunali del Granducato di Toscana*. 1814

ASTUTI, *Il "Code Napoleon" in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati successori*, in *Annali di Storia del diritto*, vol. XIV, 1973

ATTARDI, *Modifiche al codice di rito nei progetti Vassalli. Giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giur. it.*, 1989

AULETTA, *Diritto giudiziario civile. I. I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria)*, Bologna 2021

AZARA, *Il giudice istruttore, cardine del processo civile, nei precedenti storici del codice fascista*, in *Giur. It.*, 1941

AZARA, *La istruzione del processo civile di cognizione*, Roma 1951

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo ordinario*, Bari 2019

BALENA, sub art. 81-bis disp. att. c.p.c., in AA.VV., *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino 2009

BARBA, *Il codice di procedura civile del Regno d'Italia illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche, opere, circolari ministeriali, ecc. pubblicate dal 1866 ad oggi e disposte sistematicamente sotto i relativi e singoli articoli cui tendono ad illustrare*, Milano 1898

BESSO, *Il nuovo rito ex 702-bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza di cognizione*, in *Giur. it.*, 2010

BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019

BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002

BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna 2022

BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2022

BOCCAGNA-CONSOLO, *Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) Libro II del codice di rito?*, in *Corr. Giur.*, 2019

BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la legge 31 marzo 1901*, Roma 1901

BORSARI, *Il codice di procedura civile italiano annotato da Luigi Borsari*, Torino 1871

BOVE, *DDL delega del processo civile: è vera riforma?*, in *judicium.it*

BOVE, *Individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli*, in *Giur. It.*, 2016

BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.*, 2009

BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

BRUNORI, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, Firenze 1947

BRUTI LIBERATI, *Questo sistema non può permettersi i "Tribunalini"*, in *Domani*, 2023

BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma (d. lg. 10 ottobre 2022, n. 149)*, Bologna 2023

BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado: la leale collaborazione tra parti, giudice e terzi*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Torino, 2023

CALAMANDREI, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in ID., *Opere giuridiche* (a cura di CAPPELLETTI), vol. IV, Napoli 1965

CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima. Premesse storiche e sistematiche*, Padova 1941

CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, 1965

CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I, Napoli 1965

CALAMANDREI, *Un maestro di liberalismo processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1951

CALAMANDREI., *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*, in *Opere giuridiche*, 1965

CALIFANO, *Le nuove ordinanze “decisorie” di cui agli artt. 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023

CALIFANO, *Prima lettura del D.L. 21 giugno 1995 n. 239: i nuovi art. 180 e 183 c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995

CALVOSA, *Appunti critici sul progetto Gullo*, in *Riv. dir. proc.*, 1947

CALVOSA, *Un’anticipata attuazione delle Modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1950

CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari – Disegno di legge n. 1993, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Gonella) - Modificazioni del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, III Legislatura – Documenti – Disegni di legge e Relazioni*, 1960

CANELLA, *Nuove proposte per la fase introduttiva del giudizio di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014

CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

CAO, *La riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, Cagliari 1912

CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma 1901

CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011

CAPONI, *Intervento*, in AA.VV., *L’abuso del processo*, Bologna 2012

CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012

CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in questionegiustizia.it

CAPONI, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009

CAPONI, *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.*, in judicium.it.

CAPPELLETTI, *Incontro sulla riforma del processo civile. Il Progetto Liebman sul processo di cognizione. Milano 20-21 maggio 1978*, Milano 1979

CAPPONI, “L’ultimo decreto legge” sulla riforma del rito civile, in *Corr. giur.*, 1995

CAPPONI, *Appunti sulla trattazione della causa in primo grado nel nuovo processo civile*, in *Dir. gius.*, 1992

CAPPONI, *La disciplina transitoria del nuovo processo civile*, in *Corr. giur.*, 1995

CAPPONI, *Le ragioni del nuovo intervento legislativo in tema di entrata in vigore dei “Provvedimenti urgenti” per il processo civile*, in *Giur. it.*, 1992

CAPPONI, *Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione*, in *Giustiziacivile.com*

CAPPONI, *Su taluni problemi della disciplina transitoria delle recenti riforme del processo civile (Provvedimenti urgenti per il processo civile e Istituzione del giudice di pace)*, in *Foro it.*, 1992

CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di rigetto – art. 183 quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 2022

CARBONE, *In difesa dell’udienza cartolare. Compatibilità tra la norma dell’art. 127-ter cpc e il rito del lavoro*, in *Quest. Giust.*, 2023

CARBONE-CONSOLO, *Quali riforme oggi per il processo civile di cognizione*, in *Corr. giur.*, 2002

CARNACINI, *Circa la riforma del codice di procedura civile*, Modena 1947

CARNACINI, *Controriforma della riforma processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948

CARNACINI, *Il centenario della nascita di Francesco Carnelutti*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1979

CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti, Discorso commemorativo letto nell’aula magna dell’Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, Giuffrè, 1964

CARNACINI, *Relazione sulla riforma del codice di procedura civile*, in ALPA-BORSACCHI-RUSSO, *Atti del primo Congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre – novembre 1947)*, 2008

CARNELUTTI, *Addio Chiovena*, in *Riv. dir. proc.*, 1946

CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano 1937

CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma 1951

CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, Padova 1940

CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile. Parte 1: Del processo di cognizione*, Padova 1926

CARPI, *Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000

CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006

CARRATTA, *Cognizione sommaria e semplificazione processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020

CARRATTA, *Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e le prospettive di riforma del processo civile*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, III, Milano 2005

CARRATTA, *La “nuova” fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia “infinita”*, in *Giur. it.*, 2006

CARRATTA, *Le riforme del processo civile. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino 2023

CASTELLARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Torino 1909-1910

CAVALLINI, *L’ufficio per il processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

CAVALLINI, *Verso un nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022

CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in TARZIA-CAVALLONE

CAVALLONE., *“Preferisco il cattivo processo attuale” (Chiovenda, Mortara e il “Progetto Orlando”)*, in *Riv. dir. proc.*, 1988

CEA, *La bozza Vaccarella tra dubbi e perplessità*, in *Foro it.*, 2003

CECCHHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma 2023. D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, Bologna 2023

CECCHHELLA, *Contributo a una giustizia civile. Una prima lettura della legge delega Cartabia sul processo civile*, in *Pol. dir.*, 2021

CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari 1975

CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli 1902

CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, in ALLORIO, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Torino 1980

CHIARLONI, *Giudice e parti nella fase introduttiva del processo civile di cognizione*, in *Diritto e processo*, 2001

CHIARLONI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.*, 1993

CHIARLONI, *Introduzione – Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in PICARDI-GIULIANI, *Codice di procedura civile del regno di Sardegna. 1854*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sez. II. *Codici degli Stati preunitari*, Milano 2004

CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia. Annali*, 14. *Legge Diritto Giustizia*, a cura di VIOLANTE-MINERVINI, Milano 1998

CHIARLONI, *Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli 1935

CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra*, Napoli 1920

CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, Roma 1901

CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma 1931

CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano 1993

CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma 1930

CHIRGA, *Le novità sul calendario del processo: le sanzioni previste per il suo mancato rispetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2012

- CHIZZINI, *Alcune note in tema di modificazione della domanda*, in *Giusto proc. civ.*, 2018
- CHIZZINI, *Domanda giudiziale e diritto soggettivo*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, II, Napoli 2018
- CHIZZINI, *Introduzione. Il codice di procedura civile per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004
- CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2006
- CIPRIANI, *Alle origini del codice di procedura civile*, in AA.VV., *Scritti in onore di Elio Fazzalari. Vol. II. Diritto processuale civile*, Milano 1993
- CIPRIANI, *Gli avvocati italiani e «l'esperienza fallita» (Il codice processuale civile 1942)*, in *Rass. for.*, 1997
- CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003
- CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli 1992
- CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996
- CIPRIANI, *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del Consiglio nazionale forense*, in *Rass. for.*, 1992
- CIPRIANI, *Le dimissioni del Professore Mortara e i "germanisti" del preside Scialoja*, in *Riv. dir. proc.*, 1990,
- CIPRIANI, *Nel centenario del Regolamento di Klein*, in ID., *Ideologie e modelli del processo civile – Saggi*, Napoli 1997
- CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, Milano 2006
- CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi – La procedura civile nel Regno d'Italia (1866- 1936)*, Milano 1991
- CIPRIANI., *Dall'avvento di Grandi alla promulgazione*, in ID., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli 1992
- CIPRIANI-MONTELEONE, *Un nuovo progetto di riforma del processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2007

COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 1999

COMMISSIONE PER L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E DI STRUMENTI ALTERNATIVI, *Proposte normative e note illustrative*, in *giustizia.it*

CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941

CONIGLIO, *Osservazioni al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano 1938

CONSOLO, *Codice di procedura civile*, Milano 2013

CONSOLO, *Esercizi imminenti sul codice di procedura civile: metodi asimmetrici e penombre*, in *Corr. Giur.*, 2002

CONSOLO, *Francesco Carnelutti giovane: non senso e buon senso in una vocazione imperiosamente operosa*, in CARNELUTTI, *Vita da avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, (a cura di CIPRIANI), Milano 2006

CONSOLO, *Il codice Grandi e i grandi processualisti italiani formati nella stagione aurea della rinascita (insomma, prima di Sarajevo)*, in *Riv. dir. proc.*, 2019

CONSOLO, *Il diritto processuale civile e la sua evoluzione*, in ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino 2017

CONSOLO, *La girandola della riforma del codice di procedura civile*, in *Corr. Giur.*, 1995

CONSOLO, *Le S.U. aprono alle domande «complanari»: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, in *Riv. dir. proc.*, 2016

CONSOLO, *Pro futuro. Considerazioni sui problemi della riforma del processo civile (titolava Franz Klein, 1891). Un mero flash qui ed ora ad instar sulla tormentata fase introduttiva*, in *Pol. dir.*, 2021

CONSOLO-LUIO, *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano 2007

CONSOLO-LUIO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario*, Milano 1993

CORSINI, *Le proposte di “privatizzazione” dell’attività istruttoria alla luce delle recenti vicende della discovery anglosassone*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002

COSENTINO, *Il nuovo processo ordinario di cognizione nel D.lg. n. 149/2022, attuativo della L. n. 206/2021: concentrazione, compressione dei termini processuali e macchinosità del rito*, in *unicost.eu*

COSSIGNANI, *Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario*, in *giustiziainsieme.it*

COSTA, *Le disposizioni che modificano il codice di procedura civile*, Sassari 1951

COSTA, *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola 1917

COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile*, Bari 2022

COSTANTINO, *Governance e giustizia. Le regole del processo civile italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011

COSTANTINO, *Perché ancora riforme della giustizia?*, in *questionegiustizia.it*

COSTANTINO, *Sulle proposte di riforma del processo civile. Contro la pubblicità ingannevole*, in *questionegiustizia.it*

CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000

CUZZERI, *Il codice italiano di procedura civile illustrato dall’avvocato Emanuele Cuzzi*, Torino 1883-1903

CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla legge 31 marzo 1901 e al r.d. 31 agosto 1901*, Verona 1902

D’ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e rigetto (artt. 183-ter, 183-quater c.p.c.)*, in AA.VV., *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa 2023

D’ALESSANDRO, *La riforma della giustizia civile secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII. Riflessioni sul metodo*, in *giustiziainsieme.it*, 2021

D’AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all’ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908

D’ASCOLA, *La riforma del processo civile. Temi e problemi della fase transitoria*, in *Foro it.*, 1992

D’ONOFRIO, *Commento al Codice di procedura civile, II*, Torino 1953

D'ONOFRIO, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del codice di procedura civile*, in *Dir. e giur.*, 1925

DALFINO, *Case management e ordine delle questioni*, in *Studi in onore di Acone M.*, II, Napoli 2010

DE BARBIERI, *Brevi considerazioni sull'impianto ideologico delle più recenti riforme francesi e italiane del processo civile*, in *Pol. dir.*, 2019

DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010

DE CRISTOFARO, *L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023

DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020

DE FEO, *Principali innovazioni al codice di procedura civile dal punto di vista pratico*, Milano 1950

DE PALO, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.* 1909

DE ROSSI, *Della istruzione nei giudizi civili*, in *Arch. giur.* 1874

DE STEFANI-GASPARRE, *La riforma del processo civile. Una prima lettura del disegno di legge delega*, Padova 2016

DELLA PIETRA, *Le ordinanze "divinatorie" nella delega sul processo civile*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2022

DELLA PIETRA, *Le preclusioni e l'irreversibilità della «non contestazione»: l'armonia perduta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020

DELLE DONNE, *La fase introduttiva, Prima Udienza e provvedimenti del giudice istruttore (artt. 163, 163 bis, 164, 165, 166, 167, 168 bis, 171, 171 bis, 171 ter, 182, 183, 184, 185, 187 c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, 2023

DENTI, *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Francesco Carnelutti a trent'anni dalla scomparsa. Atti del Convegno di Udine 18 novembre 1995*, Udine 1996

DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. dir. proc.* 1993

DENTI, *Problemi di riforma. L'oralità nelle riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1970

DENTI, *Una difesa d'ufficio*, in *Foro it.*, 1987

DIBOIS, *il difetto di ius postulandi*, in *altalex.com*

DIDONE, *Breve «controreplica» sul progetto di riforma del processo civile e sul nuovo rito societario*, in *Giur. it.*, 2004

DIDONE, *Dal rito del gambero al rito pingpong: il Ddl di modifica della procedura civile*, in *Dir. e giust.*, 2003

DONDI, *Aspetti dell'“Attorney-Client Privilege” tra “Evidence” e “Legal Ethics”*, in *Studi in Onore di Vittorio Denti*, II, Padova 1994

DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in *Elementi per una definizione di complessità processuale* (Angelo Dondi editor), Milano 2011

DONDI, *Case Law e filosofia degli atti introduttivi negli Stati Uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009

DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1985

DONDI, *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano 2011

DONDI, *Introduzione della causa e strategie di difesa. I. Il modello statunitense*, Padova 1991

DONDI, *Menciones mínimas sobre las recientes reformas italianas del proceso civil*, in *Justicia* 2016

DONDI, *Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

DONDI, *Prime impressioni su una riforma forse non tentative*, in *Pol. dir.*, 2021

DONDI, *Questioni di efficienza della fase preparatoria nel processo civile statunitense (e prospettive italiane di riforma)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003

DONDI, *Riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014

DONDI, *Spunti in tema di “legal ethics” come etica della difesa in giudizio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995

DONDI-ANSANELLI, *Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007

DONDI-ANSANELLI, *Istruzione stragiudiziale e discovery nei recenti “Interventi per l’efficienza del processo civile”*. *Qualche rapida impressione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019

DONDI-ANSANELLI-COMOGLIO, *Processi civili in Evoluzione. Una prospettiva comparata*, 2^a ed, Milano 2018

DONDI-GUTIERREZ BERLINCHES, *Processo civile spagnolo*, in *Enc. Dir., Annali*, II, Tomo 1, Milano 2008

DONZELLI, *La fase preliminare del nuovo processo civile inglese e l’attività di case management giudiziale*, in CARRATTA-LANFRANCHI, *Davanti al giudice. Studi sul processo civile societario*, Torino 2005

DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, 2022

FABBRINI, *Prime considerazioni sul progetto governativo*, in *Foro it.*, 1987

FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile*, Napoli 2008

FAZZALARI, *2001: quattro centenari*, in *Riv. dir. proc.*, 2001

FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965

FAZZALARI, *La funzione del giudice nella direzione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1963

FERRARA, *Linee fondamentali della riforma del Codice di Procedura Civile (Decreto Legislativo 5 maggio 1948 n. 483)*, Roma 1948

FERRI, *Verso il processo civile moderno*, in *Riv. Historia et ius*, 2014

FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione Europea*, in *Quest. Giust.*, 2017

FICCARELLI, *Esibizione dei documenti e discovery*, Torino 2004

FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli 2012

FICCARELLI, *Preparazione delle cause civili e «case management» nel modello processuale inglese*, in FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli 2011

FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in onore di A. Torrente*, Milano 1969

FORTI, *Libri due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del Foro*, Firenze 1863

FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso tratti 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati Sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procédure civile du Canton de Geneve, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati sotto ciascun articolo*, Torino 1870

GALANTE, *Il nuovo codice di procedura civile secondo la recente riforma, con i lavori preparatorie e le leggi complementari*, Torino 1951

GALANTE, *La riforma del processo civile*, Napoli 1903

GALGANO, *Ai margini della riforma processuale. La scomparsa del procedimento sommario in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1925

GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1925

GAMBA, *Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile*, Padova 2008

GAMBA, *La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

GAMBERALE, *Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica e Roma*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1927

GAMBINERI, *Il procedimento semplificato di cognizione (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *questionegiustizia.it*

GARBASSO, *La legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato 1901

GARGIULO, *Codice di procedura civile nel Regno d'Italia*, Napoli 1870-1876

- GARGIULO, *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli 1888
- GENNARI, *Sommo principio del processo civile*, Pavia 1843
- GHIRGA, *L'ufficio del processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022
- GHIRGA, *Le novità sul calendario del processo; le sanzioni previste per il suo mancato rispetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2012
- GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari 1985
- GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia: la codificazione del diritto nel Risorgimento*, Laterza 1985
- GIANNOZZI-SOLDAINI, *Modificazioni e aggiunte al c.p.c.*, Firenze 1951
- GIANZANA, *Codice di procedura civile del regno d'Italia – Corredato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini*, vol. I, Torino 1889
- GIANZANA, *Prefazione e cenni storici sul codice di procedura civile, relazione Pisanelli, discussione parlamentare*, Roma 1889
- GIARDINI, *Atto di citazione, addio! O forse è solo un arrivederci? Brevi spunti a margine della proposta di modifica del processo civile*, in *Le Pagine de L'Aula civile – Annuario 2020*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2021
- GIGLIOTTI, *Le c.d. ordinanze definitive. Prime riflessioni*, in *questionegiustizia.it*
- GILARDI, *Uno sguardo alla riforma della giustizia civile dopo i decreti delegati di attuazione della legge n. 206/2021*, in *questionegiustizia.it*
- GIORDANI, *Illustrazione al regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*
- GIUSSANI, *Udienza cartolare ed efficienza della giustizia: l'oralità e la riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 2023
- GORLA, *Studio storico-comparativo della "common law" e scienza del diritto (le forme d'azione)*, in AA. VV., *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano 1969
- GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi (artt. 96, 118, 121, 210, 213 c.p.c.)*, in TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, 2023
- GRANDI, *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi*, in LUGO-BERRI, *Codice di procedura civile*, Milano 1942

GRANDI, *La riforma fascista dei codici*, Roma 1939

GRASSO, *Interpretazione delle preclusioni e nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1993

GRASSO, *Metodo scientifico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985

GRAZIOSI, *L'esibizione istruttoria nel processo civile italiano*, Milano 2003

GRECO, *Storia del Granducato di Toscana*, Brescia 2020

GUARINO, *Aforismi e regole su le leggi della procedura né giudizi civili*, Napoli 1842

GUARNIERI, *Le ordinanze sommarie ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. nella trama del giudizio a cognizione piena*, in *judicium.it*

L. P. COMOGLIO, *Istruzione e trattazione della causa*, in *Digesto civ.*, Torino 1993

L. P. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. I. Il processo ordinario di cognizione*, Bologna 2011

LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo 1901*, Catania 1902

LAI, *Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione*, in *judicium.it*

LANZELOTTI, *Analisi delle leggi di procedura ne' giudizi civili per le due Sicilie, corredata da formole per qualunque atto*, vol. II, Napoli 1835

LAPERTOSA, *Le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado secondo la legge 353/90*, in *Riv. dir. proc.*, 1994

LESSONA, *Manuale di procedura civile*, Milano 1932

LEVI, *Manuale del codice di procedura civile*, Milano 1866

LONGO, *Commenti alla nuova legge*, Catania 1902

LUISO, *Diritto processuale civile. II. Il processo di cognizione*, Milano 2015

LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano 2023

LUISO, *L'entrata in vigore della riforma del processo civile ed il D.L. 21 aprile 1995, n. 121*, in *Giur. it.*, 1995

LUISO, *Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007

LUISO-SASSANI, *Il progetto di riforma della Commissione Vaccarella: c'è chi preferisce il processo attuale*, in *judicium.it*

LUONGO, *Il "principio" di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1 co. 17 lett. D ed e, d.d.l. 1662)*, in *judicium.it*

LUPOI, *Il processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana*, Bologna 2018

MAGISTRATURA DEMOCRATICA, *Testo provvisorio di una proposta di riforme urgenti del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1987

MALCHIODI, *Nuova riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1960

MALCHIODI, *Riformare il codice di procedura civile*, in *Foro pad.*, 1946

MANCINI, *Relazione alla Camera sul d.d.l. 2 marzo 1877*

MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, *Codice di procedura civile per gli stati sardi*, Torino 1854

MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile. II. Il processo ordinario di cognizione*, ed. 27, Torino 2019

MANFREDI, *Commento alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia 1901

MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova 1885

MANIA, *Online dispute resolution: The future of justice*, in *Int. Comp. Jur.*, 2015

MANZO, *Osservazioni sul disegno di legge Mastella per la razionalizzazione e accelerazione del processo civile*, in *Foro it.*, 2007

MARINI, *Il nuovo processo civile nel Progetto Solmi. Contributo alla sua realizzazione*, Napoli 1938

MARTORELLI, *Sul primo capoverso dell'art. 9 della legge 31 marzo 1901, n. 107*, in *Pal. di Giust.*, 1904

MASTROBERTI, *Il progetto editoriale di Angelo Lanzellotti nel dibattito costituzionale nelle Due Sicilie tra il 1812 e il 1821*, in BRUNORI-CIANCIO (a cura di), *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità.*, in *Riv. Historia et ius*, Roma 2021

MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino 1903

MENCHINI, *I provvedimenti sommari (autonomi e interinali) con efficacia esecutiva*, in *Giusto proc. civ.*, 2009

MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, in *Riv. It. per le scienze giuridiche*, 1907

MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.*, 2015

MERLIN, *È legge la delega la governo per gli interventi sulla giustizia civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206)*, in *Riv. dir. proc.*, 2022

METAFORA, *La riforma del primo grado di giudizio: le principali modifiche l. 26 novembre 2021, n. 206; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, in *dirittogiustiziaecostituzione.it*

METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, in *Giustiziacivile.com*, 2023

MICHELI, *Problemi attuali del processo civile in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1968

MINGOLLA, *I provvedimenti provvisori*, in CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Torino 2023

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile*, Roma 1940

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile. Relazione e testo*, Roma 1946

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, Roma 2013

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul progetto di codice di procedura civile*, vol. I, Roma 1938

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sulla riforma del codice di procedura civile*, Vol. I, *Osservazioni di carattere generale – Proposte di modifiche degli articoli da 1 a 322*; e Vol. II, *Proposte di modifiche degli articoli da 323 a 831 e delle disposizioni di attuazione*, Roma 1956

MINOLI, *Osservazioni sul regime dei provvedimenti interlocutori di primo grado secondo il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483*, in *Giur. it.*, 1948

- MOLINARI, *Un'esperienza fallita (il codice processuale civile 1942)*, in *Riv. dir. proc.*, 1946
- MONTELEONE, *Il "codice per lo regno delle due sicilie" ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. Dir. Proc. anno LX (seconda serie)*, 2005
- MONTELEONE, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865, Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004
- MONTELEONE, *L'apporto di Piero Calamandrei al Progetto definitivo Solmi del codice di procedura civile*, in *Giusto proc. cic.*, 2011
- MONTELEONE, *La mediazione obbligatoria: conciliazione o giurisdizione surrogata?*, in *Riv. Iudicium: il processo civile in Italia e in Europa*, Pisa 2023
- MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile. Vol. I. Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, Padova 2015
- MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. (Due codici a confronto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000
- MONTELEONE., *Scritti sul processo civile. Teoria generale del processo- Disposizioni generali del codice di procedura civile*, vol. I, Roma 2012
- MORRONE, *Proposta di modificazione all'art. 390 del codice di procedura civile presentata alla Camera dei Deputati il 21 marzo 1875*, in TARZIA-CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I, Milano 1989
- MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di procedura civile*, vol. III, Milano 1905
- MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, Torino 1897
- MORTARA, *Riforme al codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangieri*, Napoli, 1891
- MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova 1886
- MORTARA., *La riforma del procedimento sommario*, Firenze 1891

MOSCA, *Comentario su le leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, VI, Napoli 1843

MOTTO, *Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale*, in *Corriere giur.*, 2015

MURONI, *Commento sub artt. 180-183*, in L. P. COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Milano 2012

NENCI, *Codice di procedura civile pei Tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note del Canc. Domenico Nenci desunte dalle leggi e circolari dell'I. e R. governo e dalle decisioni della prima magistratura a tutto l'anno 1832*, Firenze 1832

NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva. Dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020

NORSA, *Sulla riforma al processo sommario nel codice di procedura civile italiano*, in *La legge: monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*, III, Roma 1875

ONDEI, *Liberalismo o autoritarismo processuale?*, in *Riv. dir. proc.*, 1952

ORIANI, *Le eccezioni di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Foro it.*, 1991

PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.*, in *judicium.it*

PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Pol. dir.*, 2021

PAGNI, *La nuova disciplina transitoria della legge di riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1995

PAGNI, *Le novità della riforma del processo civile con riferimento agli atti introduttivi, all'art. 101 c.p.c. e alle udienze*, in *scuolamagistratura.it*,

PAJARDI, *Dell'istruzione della causa*, in ALLORIO, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, Torino 1980

PAJARDI, *Procedura civile. Istituzioni e lineamenti generali*, Milano 1989

PANZAROLA, *Alla ricerca dei substantialia processus*, in *Riv. dir. proc.*, 2015

PANZAROLA, *Il principio di proporzionalità tra utilitarismo anglosassone e codici processuali attuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016

PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice "speciali", tra tradizione e rinnovamento*, in CARRATTA-LANFRANCHI (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino 2005

PANZAROLA, *Jeremy Bentham e la «proportionate justice»*, in *Riv. dir. proc.*, 2016

PASSANANTE, *Il diritto processuale civile tra positivismo e comparazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020

PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2000

PASSANANTE, *Processo civile inglese*, in *Dig., Disc. Priv., Sez. Civ.*, 2007

PERTILE, *Storia della procedura a cura di Pasquale Del Giudice*, II, Milano 1902

PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, Torino 1864-1871

PEZZELLA, *Riforma del processo civile: le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda*, in *ilProcessocivile.com*, 2022

PICARDI, *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopolio statale della procedura*, in *Giusto proc. civ.*, 2008

PICARDI, *Il conciliatore*, in *L'ordinamento giudiziario. III. Materiali per una riforma*, Rimini 1985

PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano 2004

PICCIOLI, *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli 1939

PICOZZA, *Le modifiche relative al modello «ordinario» di cognizione di primo grado*, in PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino 2010

PINO, *Diritti fondamentali e principio di proporzionalità*, in *Ragion pratica*, 2014

PROTO PISANI, *Ancora sull'emergenza della giustizia civile*, in *Foro it.*, 1987

PROTO PISANI, *Attualità e prospettive per il processo civile*, in *Foro it.*, 2002

PROTO PISANI, *Che fare per affrontare la crisi del processo civile? (note a margine di un intervento che sa di "acqua fresca")*, in *Foro it.*, 2020

PROTO PISANI, *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, *Foro it.*, 2007

PROTO PISANI, *Emergenza nella giustizia civile*, in *Foro it.*, 1987

PROTO PISANI, *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in *Riv. dir. civ.*, 2002

PROTO PISANI, *I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012*, *Foro it.*, 2012

PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato. Una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquant'anni di ritardo*, in *Quaderni fiorentini*, 1999

PROTO PISANI, *Il processo civile a trent'anni dal codice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972

PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità dell'atto di citazione*, in *Foro it.*, 1991

PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, in *questionegiustizia.it*

PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009

PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*

PROTO PISANI, *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, *Foro it.*, 2006

PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Vol. II. La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, Torino 2010

RASIA, *Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021

REDENTI, «*Modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile*» (d. legisl. 5 maggio 1948, n. 483), in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948

REDENTI, *Riforma del codice di procedura civile*, in *Giust. civ.*, 1960

REDENTI, *Sul nuovo progetto del Codice civile*, in *Foro it.*, IV, 1934

REDENTI, *Sulle riforme della procedura civile – Appendice alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano 1939

REDENTI, *Un convegno bolognese*, in *Riv. dir. proc.*, 1947

Regolamento generale del processo civile del regno lombardo veneto, Milano 1815

RICCI, *Commentario al codice di procedura civile*, Firenze 1875

RICCI, *Diritto processuale civile. Vol. II. Il processo di cognizione e le impugnazioni*, Torino 2013

RICCI, *Ombre e luci del “pacchetto Rognoni”*, in *Riv. dir. proc.*, 1987

RICCI, *Verso un nuovo processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 2003

ROCCO, *Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Napoli 1938

ROMANELLI, *Il nuovo codice di procedura civile. Osservazioni critiche dopo un biennio di applicazione*, Roma 1945

ROSSELLI, *Il progetto del codice di procedura civile del Regno d’Italia (1806)*, Milano 1998

ROSSETTI, *Riforma del c.p.c.: ecco perché non possiamo dire “no”*, in *Dir. e giust.*, 2004

ROSSI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Padova 1938

ROSSI, *Procedimento civile (forme del)*, in *Dig. it.*, vol. XIX, II, 1908-1913

RUSCIANO, *Note minime su l’opposizione al decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023

SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, vol. II, Milano 1927

SANDULLI, *Processo civile: funzionalità e riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2012

SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in *Riv. dir. proc.*, 2012

SASSANI, *Il processo italiano alla sua ennesima riscrittura*, in *judicium.it*

SASSANI, *Sulla riforma del processo societario*, in *ID.*, *La riforma delle società: il processo*, Torino 2003

SATTA, *Attualità di Lodovico Mortara*, in *Giur. It.*, 1968

SATTA, *Codice di procedura civile*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano 1960

SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova 1941

SATTA, *Il nuovo progetto di revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958

SATTA, *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947

SATTA, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova 1951

SATTA-PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, Padova 2000

SCARSELLI, *Brevi osservazioni sui lavori della Commissione Vaccarella per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2002

SCARSELLI, *Il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c.*, in *giustiziainsieme.it.*, 2023

SCARSELLI, *La giustizia civile al tempo della pandemia (Sulla approvazione da parte del Senato del d.d.l. 21 settembre 2021)*, in *giustiziainsieme.it*

SCARSELLI, *Note critiche sul disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2019*, in *judicium.it*

SCARSELLI, *Osservazioni sul maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile*, in *giustiziainsieme.it*

SCHETTINI, *Sull'applicazione dell'art. 9 cap. 1. della legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli 1903

SCHLESINGER, *La riforma della riforma. Giustizia civile: ancora un decreto*, in *Corr. giur.*, 1995

SECHI, *Codice di procedura civile*, in *Dig. It.*, II, Torino 1897-1902

SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino 1965

SEGNI, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino 1965

SILVESTRI, *L'esperienza francese della «elasticità» del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018

SILVESTRI, *Prospettive di riforma della giustizia civile in Inghilterra*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1989

SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, Roma 1937

SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*, Milano 1854

SONZOGNO, *Manuale della procedura civile contenente il Nuovo Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia, e la raccolta sistematica delle Leggi ad esso attinenti con spiegazioni e commenti*, Milano 1865

SPAGNOLETTI, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Bologna 1997

STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023

TARASCHI, *Il nuovo rito semplificato di cognizione*, in *Ilprocessocivile.it*

TARELLO, *Francesco Carnelutti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1986

TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo (per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile)*, Firenze 1977

TARELLO, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, Bologna 1974

TARUFFO, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. It.*, Torino 1990

TARUFFO, *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova 1979

TARUFFO, *Il processo civile di "civil law" e di "common law": aspetti fondamentali*, in *Foro it.*, 2001

TARUFFO, *Istruzione, I) dir. proc. civ.*, in *Enc. Giur.*, XVIII, Roma 1990

TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980

TARUFFO, *La trattazione della causa*, in ID., *Le riforme della giustizia civile*, Torino 1993

TARUFFO, *La trattazione preliminare della causa nel disegno di legge n. 1288/S/X*, in *Doc. e giust.*, 1989

TARUFFO, *Le preclusioni nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1992

TARUFFO, *Le riforme della giustizia civile*, Torino 1993

TARUFFO, *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, vol. XIV, Torino 1996

TARZIA, *Il Progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1989

TARZIA, *Per la revisione del Codice di procedura civile – Qualche notizia*, in *Riv. dir. proc.*, 1996

TARZIA-CIPRIANI-VACCARELLA-CAPPONI-CECCHIELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino 1992

TEDESCHI, *Sulla riforma del codice di procedura civile. Osservazioni sul secondo progetto di revisione*, in *Giur. it.*, 1947

TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino 2013

TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149*, Roma 2023

TISCINI, *Impressioni a caldo sulla sommarietà nel progetto di riforma Luiso... in attesa che il caldo estivo ne chiarisca gli esiti*, in *judicium.it*

TISCINI, *L'accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria*, in *Giusto proc. civ.*, 2010

TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo "brutto anatroccolo"*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021

TOFANELLI, *La riforma Cartabia tra utopia e passato*, in *judicium.it*

TOMBOLINI, *Note "a caldo" sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile*, in *judicium.it*

TOMEUCCI, *Breve storia dell'accentramento amministrativo nel regno delle Due Sicilie: 1816-1860*, Bologna 1966

TORQUATO, *Di alcuni cliché in tema di calendrier du procès e calendario del processo – Qualche puntualizzazione in merito al nuovo art. 81-bis disp. att. c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2010

TORQUATO-D'AGOSTINI, *Spunti di raffronto comparato sulle recenti riforme del processo civile*, in *Giust. proc. civ.*, 2011

TORRENTE, *Aspetti e soluzioni della crisi della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1963

TORRENTE, *Un'esperienza fallita?*, in *Riv. dir. proc.*, 1947

TRIANI, *Sull'articolo 181 cod. proc. civile*, Bologna 1883

TRISORIO LIUZZI, *Le nuove ordinanze definitive (art. 183 ter e 183 quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022

TRISORIO LIUZZI, *La fase introduttiva del giudizio civile*, in *Giust. Proc. Civ.*, 2023

- TURANO, *Discorso di apertura del Convegno di studio “Gli attuali problemi del processo civile italiano” (Riunione del 21 dicembre 1966)*, Roma 1968
- TURRONI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) – La definizione anticipata del giudizio – artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2023
- VELLANI, *Brevi note alle riforme in materia di processo semplificato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021
- VERCESI, *Tre pontificati, Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936
- VERDE, *Considerazioni sul Progetto Vassalli (a proposito di riforme parziali e urgenti del processo civile)*, in *Foro it.*, 1989
- VERDE, *Diritto processuale civile, II*, Bologna 2010
- VOCINO, *Il giudizio civile e la nuova legge contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile*, Bari 1956
- VOLPINO, *Introduzione della causa*, in *Commentario al codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni. Libro II: Processo di cognizione artt. 163-174*, Bologna 2019
- VOLPINO, *La fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione*, in *Giust. Proc. civ.*, 2022
- VULLO, *La riforma del processo del lavoro del 1973 nel dibattito della dottrina dell’epoca. Tra entusiasmi e critiche, “ideologia” e sistema*, in *judicium*, 8 novembre 2021
- ZANCHI, *Degli incidenti*, Milano 1880
- ZANZUCCHI, *La domanda giudiziale e i suoi effetti nel nuovo Codice di procedura civile e in particolare sul divieto di mutatio libelli*, Milano 1941
- ZANZUCCHI, *Osservazioni intorno al “progetto preliminare di procedura civile”*, Milano 1937
- ZOPPELLARI, *Le nuove preclusioni e l’intervento in causa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992

DOTTRINA STRANIERA

- ACKERMAN, *Vanishing Trial, Vanishing Community – The Potential Effect of the Vanishing Trial on America’s Social Capital*, in *1 Journal of Dispute Resolution*, 2006

AHMED, *A Critical View of Stage 1 of the Online Court*, in 36 *C.J.Q.*, 2017

AHMED, *Costs Management and The Implied Approval Of Incurred Costs*, in 35 *C.J.Q.*, 2016

ALLARD, *Esame critico del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, (traduzione a cura di TRIOLI), Livorno 1871

ALLARD, *Examen critique du code de procédure civile du Royaume d'Italie*, Grand-Paris 1870

ALLESPIN PÉREZ, *El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil*, Barcelona 2002

AMRANI MEKKI, *Analyse économique et temps du procès*, in COHEN, *Droit et économie du procès civil*, Paris 2010

AMRANI MEKKI, *Le temps et le procès civile*, Paris 2002

AMRANI MEKKI, *Modernisation et simplification de la procédure civile*, in *Gaz. Pal.*, 2017

AMRANI MEKKI, *Premières réactions aux chantiers de la justice: transformation numérique, amélioration et simplification de la procédure civile et adaptation du réseau des juridictions*, in *Gaz. Pal.*, 2018

AMRANI MEKKI-JEULAND-CADIET-SERINET, *Le procès civil français à son point de déséquilibre? À propos du décret «procédure»*, in *La Semaine Juridique*, 2006

ANDERSON, *The convergence of ADR and ODR within the courts: the impact on access to justice*, in 38 *C.J.Q.*, 2019

ANDREWS, *A New Civil Procedural Code for England: Party-Control «Going, Going, Gone»*, in 19 *C.J.Q.*, 2000

ANDREWS, *Affordable and Accurate Civil Justice – Challenges Facing the English and Other Modern Systems*, in 25 *Eur. Bus. L. Rev.*, 2014

ANDREWS, *Andrews on Civil Processes, 1, Court Proceedings*, Cambridge 2013

ANDREWS, *English Civil Justice in the Age of Convergence*, in *Common Law, Civil Law, and the Future of Categories*, Ontario 2010

ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford 2003

ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007

ARMENGOT VILAPLANA, *La fase introductiva y el contrato procesal. Informe Nacional*, in CARPI-ORTELLS RAMOS, *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente*, Valencia 2008

ASSY, *Briggs' Online Court and The Need For a Paradigm Shift*, in 36 *C.J.Q.*, 2017

BANACLOCHE PALAO, *Los procesos declarativos de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cizur Menor 2012

BANACLOCHE PALAO-GASCÓN INCHAUSTI, *El tratamiento de las cuestiones procesales en la audiencia previa*, in DE LA OLIVA SANTOS-BANALOCHE PALAO-GASCON INCHAUSTI-GUTIÉRREZ BERLINCHES-VALLINES GARCIA, *El tratamiento de las cuestiones procesales y la audiencia previa al juicio en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, 2ª ed., Navarra 2009

BARAK, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge 2012

BARNHIZER, *The Virtue of Ordered Conflict: A Defense of the Adversary System*, in 79 *Neb. L. Rev.*, 2000

BENTHAM, *The Limits of Jurisprudence Defined*, New York, 1945

BIRD, *Open Justice in an Online Post Reform World: A Constant and Most Watchful Respect*, in 36 *C.J.Q.*, 2017

BLÉRY, *De la contractualisation à la réglementation unilatérale: dérive des protocoles de la mise en état*, in *Procédures*, 2012

BLERY, *Réforme de la procédure civile: prise de date d'audience devant le tribunal judiciaire*, in *Dalloz-Actualité*, 2019

BOLARD, *L'office du juge et le rôle des parties: entre arbitraire et laxisme*, in *JCP* 2008

BONE, *Twombly, Pleading Rules, and the Regulation of Court Access*, in 94 *Iowa L. Rev.*, 2009

BRAZIL, *Improving Judicial Controls over the PreTrial Development of Civil Actions: Model Rules for Case Management and Sanction*, in 4 *Am. B. Found. Res. J.*, 1979

BRAZIL, *The Adversary Character of Civil Discovery: A Critique and Proposals for Change*, in 31 *Vand. L. Rev.*, 1978

- BRIGGS, *Civil Courts Structure Review: Final Report*, London 2016
- BURBANK, *Pleading and the Dilemmas of "General Rules"*, in *Wis. L. Rev.*, 2009
- BURBANK, *Vanishing Trial and Summary Judgement in Federal Civil Cases: Drifting Toward Bethlehem or Gomorrah?*, in *1 J. Emp. Leg. Stud.*, 2004
- BURBANK-FARHANG, *Litigation Reform: An Institutional Approach*, in *162 U. Pa. L. Rev.*, 2014
- CADIET, *Case management judiciaire et déformalisation de la procédure*, in *Rev. Fr. Admin. Pub.*, 2008
- CADIET, *Complessità e riforme nel processo civile francese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008
- CADIET, *La réforme du code de procédure civile autour du rapport Coulon: états généraux de la profession d'avocat*, Paris 1997
- CADIET, *Les conventions relatives au procès en droit français. Sur la contractualisation du règlement des litiges*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008
- CADIET-GUINCHARD-HERON-NORMAND, *La réforme du code de procédure civile autour du rapport Coulon*, Paris 1998
- CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, Paris 2006
- CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Paris 2010
- CHASE, *American "Exceptionalism" and Comparative Procedure*, in *50 Am J. Comp. L.*, 2002
- CHASE, *Law, Culture and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Context*, New York-London 2005
- CLARK-JACKSON, *The Reform of Civil Litigation*, London 2018
- CORTES, *The Online Court: Filling The Gaps Of The Civil Justice System?*, in *36 C.J.Q.*, 2017
- COUCHEZ-LAGARDE, *Procédure civile*, Paris 2014
- CRANSTON, *How Law Works: The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford 2006
- DAMASKA, *Evidentiary Barriers to Conviction and the Two Models of Criminal Procedures: A Comparative Study*, in *121 U. Pa. L. R.*, 1973

- DAMASKA, *Presentation of Evidence and Factfinding Precision*, in 123 *U. Pa. L. Rev.*, 1975
- DAMASKA, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, New Haven, London 1986
- DAUCHY, *La conception du procès civil dans le Code de procédure de 1806*, in CADIET-CANIVET, 1806-1976-2006. *De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France*, Paris 2006
- DE LA OLIVA SANTOS, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000) a dieci anni dalla sua approvazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011
- DE LA OLIVA SANTOS, *La ley española 1/2000 de enjuiciamiento civil. Orientación para una justicia civil más eficaz*, in DE LA OLIVA SANTOS-PAOLOMO VÉLEZ, *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, 2007
- DODSON, *Comparative Convergences in Pleading Standards*, in 158 *U. Pa. L. Rev.*, 2010
- DODSON, *New Pleading in the Twenty-First Century: Slamming the Federal Courthouse Doors?*, New York 2013
- DONDI-GUTIERREZ BERLINCHES, *Processo civile spagnolo*, in *Enc. Dir., Annali*, II, Tomo 1, Milano 2008
- DWEYER, *Introduction*, in DWEYER, *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, Oxford 2009
- FLANDERS, *Case Management: Failure in America? Success in England and Wales?*, in 17 *C.J.Q.*, 1998
- FLEISCHAKER, *A Short History of Distributive Justice*, Cambridge-London 2004
- FRANKEL, *Partisan Justice*, New York 1980
- FRANKEL, *The Search for Truth: An Umpireal Views*, in 123 *U. Pa. L. Rev.*, 1975
- FREEDMAN, *Our Constitutionalized Adversary System*, in 57 *Chap. L. Rev.*, 1998
- GALANTER, *The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts*, in 1 *J. Empiric. Legal Stud.*, 2004
- GARBERI LLOBREGAT, *Derecho a la tutela efectiva en la jurisprudencia del TC*, Valencia 2008

GENN, *What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice*, in 24 *Yale J. of Law & Hum.*, 2012

GOODMAN, *Transforming the Courts & Tribunal System*, Oxford 2019

GRAINGER-FEALY, *The Civil Procedure Rules in Action*, London 2000

GREEN, *The New Civil Procedures Rules*, London 1999

GRIMM, *Are We Insane: The Quest for Proportionality in the Discovery Rules of the Federal Rules of Civil Procedure*, in 36 *Rev. Litig.*, 2017

GUINCHARD-FERRAND-CHAINAIS, *Procédure civile. Droit interne et droit communautaire*, Paris 2008

GUINCHARD-FERRAND-MAGENDIE, *Célérité et qualité de la justice: la gestion du temps dans le procès. Rapport au garde de Sceaux ministre de la Justice*, in *La documentation française*, 2004

HADFIELD, *Where Have All the Settlements Gone? Settlements, Nontrial Adjudications, and Statistical Artifacts in the Changing Disposition of Federal Civil Cases*, in 1 *J. Empirical Legal Stud.*, 2004

HAMERMESH-WACHTER, *The Importance of Being Dismissive: The Efficiency Role of Pleading Stage Evaluation of Shareholder Litigation*, in 42 *J. Corp. L.*, 2016

HAZARD-DONDI, *Legal Ethics – A Comparative Study*, Stanford 2004

HAZARD-TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti d'America*, Bologna 1993

HEILBRON-HODGE, *Civil Justice on Trial - The Case for Change*, London 1993

HUBBARD, *A Theory of Pleading, Litigation, and Settlement*, in *University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper*, 2013

HURST-MIDDLETON-MALLALIEU, *Costs and funding following the civil justice reforms: questions and answers*, London 2019

HUSCROFT-MILLER (a cura di), *Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning*, Cambridge 2014

JACOB, *The Fabric of English Civil Justice*, London 1987

JACOB, *The White Book Service 2001*, London 2001

JAMES- HAZARD-LEUBSDORF, *Civil procedure*, 5^a ed., New York 2001

JAMES, *Bentham on the Individuation of Laws*, in 24 *N.I.L.Q.*, 1973

- JAMES, *Civil procedure*, Boston-Toronto 1965
- JAMES-HAZARD, *Civil Procedure*, New York 1977
- JOLOWICTZ, *Il nuovo ruolo del giudice del “pretrial” inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000
- JOLOWICZ, *The Woolf reforms*, in ID., *On Civil Procedure*, Cambridge 2000
- JOLOWICZ, *The Woolf Report and the Adversary System*, in *15 C.J.Q.*, 1996
- KAGAN, *Adversarial Legalism. The American Way of Law*, Harvard 2003
- KATSH-RABINOVICH-EINY, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*, Oxford 2017
- KEETON-SCHWARZENBERGER, *Jeremy Bentham and the Law*, London 1949
- L. P. COMOGLIO, *Garantías constitucionales, plazo razonable y proceso «justo»*, in GONZÁLES ÁLVAREZ, *Constitucionalismo y proceso. Tendencias contemporáneas*, Lima 2014
- LANDE, *Shifting the Focus From the Myth of “The Vanishing Trial” to Complex Conflict Management Systems, or I Learned Almost Everything I Need to Know About Conflict Resolution from Marc Galanter*, in *6 Cardozo J. Conflict Resolution*, 2005
- LECOMTE, *Le nouveau Code de procédure civile: rupture et continuité*, in FOYER-PUIGELIER, *Le Nouveau Code de Procédure civile (1975-2005)*, Paris 2006
- LIN, *The Evolution of American Discovery in Light of Constitutional Challenges: The Role of the 2015 Rules Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure*, in *44 Hast. Const. L. Q.*, 2017
- LINDBOLM-WATSON, *Complex Litigation – a Comparative Perspective*, in *CJQ*, 1993
- LODDER-ZELEZNIKOW, *Enhanced Dispute Resolution Through the Use of Information Technology*, Melbourne 2010
- MAGENDIE, *Le nouveau «contrat de procédure» civile*, in *Gaz. Pal.*, 2001
- MAITLAND, *The forms of Action at Common Law*, London 1909
- MANIA, *Online dispute resolution: The future of justice*, in *Int. Comp. Jur.*, 2015

MARCUS, *Bomb Throwing, Democratic Theory, and Basic Values – A New Path to Procedural Harmonization?*, in *107 Nw. U.L. Rev.*, 2013

MARCUS, *Of Babies and Bathwater: The Prospects for Procedural Progress*, in *59 Brook. L. Rev.*, 1993

MARCUS, *Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context*, in *52 Am. J. Comp. L.*, 2005

MARCUS-SHERMAN, *Complex Litigation: Cases and Materials on Advanced Civil Procedure*, St. Paul. Minn. 1998

MARÍN CASTAN, *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil*, Valencia 2015

MARRERO FRANCÉS-MARTÍNEZ SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ ANTÚNEZ DE ROS SAMPEDRO, *Análisis del art. 429: I, II y III LEC*, in ABEL LLUCH-PICÓ I JUNOY, *Los poderes del juez civil en materia probatoria*, Barcelona 2003

MARTINEZ, *Les procès civils sans audience se généralisent: c'est dangereux pour la justice*, in *Le Figaro*, 10 febbraio 2021

MAXEINER, *Failures of American Civil Justice in International Perspective*, New York 2011

MCCLLOUD, *Civil Procedure Handbook 2012/2013*, Oxford 2012

MCCLLOUD, *The Online Court: Suing in Cyberspace - How the Online Court Challenges Us to Raise Our Legal And Technological Game so as to Ensure Access To Justice*, in *36 C.J.Q.*, 2017

MICHALIK, *Justice in Crisis: England and Wales*, in *Civil Justice in Crisis. Comparative Perspectives of Civil Procedure*, Oxford 1999

MIGUET, *Immutabilité et évolution du litige*, Paris 1977

MILLAR, *Civil Procedure of the Trial Courts in Historical Perspective*, New York 1952

MILLAR, *The Formative Principles of Civil Procedure*, in *18 Ill. L. Rev.*, 1923

MILLER, *Adversary System: Dinosaur or Phoenix?*, in *Minn. L. Rev.*, 1984

MILLER, *The August 1983 Amendments to the Federal Rules of Civil procedure: Promoting Effective Case Management and Lawyers Responsibility*, Washington 1984

MOFFIT, *Pleading in the Age of Settlement*, in *80 Ind. L.J.*, 2005

MONTERO AROCA, *Los poderes del juez en el proceso civil. Las ideologías autoritarias y la perdida de sentido de la realidad*, in *Rev. der. proc.*, 2001

MONTERO AROCA, *Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad*, Valencia 2001

MONTERO AROCA, *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Valencia 2006

MULLENIX, *Another Choice of Forum, Another Choice of Law: Consensual Adjudicatory Procedure in Federal Courts*, in *57 Fordam L. R.*, 1988

MULLENIX, *Complex Litigation Reform and Article III Jurisdiction*, in *59 Fordham L. Rev.*, 1990

NEUBERGER, *A New Approach to Justice – From Woolf to Jackson*, in *Civil Justice Reform: What has it Achieved?*, London 2010

NEUBERGER, *Reflections on Managing Civil Justice*, Oxford 2019

NORMAND, *Dictionnaire de la justice*, Paris 2004

NORMAND, *I poteri del giudice e delle parti quanto al fondamento delle pretese controverse*, in *Riv. dir. proc.*, 1988

ORTELLS RAMOS, *Introducción al derecho procesal*, Cizur Menor 2014

ORTH, *Jeremy Bentham: The Common Law's Severest Critic*, in *68 A.B.A.J.*, 1982

PECKHAM, *The Federal Judge as a Case Manager: The New Role in Guiding a Case from Filing to Disposition*, in *69 Calif. L. Rev.*, 1981

PERROT, *Il nuovo e futuro codice di procedura civile francese*, in *Riv. dir. proc.*, 1975

PICÓ Y JUNOY, *Las reformas procesales en España*, in OTEIZA, *Sendas de la reforma de la justicia a principio del siglo XXI*, Madrid-Buenos Aires-São Paulo 2018

POSTEMA, *Bentham and the Common Law Tradition*, Clarendon 1989

POUND, *The Spirit of the Common Law*, Francistown 1921

PRINCE, *"Fine Words Butter No Parsnips": Can the Principle of Open Justice Survive the Introduction of an Online Court?*, in *38 C.J.Q.*, 2019

R. MILLER, *From Conley to Twombly to Iqbal: A Double Play on the Federal Rules of Civil Procedure*, in *60 Duke L.J.*, 2010

RAMOS MÉNDES, *El sistema procesal español*, Barcelona 2013, 9º ed., *passim*.

RAMSAY, *The Civil Justice Review: Rational Failure and Political "Success"?*, in 15 *J.L.S.*, 1988

RAUMA-STIENSTRA, *The Civil Justice Reform Act Expense and Delay Reduction Plans: A Sourcebook*, Washington 1995

RESNIK, *Changing Practice, Changing Rules: Judicial and Congressional Rulemaking on Civil Juries, Civil Justice and Civil Judging*, in 49 *Ala. L. Rev.*, 1997

RESNIK, *Managerial Judges*, in 96 *Harv. L. R.*, 1982

ROBEL, *Grassroots Procedure: Local Advisory Groups and the Civil Justice Reform Act of 1990*, in 59 *Brook. L. Rev.*, 1993

SAMBORN, *More and More Cases Are Settled: Mediated or Arbitrated Without a Public Resolution. Will the Trend Harm the Justice System?*, in *A.B.A. J.*, Oct. 2002

SCOTT, *Case Comment. Proportionality and costs*, in 21 *C.J.Q.*, 2002

SCOTT, *The Structure of the Civil Procedure Rules*, in 18 *C.J.Q.*, 1999

SELIGMAN, *Complex Litigation at the Millenium: the Nontrial Adversarial Model*, in 64 *Law & Contemp. Prob.*, 2001

SILBERMAN, *Bringing Case Management to Complex Litigation – The Manual for Complex Litigation (Third): A Tribute to Judge William W. Schwarzer*, in 28 *U.C. Davis L. Rev.*, 1995

SORABJI, *English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms. A Critical Analysis*, Cambridge 2014

SORABJI, *Late Amendment and Jackson's Commitment to Woolf: Another Attempt to Implement a New Approach to Civil Justice*, in 31 *C.J.Q.*, 2012

SORABJI, *Prospects for proportionality: Jackson implementation*, in 32 *C.J.Q.*, 2013

SORABJI, *The Online Solutions Court - a Multi-Door Courthouse for the 21st Century*, in 36 *C.J.Q.*, 2017

STEINMAN, *The Pleading Problem*, in 62 *Stan. L. Rev.*, 2010

SUBRIN, *David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision*, in 6 *Law & Hist. Rev.*, 1988

SUBRIN, *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in 39 *B.C. L. Rev.*, 1998

SUBRIN, *How Equity Conquered Common Law: the Federal Rules of Civil Procedure in Historical Perspective*, in 135 *U. Pa. L. R.*, 1987

SUNDERLAND, *An Appraisal of English Procedure*, in 24 *Mich. L. Rev.*, 1925

SWANSON, *A Review of the Civil Justice Review: Economic Theories Behind the Delays in Tort Litigation*, in *Tort Litigation*, 1990

SYNDACAT DE LA MAGISTRATURE, *Les chantiers de la justice: numérique, procédure civile et réseau des juridictions*, in *Gaz. Pal.*, 2018

TAKESHITA, *Overcoming Judicial Reluctance To Secure Effective Case Management*, in 33 *C.J.Q.*, 2014

TEMPLE, *In Defense of the Adversary System*, in 43 *A.B.A. Litig.*, 1976

TIDMARSH-TRANSGRUD, *Modern Complex Litigation*, New York 2010

VALLINES GARCÍA, *La preclusión en el proceso civil*, Madrid 2004

VAN CAENEGEM, *Royal Writs in England from the Conquest to Glanvill: Studies in the Early History of the Common Law*, London 1959

WAHAB-KATSH-RAINEY, *Online dispute resolution: Theory and practice. A treatise on technology and dispute resolution*, Hague 2012

WARD-AKHTAR, *English Legal System*, Oxford 2008

WEILER, *Two Models of Judicial Decision-Making*, Toronto 1968

WILLIAM, *Fast Track Practice – “Sweet & Maxwell’s” The Fast track Practice*, London 1999

WOOLF, *Access to Justice: Interim Report*, London 1995

ZANDER, *The Government's Plans on Civil Justice*, in 61 *Mod. L. Rev.*, 1998

ZANDER, *The Woolf Report: Forwards or Backwards for the New Lord Chancellor?*, in 16 *C.J.Q.*, 1997

ZUCKERMAN, *Litigation Management under the CPR: A Poorly-used Management Infrastructure*, in DWEYER, *The Civil Procedure Rules Ten Years On*, Oxford 2009

ZUCKERMAN, *Lord Woolf's Access to Justice: Plus ça change...*, in 59 *Mod. L. Rev.*, 1996

ZUCKERMAN, *Special Issue (‘Implementation of Sir Rupert Jackson’s Review of Civil Litigation Costs’)*, in 32 *C.J.Q.*, 2013

ZUCKERMAN, *The Jackson Final Report on Costs – Plastering the Cracks to Shore up a Dysfunctional System*, in 29 *C.J.Q.*, 2010

ZUCKERMAN, *The Woolf Report on Access to Justice*, in 2 *Z.Z.P.Int.*, 1997

ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure*, London 2003

GIURISPRUDENZA

App. Torino, sez. lav., 27 giugno 2022, n. 253, in *Banche dati Giuffré*

Cass. civ. sez. un., 13 settembre 2018, n. 22404, in *Resp. civ. e prev.*, 2019

Cass. civ. sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, in *Corr. giur.*, 2015

Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309

Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309

Cass. civ. sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065, in *Foro it.*, 2015

Cass. civ., 02 ottobre 2019, n. 24585

Cass. civ., 06 agosto 2014, n. 17698

Cass. civ., 13 febbraio 2023, n. 4330

Cass. civ., 16 gennaio 2020, n. 802

Cass. civ., 16 marzo 2023, n. 7600

Cass. civ., 23 novembre 2022, n. 34501

Cass. civ., 26 agosto 2019, n. 21706

Cass. civ., 26 agosto 2019, n. 21706

Cass. civ., 26 novembre 2019, n. 30741

Cass. civ., 30 aprile 2020, n. 8425

Cass. civ., 4 agosto 2022, n. 24244

Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15362

Cass. civ., 6 luglio 2006, n. 15362

Cass. ord. n. 4932 del 15 febbraio 2022

Cass., *Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia”*. *Diritto e procedura civile*, in *cortedicassazione.it*, 2023

Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726

Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto preliminare del codice di procedura civile*, Roma 1937

Trib. Verona, Ord. 22 settembre 2023, R.G. 4138/2023

RINGRAZIAMENTI

Porgo un sincero e sentito ringraziamento al Professor Vincenzo Ansanelli e al Dottor Filippo Noceto, i quali mi hanno accompagnato passo passo nella stesura di questa tesi di laurea offrendomi, con immancabile professionalità e passione per la materia, preziosi consigli.

Ringrazio anche coloro che mi hanno sostenuto durante tutto il mio percorso universitario.

La mia famiglia.

I miei amici e colleghi.

Grazie di cuore.

Stefano